

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<b>I Comunicazioni</b>	
	<b>Parlamento europeo</b>	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
90/C 266/01	n. 494/89 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Povertà in Europa .....	1
90/C 266/02	n. 573/89 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri scopi scientifici .....	1
90/C 266/03	n. 624/89 dell'on. Niall Andrews alla Commissione Oggetto: Avvertenze contro la dipendenza da nicotina .....	2
90/C 266/04	n. 635/89 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: HIV e AIDS nelle prigioni .....	2
90/C 266/05	n. 642/89 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Motivazioni ecologiche per incentivare l'uso dell'energia nucleare nei paesi terzi .....	3
90/C 266/06	n. 674/89 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Compagnia dell'Opera giovanile della Comunità europea .....	3
90/C 266/07	n. 735/89 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Mercato comune dell'elettricità e norme di sicurezza per le centrali nucleari .....	3
90/C 266/08	n. 806/89 dell'on. Günter Topmann alla Commissione Oggetto: Rimborso dell'IVA agli autotrasportatori merci nel traffico internazionale .....	4
90/C 266/09	n. 830/89 dell'on. François de Donnea alla Commissione Oggetto: Procedura d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione ..	5
90/C 266/10	n. 835/89 dell'on. François de Donnea alla Commissione Oggetto: Procedura d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione ..	5

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/70% — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/11	n. 874/89 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Mancato rispetto da parte del Belgio delle disposizioni comunitarie in materia di diritto dell'ambiente .....	6
90/C 266/12	n. 944/89 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Diritti dei cittadini residenti in prossimità di aeroporti .....	6
90/C 266/13	n. 1003/89 dell'on. François Musso alla Commissione Oggetto: Contratti di franchising .....	7
90/C 266/14	n. 1069/89 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Aumento dei posti di lavoro precari .....	8
90/C 266/15	n. 1179/89 dell'on. Miguel Arias Cañete alla Commissione Oggetto: Esecuzione della linea di bilancio 9310 (Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America Latina) .....	8
90/C 266/16	n. 1192/89 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Clausola sociale nei contratti pubblici .....	9
90/C 266/17	n. 1193/89 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Sistemi d'informazione e consultazione dei lavoratori .....	9
90/C 266/18	n. 1194/89 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Priorità della Commissione per il 1990 e Carta sociale .....	10
90/C 266/19	n. 1230/89 degli on. Roberto Barzanti e Roberto Speciale alla Commissione Oggetto: Esposizione internazionale specializzata — Genova 1992 «Cristoforo Colombo: la nave e il mare» .....	11
90/C 266/20	n. 1243/89 dell'on. Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Germanio — smercio di questa sostanza tossica .....	11
90/C 266/21	n. 1281/89 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Fiscalità delle imprese agricole francesi .....	12
90/C 266/22	n. 1328/89 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Finanziamento della diga di La Borie (Gard) in Francia .....	12
90/C 266/23	n. 9/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Aeroporto internazionale di Nantes .....	13
90/C 266/24	n. 49/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Euroregione Zelandia, Fiandra orientale ed occidentale .....	13
90/C 266/25	n. 55/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: «Programma farmaci essenziali» dell'OMS ed esportazione di farmaci dalla Comunità .....	14
90/C 266/26	n. 58/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Aiuti ai monumenti e ai paesaggi .....	14
90/C 266/27	n. 60/90 dell'on. Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Sostegno comunitario a programmi educativi per adulti .....	14
90/C 266/28	n. 64/90 dell'on. Michael Welsh alla Commissione Oggetto: Tassa di soggiorno tedesca a carico di turisti .....	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/29	n. 66/90 dell'on. Frédéric Rosmini alla Commissione Oggetto: Introduzione da parte della Repubblica federale di una tassa di circolazione sugli autocarri di peso complessivo superiore a 18 t .....	15
90/C 266/30	n. 83/90 dell'on. Dorothee Piermont alla Commissione Oggetto: Distribuzione di una carta geografica europea nell'ambito del traffico aereo internazionale in cui figurano i confini del Deutsches Reich nel 1937/1939 .....	15
90/C 266/31	n. 86/90 dell'on. Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Prelievo di corresponsabilità per la soia .....	16
90/C 266/32	n. 92/90 dell'on. Marco Taradash alla Commissione Oggetto: Scuola europea .....	16
90/C 266/33	n. 123/90 dell'on. Marc Galle alla Commissione Oggetto: Uso del tesserino della cassa malattia nella Comunità europea .....	17
90/C 266/34	n. 139/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Il carbone e l'effetto serra .....	17
90/C 266/35	n. 146/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Sostanze pericolose .....	18
90/C 266/36	n. 156/90 dell'on. Anthony Simpson alla Commissione Oggetto: Presenza di salmonelle nel pollame e nelle uova .....	18
90/C 266/37	n. 166/90 dell'on. Birgit Biørnig alla Commissione Oggetto: Importazione di animali trattati con l'ormone BST .....	19
90/C 266/38	n. 196/90 dell'on. James Ford alla Commissione Oggetto: Relazione 1982 del comitato scientifico CEE dell'alimentazione umana .....	19
90/C 266/39	n. 211/90 dell'on. Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Discarica nel comune di Weeze-Wemb (interrogazione complementare) .....	20
90/C 266/40	n. 224/90 di Sir Jack Stewart-Clark alla Commissione Oggetto: Etichettatura dei prodotti medicinali .....	20
90/C 266/41	n. 226/90 dell'on. Gérard Monnier-Besombes alla Commissione Oggetto: Allevamento di coccodrilli in Francia (Hagetmau — Lande) .....	21
90/C 266/42	n. 228/90 dell'on. Gerardo Fernandez Albor alla Commissione Oggetto: Per un sistema di prezzi fissi nel settore del libro .....	21
90/C 266/43	n. 240/90 degli on. Alexander Langer, Solange Fernex, Maria Santos e Karl Partsch alla Commissione Oggetto: Pericoli per i cittadini comunitari causati dall'interazione di fattori militari, chimici e atomici .....	22
90/C 266/44	n. 263/90 dell'on. Yvan Blot alla Commissione Oggetto: Introduzione del principio di sussidiarietà nelle istituzioni europee all'atto della realizzazione dell'Unione economica e monetaria .....	22
90/C 266/45	n. 286/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Corsa Parigi—Dakar .....	23
90/C 266/46	n. 288/90 dell'on. Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Cooperazione con i paesi dell'Europa dell'Est .....	23

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/47	n. 300/90 dell'on. Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Impiego del simbolo «L'Europa per una vita migliore» .....	24
90/C 266/48	n. 306/90 dell'on. Gianfranco Amendola alla Commissione Oggetto: Embargo del commercio di avorio ricavato dagli elefanti .....	24
90/C 266/49	n. 309/90 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi .....	24
90/C 266/50	n. 321/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Ispezioni comunitarie degli impianti nucleari .....	25
90/C 266/51	n. 335/90 dell'on. Bruno Gollnisch alla Commissione Oggetto: Soppressione delle tasse di frontiera per i taxi nell'ambito del mercato interno .....	25
90/C 266/52	n. 479/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Tassazione dei «Taxis Ardennais» alla frontiera belga .....	26
90/C 266/53	n. 482/90 dell'on. Adrien Zeller alla Commissione Oggetto: Libera circolazione dei taxi all'interno della CE .....	26
90/C 266/54	n. 514/90 dell'on. Jean-Claude Pasty alla Commissione Oggetto: Ostacoli al libero esercizio della professione di tassista .....	26
90/C 266/55	n. 1016/90 dell'on. Mireille Elmalan alla Commissione Oggetto: Attraversamento di frontiere intracomunitarie da parte di taxi .....	26
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 335/90, 479/90, 482/90, 514/90 e 1016/90 .....	27
90/C 266/56	n. 338/90 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti .....	27
90/C 266/57	n. 356/90 dell'on. Raymonde Dury alla Commissione Oggetto: Partecipazione dei cittadini della CEE alla vita politica .....	27
90/C 266/58	n. 369/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Concorrenza sleale degli USA nei confronti dei produttori di granturco .....	28
90/C 266/59	n. 371/90 dell'on. Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Protezione dei pini marittimi nelle regioni occidentali francesi dell'Atlantico .....	28
90/C 266/60	n. 384/90 dell'on. Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari allo sviluppo delle energie alternative nel sud della Spagna .....	29
90/C 266/61	n. 388/90 dell'on. Fernand Herman alla Commissione Oggetto: Neutralità delle procedure di assunzione .....	29
90/C 266/62	n. 439/90 dell'on. Sotiris Kostopoulos alla Commissione Oggetto: Rimozione delle disparità nel settore radiotelevisivo .....	30
90/C 266/63	n. 451/90 dell'on. Kenneth Collins alla Commissione Oggetto: Integrazione della politica di tutela dei consumatori nelle altre politiche comunitarie	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/64	n. 455/90 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Presentazione del programma di lavoro per il 1990 .....	30
90/C 266/65	n. 461/90 dell'on. José Álvarez de Paz alla Commissione Oggetto: Il programma di lavoro per il 1990 e modifica del modello energetico della CEE .....	31
90/C 266/66	n. 481/90 dell'on. Lyndon Harrison alla Commissione Oggetto: Foreste pluviali amazzoniche .....	31
90/C 266/67	n. 500/90 dell'on. Yves Verwaerde alla Commissione Oggetto: Lavori della Commissione in materia di immigrazione .....	32
90/C 266/68	n. 501/90 degli on. Andrea Raggio e Felice Contu alla Commissione Oggetto: Coordinamento della lotta contro gli incendi .....	32
90/C 266/69	n. 504/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Corretta utilizzazione plasma-derivati .....	33
90/C 266/70	n. 511/90 dell'on. Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Comunicazione della Commissione concernente i progettati investimenti nel settore dell'energia elettrica .....	33
90/C 266/71	n. 515/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Rifiuto di esercizio per la società GNS .....	34
90/C 266/72	n. 536/90 dell'on. Yves Galland alla Commissione Oggetto: Tassazione particolare dei premi di assicurazione .....	35
90/C 266/73	n. 555/90 dell'on. Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Autorizzazione per i funzionari della Commissione ad esercitare un'attività retribuita all'esterno dell'istituzione .....	35
90/C 266/74	n. 559/90 dell'on. José Happart alla Commissione Oggetto: Sostanze nocive provenienti dagli imballaggi del latte UHT .....	36
90/C 266/75	n. 582/90 dell'on. Manfred Vohrer alla Commissione Oggetto: Status dei funzionari .....	36
90/C 266/76	n. 606/90 degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Scorie radioattive .....	37
90/C 266/77	n. 609/90 dell'on. Bryan Cassidy alla Commissione Oggetto: Esperimenti su animali per produzione di cosmetici .....	37
90/C 266/78	n. 620/90 dell'on. Ben Visser alla Commissione Oggetto: Catalizzatori nelle automobili .....	38
90/C 266/79	n. 624/90 dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza alla Commissione Oggetto: Aiuti al paese basco nel corso del 1989 .....	38
90/C 266/80	n. 638/90 dell'on. Marie Jepsen alla Commissione Oggetto: Sfruttamento di lavoro minorile in Portogallo .....	39
90/C 266/81	n. 642/90 dell'on. Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Istituzione dell'organismo di cooperazione (BTT) .....	39

(*segue*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/82	n. 665/90 dell'on. Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Danneggiamento dello strato di ozono .....	40
90/C 266/83	n. 670/90 dell'on. Giuseppe Rauti alla Commissione Oggetto: Distruzione delle foreste tropicali umide .....	40
90/C 266/84	n. 672/90 dell'on. Virginio Bettini alla Commissione Oggetto: Teledistribuzione via cavo in Belgio .....	41
90/C 266/85	n. 675/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio concernente l'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici .....	41
90/C 266/86	n. 676/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Progetti di normativa per il «tabacco da mastico umido» .....	42
90/C 266/87	n. 683/90 dell'on. Stephen Hughes alla Commissione Oggetto: Manifestazioni per i disabili .....	42
90/C 266/88	n. 691/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Emissioni del gas radon — Progetti pilota .....	43
90/C 266/89	n. 692/90 dell'on. Mary Banotti alla Commissione Oggetto: Emissioni di radon nelle case in Irlanda .....	43
	Risposta comune alle interrogazioni scritte n. 691/90 e 692/90 .....	43
90/C 266/90	n. 711/90 dell'on. Ian White alla Commissione Oggetto: Trasporti transfrontalieri di rifiuti tossici .....	44
90/C 266/91	n. 716/90 dell'on. Francisco Lucas Pires alla Commissione Oggetto: Programmi per i borsisti .....	44
90/C 266/92	n. 761/90 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Comunità europea e organizzazioni internazionali .....	45
90/C 266/93	n. 785/90 dell'on. James Elles alla Commissione Oggetto: Procedura di approvazione delle norme .....	45
90/C 266/94	n. 799/90 dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru alla Commissione Oggetto: Recepimento di direttive comunitarie .....	46
90/C 266/95	n. 814/90 dell'on. Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Normativa sulla diagnostica in vitro delle patologie umane e animali .....	46
90/C 266/96	n. 820/90 dell'on. Ben Fayot alla Commissione Oggetto: Revisione del trattato Euratom .....	46
90/C 266/97	n. 845/90 dell'on. Andrea Bonetti alla Commissione Oggetto: Trasporti merci diretti e in transito in territorio austriaco — Introduzione del cabotaggio stradale .....	47
90/C 266/98	n. 878/90 dell'on. Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Ripercussione del mercato interno sulle farmacie nella Germania federale .....	47

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro ( <i>segue</i> )	Pagina
90/C 266/99	n. 916/90 dell'on. George Patterson alla Commissione Oggetto: Prezzi delle specialità medicinali .....	48
90/C 266/100	n. 940/90 dell'on. Proinsias de Rossa alla Commissione Oggetto: Salvaguardia del patrimonio artistico .....	49
90/C 266/101	n. 949/90 dell'on. Juan Ramirez Heredia alla Commissione Oggetto: Alloggi per i senzatetto .....	49
90/C 266/102	n. 980/90 dell'on. Pol Marck alla Commissione Oggetto: Progetto di diga della Borie (dipartimento del Gard) .....	49
90/C 266/103	n. 1003/90 dell'on. William Newton Dunn alla Commissione Oggetto: Definizione di una «non banca» .....	50
90/C 266/104	n. 1082/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Programma comune di aiuti in Etiopia .....	50
90/C 266/105	n. 1104/90 dell'on. Ernest Glinne alla Commissione Oggetto: Situazione in Liberia e atteggiamento della Comunità .....	50
90/C 266/106	n. 1180/90 dell'on. Winifred Ewing alla Commissione Oggetto: Impatto della riunificazione tedesca sull'economia CE .....	51

## I

(Comunicazioni)

## PARLAMENTO EUROPEO

## INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 494/89**

dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)  
 alla Commissione delle Comunità europee  
 (12 ottobre 1989)  
 (90/C 266/01)

*Oggetto:* Povertà in Europa

Secondo varie fonti comunitarie e di alcuni Stati membri, il numero dei poveri, definiti in base ai criteri applicati ai programmi comunitari contro la povertà, varia notevolmente nella Comunità e negli Stati membri.

La Commissione dispone di studi recenti più precisi circa il loro numero nella Comunità e in ciascuno dei dodici paesi membri?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
 in nome della Commissione**

(23 novembre 1989)

La Commissione non dispone di nuovi dati comparabili sul numero di poveri negli Stati membri.

I dati figuranti nella relazione interinale del secondo programma di lotta contro la povertà o i dati comunicati nelle risposte ad interrogazioni scritte del Parlamento non erano che stime fornite a titolo indicativo.

Una più precisa stima del numero di poveri è attualmente in corso in seno ad Eurostat e i suoi risultati saranno utilizzati nel quadro della relazione definitiva sul secondo programma.

Per approfondire la conoscenza quantitativa del fenomeno «povertà» si prevede di continuare la raccolta dei dati statistici nel quadro del nuovo programma comunitario per l'integrazione economica e sociale dei meno favoriti.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 573/89**

dell'on. Michael Welsh (ED)  
 alla Commissione delle Comunità europee  
 (24 ottobre 1989)  
 (90/C 266/02)

*Oggetto:* Protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri scopi scientifici

Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 86/609/CEE (<sup>1</sup>), determinate specie animali possono essere utilizzate in esperimenti solo previo esonero generale o speciale da parte delle autorità nazionali. In diverse circostanze sono state espresse preoccupazioni per l'esportazione dalla Gran Bretagna e dall'Irlanda di levrieri verso la Spagna, dove vengono utilizzati a fini sperimentali.

- 1) Può la Commissione far sapere quali sono le autorità responsabili dell'attuazione di queste norme nel Regno Unito, in Irlanda ed in Spagna?
- 2) È inoltre al corrente di un eventuale esonero generale o speciale concesso dalle autorità spagnole in merito all'utilizzo, per fini sperimentali, di cani importati (cioè non di allevamento)? Potrebbe svolgere le necessarie indagini in proposito?
- 3) Qualora il Regno Unito e l'Irlanda non concedano esoneri e si abbiano validi motivi per credere che gli animali siano destinati a fini sperimentali, è giustificato — secondo la Commissione — che le autorità britanniche e irlandesi vietino l'esportazione di levrieri verso la Spagna anche in presenza di un esonero da parte delle autorità spagnole?

(<sup>1</sup>) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
 in nome della Commissione**

(4 dicembre 1989)

1. La direttiva riguardante le sperimentazioni sugli animali (86/609/CEE) disciplina effettivamente l'attività dei

centri di allevamento dai quali dovrebbero provenire gli animali destinati ai laboratori.

Tuttavia, la direttiva è entrata in vigore soltanto il 24 novembre 1989.

Per quanto riguarda la procedura di applicazione, il Regno Unito e l'Irlanda non hanno ancora comunicato alla Commissione alcuna disposizione regolamentare o amministrativa, adottata in collegamento con la direttiva. La Commissione non è stata informata né dell'adozione né di deroghe speciali concesse in applicazione dell'articolo 24, né ha ricevuto comunicazione della designazione delle autorità nazionali cui compete la verifica dell'effettiva applicazione delle norme della direttiva.

2. Per quanto riguarda la Spagna, la Commissione è stata informata il 31 giugno 1988 dell'adozione del Real Decreto 223/1988 del 17 marzo, sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali e altri scopi scientifici. Il Real Decreto è entrato in vigore il 19 marzo 1988. Tuttavia era previsto un periodo transitorio di 18 mesi. Pertanto, l'obbligo di registrazione presso i centri di allevamento e la conformità degli esperimenti alle altre norme contenute nel Real Decreto non erano necessari fino al 19 settembre 1989. L'articolo 6, paragrafo 2 del Real Decreto 223/1988 prevede che i centri di fornitura degli animali possono a loro volta rifornirsi soltanto da centri di allevamento, altri centri di fornitura, ovvero procedendo a importazione da queste medesime categorie di centri, che abbiano formato oggetto di regolare autorizzazione nel paese d'origine. Gli esoneri possono essere concessi soltanto dalle autorità competenti.

La Commissione non è stata ancora informata della concessione di eventuali deroghe ai sensi dell'anzidetto articolo.

3. Per quanto riguarda la richiesta di informazioni il 27 febbraio 1987 è stata inviata una lettera agli Stati membri nella quale si chiedeva che venissero comunicate le norme adottate o già entrate in vigore a seguito della notifica della direttiva.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 624/89

dell'on. Niall Andrews (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1989)

(90/C 266/03)

**Oggetto:** Avvertenze contro la dipendenza da nicotina

Secondo una notizia riportata da Newscan, rassegna settimanale della stampa canadese (volume 11°, n. 2 del 14 luglio 1989), il governo federale ha stanziato 30 000 dollari canadesi per accertare se si può instaurare una dipendenza da nicotina, al fine di decidere se i produttori di tabacco debbano o meno apporre sul prodotto confezionato l'avvertenza di pericolo di dipendenza.

È a conoscenza la Commissione di tale studio, e concorda essa nel ritenere che sui tabacchi confezionati dovrebbe figurare tale avvertenza?

#### Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(27 novembre 1989)

La Commissione è a conoscenza degli studi effettuati sull'etichettatura dei tabacchi lavorati e sull'opportunità di apporvi un'avvertenza relativa alla dipendenza provocata dal consumo di tabacco.

L'apposito elenco di avvertenze allegato alla proposta di direttiva «Etichettatura dei tabacchi lavorati» (\*) è stato compilato dal Comitato degli esperti cancerologi europei in stretta collaborazione con i rappresentanti delle autorità sanitarie degli Stati membri.

L'esperienza maturata in proposito negli Stati membri sembra infatti dimostrare che le avvertenze sulla dipendenza provocata dal consumo di tabacchi non hanno la stessa forza dissuasiva di quelle che sono state inserite nella proposta di direttiva.

Pertanto, pur riconoscendo la sussistenza del fattore di dipendenza, la Commissione ha preferito non includere tra i messaggi della proposta di direttiva un'esplicita messa in guardia contro la dipendenza da tabacco.

(\*) COM(88) 845 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 635/89

dell'on. Thomas Megahy (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(27 ottobre 1989)

(90/C 266/04)

**Oggetto:** HIV e AIDS nelle prigioni

Può la Commissione far sapere se alcuni degli Stati membri prescrivono analisi del sangue obbligatorie per i detenuti al fine di individuare eventuali casi di AIDS e altre malattie?

#### Risposta data dalla sig.ra Papandreou in nome della Commissione

(5 dicembre 1989)

La Commissione non è informata di eventuali analisi del sangue obbligatorie prescritte ai detenuti per l'accertamento dell'AIDS o di altre malattie.

Per quanto riguarda l'AIDS, tutti gli Stati membri hanno convenuto di non prescrivere analisi del sangue obbligatorie, come dichiarato in vari testi adottati dal 1986 dal

Consiglio e dai ministri della sanità riuniti in sede di Consiglio (\*). La Commissione appoggia interamente questo atteggiamento.

(\* GU n. C 185 del 22. 7. 1989, pag. 9.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/89**

**dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(27 ottobre 1989)*

*(90/C 266/05)*

**Oggetto:** Motivazioni ecologiche per incentivare l'uso dell'energia nucleare nei paesi terzi

Secondo la tesi tuttora sostenuta sia nelle riunioni del club di Roma che, più recentemente, in occasione della Conferenza mondiale di Montreal sull'energia è necessario che tutti i paesi ricchi del mondo riducano gradualmente i loro consumi di carbone e di petrolio, dando la priorità al consumo di gas naturale e, per motivi ecologici ed economici, anche a quello di energia nucleare. Ne consegue l'obbligo per i paesi di fornire gli aiuti tecnici e finanziari necessari affinché le nazioni sottosviluppate o in via di sviluppo possano disporre dell'energia di cui abbisognano senza gravi conseguenze ecologiche e senza sperperi economici.

Considerando che ai paesi della Comunità europea spetta un ruolo importante nell'incremento di tali aiuti, non crede la Commissione che sarebbe suo dovere elaborare la relativa proposta e, eventualmente, dirigere il coordinamento per incanalare gli aiuti stessi verso i paesi che ne hanno bisogno?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

*(5 dicembre 1989)*

Il problema degli aiuti che i paesi industrializzati potrebbero apportare ai paesi in via di sviluppo, sotto forma di centrali elettronucleari, deve essere valutato in modo particolarmente accurato. Occorre prendere in considerazione diversi aspetti, in particolare la questione se esiste in questi paesi un'infrastruttura industriale e una cultura tecnica e di sicurezza sufficiente. È anche necessario che al momento in cui un'eventuale centrale nucleare entra in servizio in un paese in via di sviluppo, vi esista una rete di trasporto affidabile che possa fornire l'energia elettrica prodotta ai centri di consumo.

In ogni caso, la questione del finanziamento di centrali nucleari da parte dei paesi in via di sviluppo — o per questi paesi — richiederebbe un esame particolarmente attento visto che, mentre lo sfruttamento di queste installazioni è a buon mercato, le spese di investimento per le stesse sono elevate, a fortiori per paesi in via di sviluppo.

Trattandosi di aiuti tecnologici forniti dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo, bisogna anche tenere conto del fatto che pochi paesi industrializzati — o imprese di questi paesi — sono in possesso della tecnologia che permette di costruire e di garantire il funzionamento di centrali elettronucleari.

Per quanto la concerne, la Commissione continuerà a fare beneficiare i paesi interessati della sua azione di formazione a condizioni da definire caso per caso, in particolare nel suo stabilimento di Ispra, azione condotta in cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 674/89**

**dell'on. Winifred Ewing (ARC)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(6 novembre 1989)*

*(90/C 266/06)*

**Oggetto:** Compagnia dell'Opera giovanile della Comunità europea

Intende la Commissione dare raggugli su come si sta operando per creare una Compagnia dell'Opera giovanile della Comunità europea?

**Risposta data dal sig. Dondelinger  
in nome della Commissione**

*(29 novembre 1989)*

I promotori del progetto «Opera giovanile della Comunità europea» hanno deciso di proseguire le consultazioni preliminari con le autorità competenti degli Stati membri.

La Commissione, dal canto suo, conferma la propria intenzione di partecipare finanziariamente a questa iniziativa per un periodo sperimentale di due anni.

#### **INTERROGAZIONE SCRITTA N. 735/89**

**dell'on. Ben Fayot (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

*(14 novembre 1989)*

*(90/C 266/07)*

**Oggetto:** Mercato comune dell'elettricità e norme di sicurezza per le centrali nucleari

La Commissione ha più volte manifestato l'intenzione di accelerare la realizzazione di un mercato comune dell'energia, in particolare dell'elettricità.

Prevede di attuare tale mercato comune prima di avere armonizzato le norme di sicurezza per le centrali nucleari?

Come intende inoltre garantire la trasparenza dei costi sostenuti dai vari produttori di elettricità tenendo conto di fattori quali l'indebitamento, le diverse norme di sicurezza e le varietà dei relativi impianti?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1990)

In linea generale, la Commissione ritiene che l'armonizzazione di determinate misure nazionali che possono incidere sugli enti di energia elettrica non debba costituire una condizione preventiva per realizzare il mercato interno dell'elettricità bensì che tale spetto vada trattato progressivamente in relazione all'apertura del mercato dell'elettricità.

La Commissione ha già trattato alcuni di questi problemi, in particolare quelli relativi alla sicurezza degli impianti nucleari e quelli concernenti la realizzazione di un mercato unico delle apparecchiature nucleari.

Da diversi anni, la Commissione svolge un'azione di armonizzazione che concerne gli aspetti tecnologici della sicurezza nucleare.

All'inizio del 1989, la Commissione ha pubblicato una relazione <sup>(1)</sup> che illustra il consenso delle autorità di sicurezza, degli esercenti e dei costruttori sui metodi e sugli obiettivi sui quali riposa la garanzia di sicurezza delle centrali nucleari a livello di progettazione e di esercizio.

Tale relazione è stata esaminata attentamente dal Consiglio, che il 21 giugno 1989 ha adottato delle conclusioni in cui si invita la Commissione a svolgere un ruolo attivo in questo campo, a livello comunitario e internazionale.

La Commissione continuerà e rafforzerà le sue attività sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare per favorire una maggiore solidarietà tra gli Stati membri e contribuire, sulla base dell'applicazione dei metodi e degli obiettivi, ad aumentare la fiducia del pubblico nei confronti della sicurezza dell'energia elettronucleare.

Per quanto riguarda la realizzazione di un mercato unico delle apparecchiature nucleari, la Commissione ha recentemente aggiornato il suo «programma indicativo nucleare per la Comunità» <sup>(2)</sup> ponendo l'accento sulle prospettive dell'industria manifatturiera nucleare nella Comunità. La comunicazione della Commissione sarà pubblicata ufficialmente dopo che il Comitato economico e sociale avrà espresso il suo parere, in conformità all'articolo 40 del trattato Euratom.

Il concetto di base è che occorre avviare un'azione di normalizzazione delle apparecchiature e dei componenti nucleari e studiare, insieme alle imprese interessate, il modo di meglio favorire lo sviluppo coordinato degli investimenti ai sensi dell'articolo 40 del trattato Euratom.

Dato che i costi rappresentano un elemento importante per valutare le possibilità di sviluppo degli scambi di elettricità, è indispensabile che essi siano conosciuti per poter realizzare il mercato unico.

Per questo motivo, la Commissione ha annunciato la sua intenzione di introdurre, entro il 1° luglio 1990 la trasparenza sui seguenti elementi <sup>(3)</sup>:

- finanziamento,
- strutture degli investimenti, finanziamento della produzione, della commercializzazione e della distribuzione dell'elettricità negli Stati membri.

La trasparenza coprirà gli elementi citati nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. La Commissione ritiene tuttavia che tale elenco non sia limitativo e che la trasparenza debba concernere a titolo prioritario gli elementi che, come ad esempio gli aiuti statali nel settore della produzione di energia elettrica, sono oggetto di indagini della Commissione a titolo dell'applicazione e dell'osservanza delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Lo stesso vale per l'applicazione dei principi di fissazione dei prezzi contenuti nella raccomandazione 81/924/CEE <sup>(4)</sup> del Consiglio, del 27 ottobre 1981, concernente le strutture tariffarie per l'energia elettrica nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la copertura dei costi e l'intervento delle pubbliche autorità nella fissazione dei prezzi.

<sup>(1)</sup> COM(89) 788 def.

<sup>(2)</sup> COM(84) 635 def.

<sup>(3)</sup> COM(89) 336.

<sup>(4)</sup> GU n. L 337 del 24. 11. 1981, pag. 12.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 806/89**

**dell'on. Günter Topmann (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(28 novembre 1989)

(90/C 266/08)

**Oggetto:** Rimborso dell'IVA agli autotrasportatori merci nel traffico internazionale

La Commissione è al corrente del fatto che gli autotrasportatori merci comunitari che effettuano trasporti da e verso l'Italia incontrano notevoli difficoltà e ritardi in questo Stato membro per il rimborso dell'IVA ivi versata (ad esempio sui carburanti)? Non è raro che trasportatori di medio calibro con venti autotreni abbiano accumulato in quattro anni crediti dell'ordine di 100 000 ecu, dato che la Repubblica italiana effettua il rimborso dell'IVA con enormi ritardi.

1. Questi ritardi sono compatibili con il diritto comunitario?
2. In caso affermativo, perché la Commissione non propone delle norme comunitarie che stabiliscano scadenze congrue per il rimborso dell'IVA?

3. In caso negativo, perché la Commissione non avvia alcun procedimento per violazione dei trattati contro la Repubblica italiana?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione**

(26 gennaio 1990)

La Commissione è intervenuta più volte sollecitando l'amministrazione italiana a regolare le operazioni di rimborso dell'IVA versata dalle imprese straniere all'amministrazione fiscale italiana.

La Commissione ritiene che tali ritardi non siano compatibili né con il diritto comunitario, né con la stessa legislazione italiana.

Infatti, il quarto paragrafo dell'articolo 7 dell'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, relativa alle modalità di rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese (<sup>(1)</sup>), prevede che il rimborso debba essere effettuato entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande corredate da tutti i documenti richiesti dalla presente direttiva. Tale disposizione è stata correttamente traspunta nella legislazione italiana (articolo 38 ter della legge italiana sull'IVA), ma non viene rispettata dai servizi competenti.

Indipendentemente dall'azione della Commissione, cui si fa riferimento al punto 2, ogni ditta interessata può fare ricorso alle autorità competenti italiane per la mancata osservanza da parte dell'amministrazione fiscale italiana del termine fissato al paragrafo 2 dell'articolo 38 ter della legge italiana sull'IVA.

(<sup>(1)</sup>) GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 11.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 830/89**

**dell'on. François de Donnea (LDR)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(28 novembre 1989)

(90/C 266/09)

**Oggetto:** Procedura d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione

Nel maggio 1989, la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di diffida per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione della seconda direttiva 84/5/CEE, del 30 dicembre 1983 (<sup>(1)</sup>), concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

1. Potrebbe la Commissione far conoscere le ragioni addotte dal governo belga per giustificare tale mancata notifica?

2. Potrebbe inoltre far sapere quale seguito intende dare alla questione?

(<sup>(1)</sup>) GU n. L 8 dell'11. 1. 1984, pag. 17.

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(19 aprile 1990)

1. La Commissione è tenuta al rispetto delle norme di riservatezza in merito alla corrispondenza con gli Stati membri nell'ambito dell'articolo 169 del trattato. Essa può tuttavia indicare che alla base del ritardo figuravano problemi di carattere procedurale.

2. Il Belgio ha recentemente comunicato le misure nazionali di attuazione della direttiva, vale a dire la legge 21 novembre 1989, pubblicata nel *Moniteur Belge* dell'8 dicembre 1989, pagina 20122. A questo punto la Commissione potrebbe archiviare la procedura di infrazione per mancata comunicazione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 835/89**

**dell'on. François de Donnea (LDR)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(28 novembre 1989)

(90/C 266/10)

**Oggetto:** Procedura d'infrazione per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione

Nel maggio 1989 la Commissione ha inviato al governo belga una lettera di diffida per la mancata notifica delle misure nazionali di attuazione delle direttive 79/279/CEE del 5 marzo 1979 (<sup>(1)</sup>), 80/390/CEE del 17 marzo 1980 (<sup>(2)</sup>) e 82/121/CEE del 15 febbraio 1982 (<sup>(3)</sup>) relative all'ammissione di valori alla quotazione ufficiale di una borsa.

1. Potrebbe la Commissione far conoscere le ragioni addotte dal governo belga per giustificare tale mancata notifica?

2. Potrebbe inoltre far sapere quale seguito intende dare alla questione?

(<sup>(1)</sup>) GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 21.

(<sup>(2)</sup>) GU n. L 100 del 17. 4. 1980, pag. 1.

(<sup>(3)</sup>) GU n. L 48 del 20. 2. 1982, pag. 26.

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(17 aprile 1990)

1. Sul primo punto, l'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla risposta data dalla Commissione alla Sua interrogazione scritta n. 830/89 (<sup>(1)</sup>).

2. La Commissione considera deplorabile che, anche

dopo la sentenza del 12 febbraio 1987 (causa 390/85) <sup>(1)</sup>, con la quale la Corte di giustizia ha constatato che il Belgio ha mancato agli obblighi ad esso incombenti in virtù del trattato CEE, non adottando le misure di recepimento delle direttive in questione, tali misure non siano ancora state prese. Per questo motivo la Commissione ha avviato una nuova procedura di infrazione per violazione degli obblighi di cui all'articolo 171 del trattato CEE. Dato che l'adozione delle misure nazionali in questione è stata annunciata per un prossimo futuro, la Commissione spera di non dovere più presentare un secondo ricorso presso la Corte di giustizia.

<sup>(1)</sup> Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(2)</sup> Raccolta 1987, pag. 761 - 772.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 874/89

dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)  
alla Commissione delle Comunità europee

(29 novembre 1989)

(90/C 266/11)

**Oggetto:** Mancato rispetto da parte del Belgio delle disposizioni comunitarie in materia di diritto dell'ambiente

Facendo seguito a una mia precedente interrogazione scritta, prego la Commissione di fornirmi dati concreti e aggiornati sui settori nei quali il Belgio è inadempiente rispetto alle disposizioni comunitarie in materia di diritto dell'ambiente, corredati da un elenco dei procedimenti avviati a carico del Belgio per mancato rispetto delle norme ambientali della Comunità.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(8 febbraio 1990)

1. Il Belgio rappresenta un degli Stati membri più inadempienti per quanto concerne l'applicazione delle direttive comunitarie in materia d'ambiente. La sua inadempienza riguarda in particolare le direttive 75/439 (oli usati), 76/403 (PCB-PCT), 76/176 (biossido di titanio) e 75/442 (rifiuti), per le quali il Belgio è già stato condannato due volte dalla Corte di giustizia, nonché numerose direttive in materia di sostanze pericolose (87/432, 87/302, 88/347) e di rumore (87/252, potenza acustica dei tosaerba).

Il Belgio applica inoltre in modo non corretto le seguenti direttive:

— settore acque: direttive 75/440 e 79/869 (acque superficiali e metodi di misura — ricorso della Corte),

80/68 (acque sotterranee — sentenza della Corte non ancora eseguita), 80/778 (acque destinate al consumo umano — causa pendente presso la Corte) e 76/464 (sostanze pericolose);

— settore conservazione della natura: numerose procedure riguardanti la direttiva 79/409 (uccelli selvatici) per cui non ha trovato ancora esecuzione una sentenza della Corte;

— settore rifiuti: numerose procedure di infrazione sono state avviate in merito alle direttive 78/318 (rifiuti tossici), 75/442 (rifiuti), 75/439 (oli usati), 76/403 (PCB-PCT), 85/339 (imballaggi per liquidi alimentari), 78/176 (biossido di titanio) per assenza di programma o di relazione e per mancata applicazione di tali direttive;

— settore aria: procedure di infrazione sono state avviate per le direttive 84/360 (inquinamento atmosferico provocato dagli impianti industriali) e 85/203 (biossido di azoto) per applicazione solo parziale di tali direttive;

— lo stesso vale per la direttiva 85/337 (valutazione dell'impatto ambientale).

Inoltre, le numerose proteste giunte alla Commissione l'hanno indotta ad avviare procedure di infrazione per mancata applicazione delle direttive 82/501 (Seveso), 79/409 (uccelli selvatici), 76/160 (acque di balneazione) e 85/337 (valutazione dell'impatto ambientale).

2. L'elenco delle procedure avviate nei confronti del Belgio per il mancato rispetto del diritto comunitario in materia di ambiente è contenuto nelle relazioni che la Commissione ha presentato dal 1983 ad oggi al Parlamento europeo ai fini di controllare l'applicazione della normativa comunitaria.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 944/89

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 dicembre 1989)

(90/C 266/12)

**Oggetto:** Diritti dei cittadini residenti in prossimità di aeroporti

Quali normative esistono a livello comunitario per tutelare i diritti dei cittadini che vivono in prossimità di aeroporti, quando le loro abitazioni, a seguito della costruzione di nuove piste, vengono a trovarsi nella zona in cui l'indice numerico del rumore raggiunge il valore di 50?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(9 febbraio 1990)

In primo luogo si deve ricordare la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale <sup>(1)</sup> di

determinati progetti pubblici e privati, che è entrata in vigore il 4 luglio 1988.

Tale direttiva riguarda quei progetti pubblici e privati, che probabilmente avranno un impatto significativo sull'ambiente.

Gli Stati membri sono obbligati a sottoporre ad una valutazione dell'impatto ambientale (in conformità degli articoli da 5 a 10) la costruzione di aeroporti con piste di decollo e atterraggio lunghe almeno 2 100 m<sup>(2)</sup>. La costruzione di tali aeroporti è inclusa nell'allegato I (vedi articolo 4, paragrafo 1 della direttiva in questione).

La costruzione di altri aeroporti (progetti non contemplati nell'allegato I, vedi articolo 4 paragrafo 2 e allegato II, 10, d) forma oggetto di tale valutazione, quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

La direttiva stabilisce inoltre che il pubblico deve essere informato della richiesta di autorizzazione e deve poter prendere conoscenza delle informazioni fornite dal richiedente e della decisione e delle condizioni che eventualmente l'accompagnano (vedi articoli 6, 7 e 9 della direttiva). Il pubblico deve anche avere la possibilità di esprimere un parere, prima che venga presa la decisione. Le informazioni così raccolte devono essere prese in considerazione nella procedura di autorizzazione (vedi articolo 8 della direttiva).

Per quanto riguarda le direttive comunitarie sul rumore finora approvate, si deve rilevare che esse disciplinano semplicemente il livello delle emissioni sonore causate dai «prodotti». Tuttavia, la Commissione si è impegnata a portare avanti la definizione di obiettivi o linee direttive di qualità e a stabilire livelli di rumore ambientale in varie circostanze durante il periodo del quarto programma di azione in materia ambientale (1987 - 1992)<sup>(3)</sup>.

Le direttive che stabiliscono i limiti delle emissioni sonore degli aeromobili sono:

- la direttiva 80/51/CEE per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici<sup>(4)</sup>;
- la direttiva 83/206/CEE che modifica la direttiva 80/51/CEE<sup>(5)</sup>.

In conseguenza delle disposizioni di tali direttive possono utilizzare gli aeroporti della Comunità soltanto gli aeromobili civili subsonici che soddisfano a prescrizioni almeno uguali agli standard specificati nella parte II, capitolo 2 del volume I dell'allegato 16/5 dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO). Gli Stati membri possono concedere esenzioni. Per gli aeromobili registrati all'estero (fuori della CEE) tali esenzioni dovevano scade- re al più tardi entro il 31 dicembre 1989.

Dopo il 1° gennaio 1990 gli Stati membri possono, a norma dell'articolo 6, derogare alle disposizioni della direttiva soltanto in situazioni eccezionali, come nei casi di emergenza.

Infine, il 4 dicembre 1989 il Consiglio ha adottato la direttiva 89/629/CEE, che limita ulteriormente le emis-

sioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione<sup>(6)</sup>. Il suo scopo principale è di limitare le nuove iscrizioni di aeromobili nei registri degli Stati membri a quegli aerei subsonici civili a reazione, che soddisfano agli standard specificati nella parte II, capitolo 3, volume I dell'ICAO, allegato 16, prima edizione.

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(<sup>2</sup>) Ai fini della direttiva per «aeroporto» si intendono gli aeroporti che soddisfano alla definizione della convenzione di Chicago del 1944, che istituisce l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

(<sup>3</sup>) GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 3.

(<sup>4</sup>) GU n. L 18 del 24. 1. 1980, pag. 26.

(<sup>5</sup>) GU n. L 117 del 4. 5. 1983, pag. 15.

(<sup>6</sup>) GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 27.

## INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1003/89

dell'on. François Musso (RDE)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 dicembre 1989)

(90/C 266/13)

Oggetto: Contratti di franchising

La pratica dei «contratti di franchising» accordati a distributori è stata oggetto di talune forme di esenzione atte a far sì che i concessionari con sede nel territorio della Comunità possano derogare al divieto di rivendere prodotti disciplinati da contratti tra distributori. Una di tali esenzioni è stata introdotta per ottemperare al principio della libera circolazione dei beni e delle merci.

1. Può la Commissione fornire l'elenco delle case madri o dei fabbricanti che, soprattutto nei settori dei prodotti di bellezza e cosmetici o della biologia vegetale, hanno rispettato tale principio nei confronti dei loro concessionari residenti nel territorio della CEE?
2. In seguito all'accordo bilaterale concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria [regolamento (CEE) n. 2836/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972<sup>(1)</sup>] all'articolo 23 paragrafo 1 che stabilisce che: «sono incompatibili con il buon funzionamento dell'accordo nella misura in cui siano suscettibili di pregiudicare gli scambi tra la Comunità e l'Austria ogni accordo tra imprese, ogni decisione di associazione di imprese e ogni pratica concordata tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza per quanto riguarda la produzione e gli scambi di merci», non ritiene la Commissione che tale accordo, benché

anteriore a una decisione di esenzione individuale vada interpretato nel senso che estende di fatto l'esenzione accordata per contratto ai soli concessionari residenti nel territorio della Comunità, anche ai concessionari residenti in territorio austriaco (prima della conclusione dell'accordo bilaterale)?

3. Reputa infine la Commissione che simile estensione vada automaticamente riconosciuta a qualsiasi concessionario residente in un paese che abbia firmato un accordo analogo con la Comunità europea (EFTA, Maghreb, ecc.)?

(<sup>1</sup>) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(1° febbraio 1990)

1. Il regolamento (CEE) n. 4087/88 (<sup>1</sup>) della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 a categorie di accordi di franchising, subordina espressamente il beneficio dell'esenzione alla condizione che «l'affiliato mantenga la facoltà di approvvigionarsi dei beni oggetto del franchising presso altri affiliati» (articolo 4, lettera a).

Nel settore specifico dei prodotti di bellezza e cosmetici, la prassi dei contratti di franchising riveste un'importanza assolutamente trascurabile nella Comunità, poiché le marche principali sono vendute al pubblico tramite reti di distribuzione selettiva costituite da un numero limitato di rivenditori autorizzati. La Commissione ha sempre vegliato a che queste reti di distribuzione garantiscano ai rivenditori autorizzati almeno la possibilità di rivendere i prodotti della marca di cui sono depositari a qualsiasi altro distributore autorizzato situato in un altro paese della CEE.

La Commissione è tenuta a comunicare le informazioni relative al contenuto dei contratti che le sono stati ufficialmente notificati a norma delle disposizioni del regolamento n. 17/62 del Consiglio (<sup>2</sup>) unicamente alle persone fisiche o giuridiche che fanno valere un interesse legittimo atto a giustificare il loro intervento nel quadro di un procedimento individuale.

2. L'articolo 23.1.1. dell'accordo tra la Comunità e l'Austria non ha l'effetto di estendere automaticamente ai dettaglianti situati sul territorio austriaco il regime giuridico risultante dall'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE al settore dei prodotti di bellezza e cosmetici.

3. Lo stesso vale per l'interpretazione delle disposizioni analoghe figuranti in altri accordi di libero scambio conclusi tra la CEE e paesi terzi.

(<sup>1</sup>) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

(<sup>2</sup>) GU n. L 13 del 21. 2. 1962, pag. 4.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1069/89**

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(18 dicembre 1989)

(90/C 266/14)

**Oggetto:** Aumento dei posti di lavoro precari

Cosa pensa la Commissione dello spettacolare aumento dei posti di lavoro precari nella CEE? Non ritiene che sarebbe opportuno limitare al massimo il ricorso a tali forme di lavoro?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(23 febbraio 1990)

La Commissione è perfettamente consapevole del fatto che il lavoro atipico, cioè i contratti e i rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo pieno e a tempo indeterminato, interessa una percentuale in continuo aumento della popolazione attiva, e che in particolare le nuove assunzioni avvengono spesso in base a contratti di lavoro diversi da quelli a tempo pieno e a tempo indeterminato.

Come la Commissione ha annunciato nella comunicazione sul proprio programma d'azione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (<sup>1</sup>), essa intende presentare una proposta di direttiva sui contratti e sui rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo pieno e a tempo indeterminato, in modo da «stabilire, per la Comunità, alcune norme che dovrebbero essere rispettate, in materia di condizioni di lavoro e di protezione sociale per i lavoratori in questione».

Sebbene sia troppo presto per precisare i principali punti che figureranno in detta proposta, è opportuno insistere sul fatto che va mantenuta la necessaria flessibilità per migliorare la competitività delle imprese, pur badando e evitare quel genere di contratti di lavoro che rischia di provocare una distorsione della concorrenza.

(<sup>1</sup>) COM(89) 568 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1179/89**

dell'on. Miguel Arias Cañete (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1990)

(90/C 266/15)

**Oggetto:** Esecuzione della linea di bilancio 9310 (Cooperazione finanziaria e tecnica con paesi in via di sviluppo dell'America Latina)

Le dotazioni di bilancio della suddetta linea, sia stanziamenti d'impegno che stanziamenti di pagamento, non ver-

ranno utilizzate pienamente nell'esercizio 1989. In base agli ultimi dati disponibili, può la Commissione far sapere come giustifica tale fatto?

**Risposta data dal sig. Matutes  
in nome della Commissione**

(11 giugno 1990)

Nel formulare la sua interrogazione, l'onorevole parlamentare si è probabilmente basato su statistiche parziali relative al 1989.

Secondo i più recenti dati contabili, la situazione al 31 dicembre 1989 era la seguente:

- tasso di utilizzazione degli stanziamenti d'impegno iscritti: 100 %;
- tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento iscritti: 100 %;
- tasso di utilizzazione degli stanziamenti di pagamento disponibili: 93 % <sup>(1)</sup>.

<sup>(1)</sup> Visto il ritmo di esecuzione, più rapido di quello previsto nel bilancio iniziale, lo stanziamento è stato incrementato mediante uno storno di 10 milioni di ecu, 5 dei quali sono stati utilizzati.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1192/89**

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1990)

(90/C 266/16)

**Oggetto:** Clausola sociale nei contratti pubblici

La Commissione non ritiene opportuno introdurre una clausola sociale nei contratti pubblici?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu  
in nome della Commissione**

(14 marzo 1990)

Il programma d'azione della Commissione concernente l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori <sup>(1)</sup> fa riferimento, nel capitolo dedicato alla libera circolazione, ad una proposta di strumento comunitario concernente l'inclusione della clausola sociale nei contratti pubblici.

La suddetta proposta può essere così commentata:

Nel quadro dell'azione comunitaria sui pubblici appalti, la direttiva 71/305/CEE <sup>(2)</sup> (direttiva sui lavori pubblici) e la direttiva 77/62/CEE <sup>(3)</sup> (direttiva relativa alle forniture) hanno fissato rigide norme per la verifica delle competenze degli offerenti sulla base delle loro capacità economi-

che, finanziarie o tecniche. La concorrenza leale e la promozione dell'efficacia sono obiettivi che devono essere conseguiti eliminando il fenomeno detto «dumping sociale» e garantendo la parità di trattamento dei lavoratori distaccati.

La direttiva 89/440/CEE <sup>(4)</sup> che modifica la direttiva relativa agli appalti di lavori pubblici, introduce una clausola di «trasparenza» con la quale l'amministrazione aggiudicatrice può fornire ai candidati le informazioni necessarie sulle condizioni di lavoro applicabili al lavoro previsto.

In base ad un'analisi dell'effettiva utilizzazione da parte delle imprese dell'apertura dei pubblici appalti e alla luce dei lavori in corso nel campo dei «settori esclusi», la Commissione potrebbe formulare una proposta volta ad includere una «clausola sociale» nei contratti pubblici.

<sup>(1)</sup> COM(89) 568 def.

<sup>(2)</sup> GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 13 del 16. 1. 1977, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 210 del 21. 7. 1989, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1193/89**

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1990)

(90/C 266/17)

**Oggetto:** Sistemi d'informazione e consultazione dei lavoratori

La Commissione ritiene validi e attuali i tre sistemi possibili per garantire i diritti d'informazione e consultazione dei lavoratori e cioè: la proposta Vredeling, la quinta direttiva e lo statuto della Società europea?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu  
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1990)

La Commissione fa notare all'onorevole parlamentare che le tre proposte da lui menzionate non sono le uniche misure disponibili per assicurare i diritti d'informazione e di consultazione dei lavoratori. Oltre a queste, esistono tre direttive comunitarie che prevedono delle procedure obbligatorie d'informazione e di consultazione.

Nel campo sociale, la direttiva del 17 febbraio 1975 <sup>(1)</sup> in materia di licenziamenti collettivi prevede una procedura di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori non appena il datore di lavoro abbia fornito loro tutte le informazioni atte a consentire loro di formulare proposte costruttive.

Del pari, la direttiva del 14 febbraio 1977 <sup>(\*)</sup>, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'impresе, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, prevede l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, precisando che la comunicazione di tali informazioni deve effettuarsi in tempo utile.

Infine, la direttiva del 12 giugno 1989 <sup>(\*)</sup>, relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, aggiunge all'obbligo dell'informazione e della consultazione, quello della partecipazione.

Peraltro, la comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori <sup>(\*)</sup> presenta due nuovi strumenti comunitari nel capitolo intitolato «informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori». Il primo fa riferimento alle procedure d'informazione, di consultazione e di partecipazione dei lavoratori d'impresе di dimensione europea e sarà l'oggetto di una proposta della Commissione al Consiglio, nel corso dell'anno. Il secondo concerne l'azionariato e la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui proposta dovrebbe essere presentata nel 1991.

Riguardo alle tre proposte <sup>(\*)</sup> di direttive menzionate dall'onorevole parlamentare, la Commissione non può che confermare la validità formale di queste proposte che sono tuttora sul tavolo del Consiglio.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> COM(89) 568 def.

<sup>(\*)</sup> COM(89) 268 def., COM(85) 295.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1194/89

dell'on. José Álvarez de Paz (S)  
alla Commissione delle Comunità europee

(9 gennaio 1990)

(90/C 266/18)

**Oggetto:** Priorità della Commissione per il 1990 e Carta sociale

Quali sono le priorità della Commissione nell'ambito del programma di sviluppo della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali per tutto il 1990?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(26 febbraio 1990)

Tra le iniziative previste nella comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione concernente l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori <sup>(\*)</sup>, le seguenti azioni figurano nel programma di lavoro della Commissione per il 1990, presentato al Parlamento nella sessione di gennaio 1990 <sup>(\*)</sup>:

1. *Mercato del lavoro*  
— Rapporto sull'occupazione in Europa
2. *Occupazione e retribuzione*  
— Direttiva sui contratti e rapporti di lavoro diversi da quelli a tempo pieno e a tempo indeterminato
3. *Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro*  
— Direttiva sulla ristrutturazione del tempo di lavoro  
— Direttiva concernente l'elaborazione di un formulario come elemento di prova dei contratti e rapporti di lavoro
4. *Libera circolazione*  
— Proposta di strumento comunitario sulle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori di un altro Stato membro che effettuano nel paese ospitante lavori nel quadro della libera prestazione di servizi, in particolare per conto di un'impresa di subappalto  
— Comunicazione della Commissione sulle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini della Comunità residenti nelle regioni frontaliere ed in particolare dei lavoratori frontalieri
5. *Informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori*  
— Strumento comunitario sulle procedure d'informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori di impresе di dimensione europea
6. *Parità di trattamento tra uomini e donne*  
— Terzo programma comunitario per la parità delle possibilità per le donne  
— Direttiva sulla protezione della donna incinta sul posto di lavoro
7. *Protezione della salute e della sicurezza nell'ambiente di lavoro*  
— Direttiva concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi  
— Direttiva concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per quanto concerne il lavoro sui cantieri temporanei e mobili  
— Direttiva concernente le prescrizioni minime applicabili al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nel settore industriale di prospezione e sfruttamento mediante trivellazione  
— Raccomandazione concernente l'adozione di un elenco europeo di malattie professionali  
— Direttiva concernente le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per quanto concerne la segnaletica sul luogo di lavoro  
— Direttiva che definisce un sistema d'informazione specifico per i lavoratori esposti a taluni agenti industriali pericolosi  
— Direttiva che modifica la direttiva 83/477/CEE per quanto riguarda la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione all'amianto durante il lavoro

— Varo di un progetto di agenzia in materia di sicurezza, igiene e salute

8. *Terza età*

— Iniziativa comunitaria a favore della terza età

9. *Persone handicappate*

— Direttiva relativa al varo di misure volte a promuovere il miglioramento delle condizioni in cui si spostano lavoratori a mobilità ridotta

(<sup>1</sup>) COM(899) 568 def.

(<sup>2</sup>) Dibattiti del Parlamento europeo n. 3-385 (gennaio 1990).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1230/89**

**degli on. Roberto Barzanti e Roberto Speciale (GUE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(12 gennaio 1990)

(90/C 266/19)

**Oggetto:** Esposizione internazionale specializzata — Genova 1992 «Cristoforo Colombo: la nave e il mare»

Considerando che a Genova, città natale di Cristoforo Colombo, e in tutta la Liguria si terranno nel 1992 numerose manifestazioni scientifiche e culturali commemorative per il V centenario della scoperta dell'America, tra cui l'Esposizione internazionale specializzata — Genova 1992 «Cristoforo Colombo: la nave e il mare», registrata dal Bureau international d'exposition;

considerando l'interrogazione alla Commissione n. 1716/88 (<sup>1</sup>) sull'opportunità che la Commissione stessa partecipi all'iniziativa con un proprio stand;

considerando l'interesse dimostrato dalla Commissione e i contatti da essa presi con l'ente organizzatore;

considerando la recente scoperta nel porto di Genova di moli medievali, che verranno valorizzati in vista dell'esposizione;

considerando che la progettazione dell'Expo è affidata ad un architetto di fama internazionale e che i lavori sono eseguiti da importanti aziende pubbliche e private italiane, si chiede:

Potrebbe la Commissione aggiornare il PE sulle decisioni che intende prendere anche alla luce dei recenti sviluppi, per quanto riguarda sia il sostegno finanziario che la sua partecipazione all'Esposizione citata?

(<sup>1</sup>) GU n. C 195 del 31. 7. 1989, pag. 31.

**Risposta data dal sig. Dondelinger**  
**in nome della Commissione**

(2 aprile 1990)

Attraverso la lettera del presidente Jacques Delors, la Commissione ha manifestato il suo grande interesse per questa manifestazione, precisando tuttavia che una risposta definitiva riguardo alla sua partecipazione verrà data quando l'autorità di bilancio avrà accordato gli stanziamenti necessari per questo progetto.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1243/89**

**dell'on. Thomas Megahy (S)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(12 gennaio 1990)

(90/C 266/20)

**Oggetto:** Germanio — smercio di questa sostanza tossica

Alla luce di riscontri medici che collegano definitivamente il sopravvento di blocco renale e altri esiti fatali o effetti debilitanti all'ingestione di germanio, intende la Commissione proporre il divieto dell'impiego del germanio, sostanza attualmente venduta liberamente in alcuni Stati membri e reclamizzata come toccasana con particolari effetti sul sistema immunitario?

**Risposta data dal sig. Bangemann**  
**in nome della Commissione**

(4 aprile 1990)

Conformemente alla normativa comunitaria in campo farmaceutico, qualsiasi sostanza o associazione di sostanze destinata a curare o prevenire una certa malattia costituisce un medicinale. Il prodotto può essere immesso sul mercato solo dietro rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità incaricate di valutarne la qualità, la sicurezza e l'efficacia.

Finora nessuno Stato membro ha autorizzato la commercializzazione del germanio come medicinale da somministrare oralmente. Solo nella Repubblica federale di Germania è permessa la somministrazione del germanio per via parenterale.

Allo stato attuale non esiste una normativa comunitaria che disciplini il germanio contenuto negli alimenti. Secondo le informazioni in nostro possesso, in alcuni Stati membri sono disponibili farmaci integrativi per alimenti contenenti germanio. La Commissione intende presentare in futuro proposte che forniscano un quadro normativo ai prodotti venduti come integratori di alimenti.

Occorre tuttavia notare che ai sensi della direttiva 79/112/CEE (<sup>1</sup>) del Consiglio concernente l'etichettatura

ra, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, l'etichettatura non deve attribuire loro proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana, né accennare a tali proprietà.

In questo caso, la presentazione o la vendita di prodotti alimentari contenenti germanio per prevenire, curare o guarire una malattia del sistema immunitario è da considerarsi illegale in tutta la Comunità.

(<sup>1</sup>) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1281/89

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee

(15 gennaio 1990)

(90/C 266/21)

**Oggetto:** Fiscalità delle imprese agricole francesi

La fiscalità è fonte di distorsioni della concorrenza per le imprese agricole francesi a tal punto che essa contribuisce ad annullare i vantaggi rappresentati dalla qualità del terreno, dal clima e dalle strutture agricole. Nel quadro di questa fiscalità, oltre al problema generale dell'IVA, un fattore determinante è quello rappresentato dall'imposta fondiaria.

Tale imposta fondiaria, che in taluni paesi (Gran Bretagna, Paesi Bassi) è pari a zero raggiunge i più elevati tassi in Francia.

Quali misure sono previste per ridurre l'effetto negativo dell'imposta fondiaria sull'agricoltura francese in rapporto a quelle degli altri paesi membri?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione**

(8 maggio 1990)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte da lei date alle seguenti interrogazioni scritte: n. 315/78 del sig. Scott-Hopkins (<sup>1</sup>), n. 23/79 del sig. Dewulf (<sup>2</sup>), n. 1718/79 del sig. Damseaux (<sup>3</sup>), n. 921/80 del sig. Hutton (<sup>4</sup>), n. 978/83 del sig. Davern (<sup>5</sup>), n. 976/85 del sig. McCartin (<sup>6</sup>), n. 2198/85 del sig. Mac Sharry (<sup>7</sup>).

Come risulta dalle risposte suddette, la Commissione ritiene che le differenze esistenti tra le imposte locali, quali le imposte fondiarie in vigore negli Stati membri, non

incidano sul funzionamento del mercato comune e che, di conseguenza, non si impongano misure di armonizzazione.

(<sup>1</sup>) GU n. C 188 del 7. 8. 1978, pag. 68.

(<sup>2</sup>) GU n. C 164 del 2. 7. 1979, pag. 5.

(<sup>3</sup>) GU n. C 126 del 27. 5. 1980, pag. 90.

(<sup>4</sup>) GU n. C 288 del 6. 11. 1980, pag. 13.

(<sup>5</sup>) GU n. C 361 del 31. 12. 1983, pag. 5.

(<sup>6</sup>) GU n. C 291 del 13. 11. 1985, pag. 11.

(<sup>7</sup>) GU n. C 78 del 7. 4. 1986, pag. 17.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1328/89

dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(22 gennaio 1990)

(90/C 266/22)

**Oggetto:** Finanziamento della diga di La Borie (Gard) in Francia

Rilevando che:

1. gli obiettivi e le modalità di realizzazione della diga di La Borie programmata a breve scadenza in Francia nel dipartimento del Gard non corrispondono più al progetto iniziale finanziato dalla Commissione delle Comunità europee col FESR,
2. il progetto non rispettava le prescrizioni della direttiva 85/337/CEE (<sup>1</sup>) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati,

non è opportuno sospendere l'assegnazione dei fondi previsti per tale operazione?

(<sup>1</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(22 marzo 1990)

Al fine di garantire la corretta realizzazione delle azioni finanziate dalla Comunità, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie a un regolare controllo di tali azioni.

Spetta quindi alle competenti autorità francesi informare la Commissione di qualsiasi progetto che non sia più conforme a quello iniziale.

Poiché nessuna informazione è prevenuta finora in merito alla diga di La Borie, la Commissione interrogherà al riguardo le autorità francesi.

Per quanto riguarda, invece il rispetto delle direttive comunitarie, la Commissione è informata, a seguito della denuncia di un'associazione locale, di talune modifiche che sarebbero state apportate alle modalità e alla conce-

zione dell'opera. La Commissione sta quindi procedendo a un riesame della conformità del progetto alle disposizioni della direttiva 85/337/CEE concernente le incidenze sull'ambiente.

Qualora l'esame del fascicolo dovesse confermare l'esistenza di una irregolarità, la Commissione può ridurre o annullare il proprio contributo.

Tuttavia, tale riduzione o annullamento potrà essere deciso soltanto dopo che il beneficiario avrà avuto la facoltà di presentare le sue osservazioni entro un termine fissato dalla Commissione.

Occorre infine precisare che, finora, nessun pagamento è stato effettuato per questo progetto e che, in attesa dei risultati del suddetto esame, il contributo comunitario è sospeso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 9/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(26 gennaio 1990)

(90/C 266/23)

**Oggetto:** Aeroporto internazionale di Nantes

Nell'ambito dello sviluppo delle regioni della fascia atlantica europea è la Commissione disposta a sostenere finanziariamente la costruzione di un aeroporto internazionale a Nantes?

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(15 marzo 1990)

A seguito della riforma dei Fondi strutturali la zona di Nantes può beneficiare unicamente delle misure previste dal programma comunitario a favore della riconversione delle zone di cantieri navali (RENAVAL), misure che non permettono tuttavia il cofinanziamento di infrastrutture dell'importanza di un aeroporto internazionale.

La Commissione sottolinea tuttavia l'attenzione che essa presta ai problemi delle regioni della sponda atlantica dell'Europa. Come da essa già indicato in risposta all'interrogazione scritta n. 719/89<sup>(1)</sup> nonché all'interrogazione orale H-569-89<sup>(2)</sup> dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha deciso, sulla base dell'articolo 10 del nuovo regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale<sup>(3)</sup>, di finanziare uno studio i cui obiettivi principali sono: analizzare le prospettive delle regioni della sponda atlantica europea, vagliare gli effetti del mercato interno su tali regioni e promuovere tra di esse forme di cooperazione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 97 del 17. 4. 1990.

<sup>(2)</sup> Resoconto in extenso della seduta del 17 gennaio 1990.

<sup>(3)</sup> GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 49/90

dell'on. Jaak Vandemuelebroucke (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/24)

**Oggetto:** Euroregione Zelanda, Fiandra orientale ed occidentale

Le province di Zelanda, Fiandra occidentale e Fiandra orientale hanno emesso recentemente dichiarazioni di intenti con l'obiettivo di pervenire ad una maggiore cooperazione economica, culturale e sociale.

Lo scopo ultimo è quello di avere riconosciuto dalla CE lo status di «Euroregione sovvenzionata».

In che misura ritiene la Commissione europea che questo progetto possa essere realizzato ed esistono effettivamente fondi per sovvenzionarlo?

Qual è stato inoltre il seguito della dichiarazione di intenti Fiandra occidentale/Nord-Pas de Calais di qualche tempo fa?

Può essa divenire una grande Euroregione?

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(22 marzo 1990)

Nel quadro delle azioni a favore della cooperazione transfrontaliera, nel 1989 sono stati impegnati 2 milioni di ecu per la linea di bilancio 5490, al fine di cofinanziare studi finalizzati alla preparazione di programmi transfrontalieri o di progetti pilota. Uno di questi studi, per il quale è stato impegnato un importo di 46 500 ecu, riguarda le regioni Zelanda—Fiandre.

Le misure a carattere transfrontaliero, che di norma devono essere presentate alla Commissione congiuntamente dalle autorità nazionali e regionali designate, competenti in materia, possono essere esaminate alla luce delle varie disposizioni del regolamento FESR, in particolare quelle dell'articolo 10, nonché di quelle che saranno previste da una misura comunitaria intesa a favorire la cooperazione transfrontaliera nelle regioni assistite dal FESR, il cui progetto di massima è stato approvato il 22 novembre 1989.

Le iniziative di formazione transnazionali sono state oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione nel quadro degli orientamenti dell'FSE relativi agli obiettivi 3 e 4. Spetta ora alle competenti autorità nazionali e regionali decidere se tali iniziative possono essere incluse nei programmi operativi per gli obiettivi 3 e 4.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 55/90****dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 febbraio 1990)**(90/C 266/25)*

**Oggetto:** «Programma farmaci essenziali» dell'OMS ed esportazione di farmaci dalla Comunità

Sotto la precedente presidenza, l'Organizzazione mondiale della sanità ha prestato grande attenzione al programma farmaci essenziali, un'azione intesa a mettere a disposizione dei paesi più poveri i medicinali più necessari. Ciò ha evidenziato che una lista di 350 medicinali diversi sono sufficienti, a fronte dei 40 000 forniti nella RFG e negli USA. Dietro pressioni dell'industria farmaceutica il nuovo direttore generale ha iniziato a smantellare questo programma.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per far sì che l'esportazione di farmaci dalla Comunità verso i paesi del terzo mondo continui ad ispirarsi alle originarie linee direttrici del programma farmaci essenziali, prevenendo le pratiche di dumping deleterie e nocive alla salute, messe in atto dall'industria farmaceutica comunitaria nei paesi del terzo mondo?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

*(23 maggio 1990)*

La Commissione non è d'accordo con l'analisi fatta dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la politica dei farmaci essenziali dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), passata o presente. È opportuno ricordare che questa politica mira a concentrare le scarse risorse di bilancio dei paesi in via di sviluppo su un elenco limitato di farmaci prioritari che tuttavia non permettono di far fronte alla totalità delle esigenze della sanità pubblica. In particolare l'OMS non ha mai ritenuto che questo elenco limitativo, da adottare in un contesto regionale sulla base delle raccomandazioni nell'organizzazione, possa soddisfare alle esigenze dei paesi industrializzati.

Il Parlamento europeo ha dibattuto tali questioni ed ha esaminato nell'aprile 1989 le proposte della Commissione volte ad estendere talune direttive farmaceutiche ai medicinali oggetto di tali direttive.

D'accordo con il Parlamento, il Consiglio ha adottato, il 3 maggio 1989, la direttiva 89/341/CEE <sup>(1)</sup> volta a fornire ai paesi terzi tutte le garanzie necessarie per quanto riguarda la qualità e le modalità di utilizzazione dei farmaci fabbricati nella Comunità. Questa direttiva entrerà in vigore entro e non oltre il 1° gennaio 1992.

In particolare, l'autorizzazione di fabbricazione, le norme relative alle buone pratiche di fabbricazione e le ispezioni

sono estese ai medicinali destinati all'esportazione. Gli Stati membri saranno tenuti ad applicare il sistema OMS di certificazione della qualità e ad informare l'OMS circa qualsiasi eventuale ritiro dal mercato effettuato per ragioni di sanità pubblica.

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 25. 5. 1989, pag. 11.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 58/90****dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 febbraio 1990)**(90/C 266/26)*

**Oggetto:** Aiuti ai monumenti e ai paesaggi

Può la Commissione far sapere quali progetti belgi hanno usufruito di aiuti ai monumenti e ai paesaggi dall'11 gennaio 1985 ad oggi?

Può essa fornire di volta in volta una breve descrizione del progetto ed indicare il volume degli aiuti erogati (anche per progetto)?

**Risposta data dal sig. Dondelinger  
in nome della Commissione**

*(3 aprile 1990)*

Dal 1984, la Commissione organizza un'azione a favore della salvaguardia del patrimonio architettonico.

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento l'elenco dei monumenti belgi oggetto di tali aiuti, nonché una breve descrizione dei lavori e il relativo importo degli stanziamenti concessi.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 60/90****dell'on. Jaak Vandemeulebroucke (ARC)****alla Commissione delle Comunità europee***(2 febbraio 1990)**(90/C 266/27)*

**Oggetto:** Sostegno comunitario a programmi educativi per adulti

Mi risulta che siano previste sovvenzioni per incontri di studio di operatori del settore dei programmi educativi per adulti; tali incontri si svolgono in vari paesi europei nell'ambito delle rispettive categorie professionali.

Può la Commissione fornire un panorama dei contributi erogati a tal fine dal 1985 ad oggi, nonché segnalare tali incontri di studio?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(10 aprile 1990)

Le sovvenzioni a cui allude l'onorevole parlamentare esistono effettivamente. Nel 1981 è stata stabilita una linea di credito (articolo 634) per promuovere la cooperazione nel settore dell'istruzione permanente degli adulti, con la conseguente creazione di centri residenziali di formazione.

Una grande varietà di argomenti attinenti a questo settore sono stati trattati nei seminari sovvenzionati fin dal 1982. La Commissione intende rivolgere direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo l'elenco dei seminari sostenuti a partire dal 1985.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 64/90**

dell'on. Michael Welsh (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/28)

*Oggetto:* Tassa di soggiorno tedesca a carico di turisti

Di fronte alle vive proteste mosse dalla Civic Society di Lytham St. Annes, paese gemellato con Werne (Repubblica federale di Germania), per la tassa di soggiorno forfettaria imposta ad ogni pullman di turisti in visita alla città gemella, si vuol sapere dalla Commissione:

1. se è ammissibile una simile tassa proprio ora che si sta promuovendo l'idea di un'Europa dei cittadini;
2. quali colloqui ha essa avuto con le autorità tedesche in merito a questa tassa;
3. quali proposte intende avanzare per abolire la tassa nell'ambito del programma per il 1992; e
4. quando pensa saranno approvate dette proposte.

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione**

(29 marzo 1990)

L'onorevole parlamentare si riferisce probabilmente alla riscossione forfettaria dell'IVA effettuata dalle autorità tedesche sulle prestazioni di servizi di trasporto di persone, fornite nella Repubblica federale di Germania da un soggetto fiscale di un altro Stato membro.

In questo contesto la Commissione prega l'onorevole parlamentare di consultare la risposta data all'interrogazione scritta n. 1140/89 dell'onorevole Harrison (<sup>1</sup>).

(<sup>1</sup>) GU n. C 125 del 21. 5. 1990, pag. 39.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 66/90**

dell'on. Frédéric Rosmini (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/29)

*Oggetto:* Introduzione da parte della Repubblica federale di una tassa di circolazione sugli autocarri di peso complessivo superiore a 18 t

Il governo tedesco intende introdurre la tassa citata per tutti gli autocarri circolanti nella Repubblica federale, a partire dal 1° maggio 1990.

Per gli autotrasportatori tedeschi, tuttavia, sarebbe previsto il rimborso della tassa da parte dei Länder.

Nel giugno 1989 la Commissione ha espresso parere negativo su questo progetto. Sembra però che le autorità della Repubblica federale intendano comunque realizzarlo.

Può la Commissione comunicare se intende intervenire rapidamente, in particolare nell'ambito delle disposizioni degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, al fine di impedire l'introduzione di tale tassa che si può assimilare a un aiuto indiretto agli autotrasportatori tedeschi?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(23 agosto 1990)

La Commissione si prega di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione orale H-566/90 posta dall'on. de Donnea nell'ora delle interrogazioni della sessione di maggio 1990 (<sup>1</sup>) del Parlamento europeo.

(<sup>1</sup>) Discussioni del Parlamento europeo n. 3-390 (maggio 1990).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 83/90**

dell'on. Dorothee Piermont (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/30)

*Oggetto:* Distribuzione di una carta geografica europea nell'ambito del traffico aereo internazionale in cui figurano i confini del Deutsches Reich nel 1937/1939

1. La Commissione delle Comunità europee è a conoscenza che talune compagnie di voli charter di Berlino

(Ovest), come la Berliner Flug Ring (BFR) GmbH & Co KG, nel quadro del traffico aereo internazionale e in cooperazione con la compagnia aerea franco-tedesca Euroberlin SA distribuiscono ai loro clienti una carta geografica europea in cui sono tracciati non più i confini dei due Stati tedeschi, bensì quelli della Germania negli anni 1937 e 1939, e le rivendicazioni di questa Germania sulla Prussia orientale sono evidenziate dalle diciture «sotto l'amministrazione polacca» e «sotto l'amministrazione sovietica», mentre con la scritta trasversale «Germania» vengono indicati come territorio tedesco anche i territori polacchi del cosiddetto «corridoio» dei tempi del nazionalsocialismo, che nel 1939 furono annessi alla «Grande Germania» di Hitler dopo l'invasione della Polonia?

2. Quali passi intende muovere la Commissione per porre fine in modo rapido ed efficace alla distribuzione di questa discutibile carta geografica europea di cui è manifesto il carattere revanchista, antipacifista e contrario all'idea della comprensione tra i popoli?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(21 febbraio 1990)

1. La Commissione ha preso nota della risoluzione adottata dal Parlamento europeo nel dicembre 1989, riguardante la situazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

2. La risoluzione di cui sopra è rivolta al governo della Repubblica federale di Germania. Dal canto suo, la Commissione non dispone di alcun mezzo che le consenta di intervenire nella questione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 86/90**

dell'on. Mihail Papayannakis (GUE)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/31)

**Oggetto:** Prelievo di corresponsabilità per la soia

L'alto prelievo di corresponsabilità per la soia (20 dracme al chilo) deciso quest'anno colpisce in particolare i piccoli coltivatori greci, come pure coloro che per la prima volta si cimentano nella coltivazione di tale pianta.

Può la Commissione dire se, per venire incontro alle difficoltà create ai piccoli coltivatori greci, intende procedere, anche nel caso della soia, all'esenzione dal prelievo di corresponsabilità anche dei piccoli coltivatori che non producano più di 20 t l'anno?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry  
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

La legislazione di stabilizzazione applicata alla soia non comprende un prelievo di corresponsabilità. In base a tale legislazione, i prezzi di sostegno istituzionali sono diminuiti di un determinato tasso in funzione delle stime del raccolto. Dato che il regime di sostegno del mercato funziona in virtù del pagamento di un aiuto inteso a colmare la differenza tra i prezzi comunitari ed il prezzo del mercato mondiale, non è possibile garantire con l'attuale sistema un prezzo per tonnellata a seconda delle varie categorie di produttori.

Tuttavia, la Commissione ha proposto, nell'ambito delle proposte in materia di prezzi e misure connesse per il 1990-1991, un regime di aiuti diretti ai piccoli produttori di certe derrate, tra cui i produttori di soia.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 92/90**

dell'on. Marco Taradash (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(2 febbraio 1990)

(90/C 266/32)

**Oggetto:** Scuola europea

A seguito delle decisioni in materia di bilancio della Scuola europea di Mol (Belgio) che prevedono aumenti delle rette del 350% in 5 anni per gli studenti definiti «non di diritto» ovvero per coloro i cui genitori non sono né funzionari della Comunità né insegnanti nella stessa scuola; non crede la Commissione che:

1. in particolare per questa scuola che lo statuto delle scuole europee definisce istituto pubblico e che si trova in territorio belga, ove vige il diritto alla gratuità dell'insegnamento scolastico pubblico fino all'età di 18 anni sia illegittimo richiedere delle tasse di iscrizione (minerval) che potranno arrivare nel 1993 a 43 030 franchi belgi;
2. e che il Consiglio superiore formato dai ministri della cultura degli Stati membri abbia il dovere di intervenire affinché sia fornita a tutti indistintamente la reale possibilità di frequentare la Scuola europea allo scopo innanzitutto di favorire il processo di integrazione fra cittadini europei?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(16 marzo 1990)

1. Le Scuole europee sono, per le loro modalità di finanziamento e di assunzione, degli istituti pubblici di-

versi dalle scuole pubbliche, normali degli Stati membri. Esse sono state create con un accordo intergovernativo, ed il loro statuto è stato adottato dagli Stati membri.

Tale statuto prevede espressamente che il bilancio è alimentato, tra l'altro, dalle «tasse scolastiche poste a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore». Il «minerval» cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è fissato dal Consiglio superiore, e pertanto non può essere considerato illegale. Esso rappresenta solo una parte delle spese reali e corrisponde quantitativamente alle tasse scolastiche corrisposte in scuole analoghe.

2. Lo statuto delle Scuole europee non consente di aprirle a tutti gli alunni, come auspica l'onorevole parlamentare. Tuttavia, la Commissione ha presentato recentemente al Consiglio dei ministri e al Consiglio superiore una comunicazione nella quale propone una migliore utilizzazione dell'esperienza didattica delle scuole europee da parte delle altre scuole degli Stati membri, per aiutarle ad affrontare più adeguatamente le sfide pedagogiche poste dalla costruzione europea.

La Commissione ritiene che l'integrazione dei giovani europei dovrebbe essere favorita innanzitutto con l'introduzione della dimensione europea in tutti i sistemi scolastici degli Stati membri, come indica d'altro canto la risoluzione adottata dal Consiglio e dai ministri della pubblica istruzione riuniti in seno al Consiglio del 24 maggio 1988:

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 123/90

dell'on. Marc Galle (S)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(8 febbraio 1990)  
(90/C 266/33)

**Oggetto:** Uso del tesserino della cassa malattia nella Comunità europea

Finora gli assicurati della Previdenza sociale devono munirsi, prima di ogni soggiorno in un altro Stato membro, del cosiddetto formulario «E 111». Quando elaborerà la Commissione europea «una regolamentazione» in base alla quale i cittadini degli Stati membri della Comunità europea possano, su esibizione del tesserino della Previdenza sociale nazionale, essere ricoverati in un ospedale oppure ottenere il rimborso delle spese per l'assistenza medica in un altro paese comunitario?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
a nome della Commissione**

(20 marzo 1990)

A seguito della domanda del Consiglio del 29 settembre 1989, la Commissione sta attualmente esaminando, nel

quadro degli stanziamenti attribuiti per il 1990, le possibilità di far procedere ad uno studio sulle modalità di riconoscimento da parte di ciascuno Stato membro dei tesserini della previdenza sociale nazionale rilasciati dagli altri Stati membri.

La Commissione informerà tempestivamente il Parlamento dei risultati di detto studio.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 139/90

dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(8 febbraio 1990)  
(90/C 266/34)

**Oggetto:** Il carbone e l'effetto serra

Il comitato di studio dei produttori di carbone dell'Europa occidentale ha pubblicato lo scorso giugno un'interessante relazione intitolata «il carbone europeo e l'effetto serra» in cui fornisce dati e interpretazioni su un argomento di tanta importanza per la politica energetica, così come per la politica ambientale in generale e, in particolare, per la politica della Comunità europea.

A tale riguardo, rivolgo le seguenti domande:

I servizi competenti della Commissione sono d'accordo sulle conclusioni, i calcoli e il contenuto generale di tale relazione?

Può la Commissione farsi carico delle ricerche raccomandate da tale comitato di ricerca o quanto meno favorirle con aiuti?

La Commissione è d'accordo con la tesi ribadita nel documento che i paesi in via di sviluppo saranno in futuro i maggiori produttori dei gas che originano l'effetto serra?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

La Commissione ha esaminato con interesse la relazione intitolata «il carbone europeo e l'effetto serra» preparata dal comitato di studio dei produttori di carbone dell'Europa occidentale (CEPCEO).

Constatata la natura di tale relazione e dell'organizzazione che l'ha preparata, la Commissione non ritiene doverne approvare le conclusioni, i calcoli e il contenuto generale.

La posizione della Commissione sui problemi dell'effetto serra è illustrata in una comunicazione della Commissione al Consiglio <sup>(1)</sup> cui la Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento.

Il Consiglio ha inoltre adottato il 21 giugno 1989 una risoluzione sull'effetto serra <sup>(1)</sup> che stabilisce gli orientamenti comunitari in materia.

L'8 febbraio 1990, la Commissione ha anche adottato una comunicazione concernente l'energia e l'ambiente <sup>(2)</sup> che identifica le azioni di politica energetica atte a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas che provocano l'effetto serra.

Per quanto riguarda le ricerche proposte dal CEPCEO, pur riconoscendo l'interesse teorico delle tecnologie atte a separare e confinare il CO<sub>2</sub> nei gas di combustione delle centrali a carbone, date le grandi difficoltà che presenta questa tecnica, la Commissione è del parere che attualmente si dovrebbe dare la priorità alle tecniche che consentono di limitare l'impiego di combustibili fossili, migliorando l'efficacia energetica e attraverso lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e di tecnologie energetiche alternative.

<sup>(1)</sup> COM(88) 656 def.

<sup>(2)</sup> GU n. C 183 del 20. 7. 1989.

<sup>(3)</sup> COM(89) 369 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/90

degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 266/35)

**Oggetto:** Sostanze pericolose

Nella risposta all'interrogazione scritta n. 885/89 <sup>(1)</sup> si è rilevato che la Commissione non dispone di elenchi degli impianti per quanto concerne lo smaltimento di sostanze pericolose.

Quali disposizioni intende adottare la Commissione per rimediare a tale carenza?

<sup>(1)</sup> GU n. C 139 del 7. 6. 1990, pag. 11.

Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione

(7 marzo 1990)

La direttiva 76/464/CEE <sup>(1)</sup> concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità prevede effettivamente all'articolo 11 un inventario degli scarichi contenenti sostanze dell'elenco I.

Ai sensi della direttiva, esistono attualmente 13 sostanze dell'elenco I contemplate dalle direttive di applicazione della direttiva 76/464/CEE riprese in allegato.

In conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di fornirle informazioni relative alle autorizzazioni di scarico e ai risultati dell'inventario previsto all'articolo 11 per le 13 sostanze di cui sopra.

Su questa base e una volta in possesso di tutte le informazioni richieste, la Commissione potrà trasmettere al Consiglio una valutazione comparativa dello stato di applicazione di ciascuna delle direttive specifiche.

La Commissione non è tuttavia in grado di fornire una lista con i nominativi delle industrie che scaricano sostanze pericolose per le seguenti ragioni:

1. Gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere gli inventari senza citare esplicitamente i nomi delle industrie, che possono essere contraddistinte da un semplice numero.
2. La Commissione è comunque vincolata dalle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo 13 che le vietano di diffondere le informazioni coperte dal segreto professionale.

Questa situazione potrebbe in futuro evolvere se il Consiglio adoterà la proposta di direttiva riguardante la libertà dell'informazione in materia di ambiente <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 129 del 18. 5. 1976, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU n. C 335 del 30. 12. 1988, pag. 5.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 156/90

dell'on. Anthony Simpson (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 266/36)

**Oggetto:** Presenza di salmonelle nel pollame e nelle uova

Quali iniziative ha preso o intende prendere la Commissione per introdurre misure di protezione nella Comunità volte ad impedire le infezioni provocate nell'uomo dalle salmonelle presenti nel pollame e nelle uova?

Risposta data dal sig. Mac Sharry  
in nome della Commissione

(14 marzo 1990)

Il Consiglio ha già adottato, su proposta della Commissione, la direttiva 89/437/CEE, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti <sup>(1)</sup>.

Detta direttiva reca norme igienico-sanitarie particolareggiate per la produzione ed il controllo degli ovoprodotti destinati all'immediato consumo umano o alla preparazione di altri alimenti.

In allegato sono specificati, in particolare, i criteri microbiologici, tra cui la salmonella.

La Commissione ha inoltre trasmesso al Consiglio, il 30 ottobre 1989, una proposta di regolamento che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali (\*).

Questa proposta è intesa a disciplinare la produzione di mangimi in modo da evitare la presenza di agenti patogeni e la conseguente infezione degli animali che si nutrono di tali alimenti.

Il prossimo passo sarà costituito dalla presentazione, nel giugno 1990, di una proposta di regolamento del Consiglio concernente i controlli per la prevenzione di talune zoonosi e della presenza di agenti zoonotici negli animali e nei prodotti di origine animale, onde evitare le infezioni e le intossicazioni veicolate dagli alimenti.

La proposta in oggetto intende istituire:

1. un sistema di notifica di talune zoonosi nell'uomo e negli animali;
2. un'indagine volta ad accertare la presenza di taluni agenti zoonotici negli Stati membri;
3. un quadro giuridico per l'adozione di particolari misure comunitarie;
4. un piano di eradicazione delle salmonelle presenti nel pollame, che spesso sono all'origine di infezioni trasmissibili all'uomo. Il piano sarà avviato inizialmente presso gli animali riproduttori e successivamente esteso agli allevamenti commerciali.

La Commissione ha già proposto al Consiglio, il 25 gennaio 1990, le misure finanziarie per la partecipazione della Comunità a simili azioni (\*\*).

Secondo il comitato scientifico per l'alimentazione umana (\*), il problema della salmonella nel pollame può essere attenuato mediante l'irradiazione delle carni di pollame e dei magimi.

Nella proposta modificata in materia d'irradiazione degli alimenti (\*), la Commissione ha pertanto proposto di includere le carni di pollame disossate nell'elenco degli alimenti che possono essere trattati con radiazioni ionizzanti.

(\*) GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

(\*\*) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 76.

(\*) COM(89) 666 def.

(\*) Relazione EUR 10840, marzo 1986.

(\*) COM(89) 576.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 166/90

dell'on. Birgit Biørnig (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(8 febbraio 1990)

(90/C 266/37)

**Oggetto:** Importazione di animali trattati con l'ormone BST

La Commissione è al corrente del fatto che nella Comunità vengono importati animali trattati con l'ormone BST? Se sì, di che ordine di grandezza sono tali importazioni?

**Risposta data dal sig. Mac Sharry  
in nome della Commissione**

(10 aprile 1990)

Per quanto è noto alla Commissione, non viene importato nella Comunità alcun animale che sia stato trattato con l'ormone BST.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 196/90

dell'on. James Ford (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/38)

**Oggetto:** Relazione 1982 del comitato scientifico CEE dell'alimentazione umana

Nella sua relazione 1982 l'SCF ha indicato che la percentuale della popolazione colpita da patologie causate dagli additivi alimentari si aggira fra lo 0,03 e lo 0,15%.

Può tale percentuale essere tradotta in cifre precise per ciascuno Stato membro ai livelli attuali di popolazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(15 marzo 1990)

La relazione per il 1982 del Comitato scientifico dell'alimentazione cui fa riferimento l'onorevole parlamentare tratta della sensibilità di singoli individui sia ai componenti alimentari che agli additivi alimentari. È importante notare che il comitato ha dichiarato che «... è stato stabilito che diversi additivi alimentari possono causare sintomi di intolleranza in individui sensibili i quali possono costituire circa lo 0,3%-0,15% della popolazione...» (\*).

Le cifre citate si riferiscono alla percentuale di individui ricettivi tra la popolazione e sono una stima che si riferisce sia alla Comunità che ai singoli Stati membri.

Queste cifre sono comunque tratte da studi che non sono stati ancora effettuati in tutti gli Stati membri e le stime variano considerevolmente da indagine a indagine, il che spiega la differenza relativamente grande tra la stima più bassa e quella più alta. Nell'utilizzare questi dati non va inoltre dimenticato che rispetto alla totalità delle reazioni negative indotte dagli alimenti l'allergia e l'intolleranza a normali ingredienti alimentari costituiscono un fenomeno assai più importante che non gli additivi.

Tuttavia, intervenendo sulla base del parere di questa relazione, la Commissione ha sempre assunto un atteggiamento molto prudente per quanto riguarda l'uso di additivi alimentari, assoggettando, prima di formulare le sue proposte il criterio delle «esigenze tecnologiche» all'esame più accurato possibile.

Le stime relative all'intolleranza agli alimenti fornite da questa relazione non possono pertanto essere utilizzate per calcolare il numero di individui che presentano sintomi di intolleranza agli additivi alimentari.

(<sup>1</sup>) Relazione del comitato scientifico per l'alimentazione, dodicesima serie, pag. 11.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 211/90

dell'on. Jessica Larive (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/39)

**Oggetto:** Discarica nel comune di Weeze-Wemb (interrogazione complementare)

Facendo riferimento alla mia precedente interrogazione n. 731/88 (<sup>1</sup>) sullo stesso argomento e viste le azioni attualmente promosse da una sessantina di comuni olandesi che dipendono per il loro approvvigionamento di acqua potabile dalla Mosa e che sono chiaramente molto preoccupati dai progetti tedeschi relativi alla creazione di una discarica nelle vicinanze del comune in questione, si chiede alla Commissione di rispondere ai seguenti quesiti:

1. Ha la Repubblica federale pienamente trasposto nel frattempo le direttive 85/337/CEE (<sup>2</sup>) e 80/68/CEE (<sup>3</sup>) nella legislazione nazionale? In caso di risposta negativa, a quale stadio si trova l'esame del ricorso presentato dalla Commissione alla Corte di giustizia di Lussemburgo?

2. Quali iniziative sono state adottate dalle autorità tedesche per associare il comune di Bergen e altre istanze olandesi interessate al processo decisionale relativo alla creazione di questa discarica?
3. È stata nel frattempo compiuta una valutazione dell'impatto ambientale? In caso affermativo, quali ne sono i risultati? In caso negativo, per quali motivi le autorità tedesche non l'hanno effettuata?

(<sup>1</sup>) GU n. C 103 del 24. 4. 1989, pag. 23.

(<sup>2</sup>) GU n. L 175 del 5. 7. 1985, pag. 40.

(<sup>3</sup>) GU n. L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43.

#### Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(26 marzo 1990)

1. Riguardo la direttiva 85/337/CEE, la Repubblica federale di Germania sta per adottare disposizioni di diritto nazionale onde conformarsi a tale direttiva. Una volta che le saranno trasmesse tali disposizioni, la Commissione le esaminerà per decidere se sospendere la procedura d'infrazione avviata ai sensi dell'articolo 169 del trattato CEE.

Per quanto concerne la direttiva 80/68/CEE, la Commissione ha adito la Corte di Giustizia in quanto ritiene che la normativa tedesca non sia pienamente conforme a quanto disposto dalla direttiva. La Corte non si è pronunciata in proposito.

2. Il governo della Renania-Vestfalia si è impegnato a consultare le autorità olandesi di Bergen una volta valutato l'impatto ambientale della discarica. Allo stato attuale, la Commissione non ha ragione di credere che l'impegno preso non sarà onorato.

3. Secondo le informazioni in possesso della Commissione, non si è ancora proceduto a valutare l'impatto ambientale, essendo ancora in corso i lavori preparatori.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 224/90

di Sir Jack Stewart-Clark (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/40)

**Oggetto:** Etichettatura dei prodotti medicinali

Potrebbe la Commissione far sapere quale azione è in corso per far sì che su etichette ed istruzioni per l'uso dei medicinali siano riportati tutti gli ingredienti e gli eventuali additivi?

Potrebbe inoltre comunicare qual è la posizione dei principali paesi della Comunità europea a tale riguardo?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

La Commissione ha recentemente trasmesso al Consiglio una proposta di direttiva concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano <sup>(1)</sup>. Tale proposta prevede che sull'etichettatura dei medicinali per uso umano figurino le seguenti indicazioni:

- denominazione del medicinale che deve incorporare la denominazione comune od essere seguita da essa se il medicinale contiene soltanto un unico principio attivo;
- la composizione qualitativa e quantitativa in principi attivi per unità di somministrazione oppure, secondo la forma di somministrazione per un dato volume o peso, utilizzando le denominazioni comuni;
- la forma farmaceutica ed il contenuto in peso, fornita in volume o in unità di somministrazione;
- l'elenco degli eccipienti.

Questo aspetto è attualmente disciplinato dall'articolo 4 della direttiva 65/65/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> che prevede l'indicazione obbligatoria della composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti del medicinale ma non degli eccipienti.

<sup>(1)</sup> COM(89) 607 def.

<sup>(2)</sup> GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 226/90**

**dell'on. Gérard Monnier-Besombes (V)  
alla Commissione delle Comunità europee**

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/41)

**Oggetto:** Allevamento di coccodrilli in Francia (Hagetmau — Lande)

Secondo le dichiarazioni pubbliche del sindaco di Hagetmau (Lande), la Comunità avrebbe finanziato uno studio di fattibilità per l'impianto di un allevamento intensivo di alligatori (*Alligator mississippiensis*) in tale comune. Secondo il sindaco, gli esperti della Comunità avrebbero fornito parere favorevole.

Può la Commissione confermare tali dichiarazioni e, qualora siano esatte, fornire gli elementi tecnici (produttività, numero di esemplari per sesso raccomandato, fecondità, curve di crescita previste, caratteristiche di confinamento, ecc.) che hanno indotto ad esprimere parere positivo?

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(19 marzo 1990)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che, nel quadro del sottoprogramma «Turismo» del programma integrato mediterraneo per la regione Aquitania, le autorità francesi hanno commissionato uno studio di fattibilità per l'impianto di un allevamento intensivo di alligatori nel comune di Hagetmau.

Va peraltro precisato che le risultanze di tale studio non sono state comunicate alla Commissione, i cui servizi non hanno quindi emesso alcun parere in merito. Del resto, le autorità francesi non hanno a tutt'oggi manifestato l'intenzione di avvalersi dei contributi comunitari iscritti nella seconda fase del PIM per la realizzazione del progetto preso in considerazione dallo studio di fattibilità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 228/90**

**dell'on. Gerardo Fernández Albor (PPE)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/42)

**Oggetto:** Per un sistema di prezzi fissi nel settore del libro

La III Conferenza europea del libro, tenutasi nella città spagnola di Valenza, ha concluso i suoi lavori riconoscendo la necessità per la Comunità europea di stabilire un sistema di prezzi fissi nel settore del libro.

Una delle conclusioni cui è quindi giunta la suddetta Conferenza, è che occorre mettere a punto dei sistemi di fissazione dei prezzi che permettano al lettore l'acquisto a condizioni più vantaggiose di una maggiore varietà di libri.

Vuol far sapere la Commissione qual è il suo punto di vista in merito e in che misura ritiene possibile soddisfare le richieste della III Conferenza europea del libro per un sistema di prezzi fissi in questo settore?

**Risposta data dal sig. Dondelinger  
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

L'onorevole parlamentare è invitato a riferirsi alla comunicazione della Commissione al Consiglio concernente «Il libro e la lettura: due grandi sfide culturali per l'Europa» <sup>(1)</sup>, nella quale la Commissione ha dichiarato di continuare a mantenere la sua posizione sull'opportunità di fare proposte per stabilire un sistema comunitario di prezzi fissi nel settore del libro.

<sup>(1)</sup> COM(89) 258 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 240/90**  
**degli on. Alexander Langer, Solange Fernex, Maria Santos**  
**e Karl Partsch (V)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(14 febbraio 1990)

(90/C 266/43)

**Oggetto:** Pericoli per i cittadini comunitari causati dall'interazione di fattori militari, chimici e atomici

La collisione di due cacciabombardieri F 16 dell'aviazione americana, avvenuta il 18 dicembre 1989 durante un combattimento aereo simulato sulla regione ad alta concentrazione urbana di Ludwigshafen/Frankenthal (Repubblica federale di Germania), ha comportato gravi pericoli per alcune zone residenziali nelle vicinanze di Maxdorf e Oggersheim (luogo di origine del cancelliere Kohl), per gli impianti dell'industria BASF di Ludwigshafen e per la centrale nucleare di Biblis; è solo per un caso fortunato che non si è verificata una catastrofe di enorme portata.

Che cosa intende fare la Commissione per porre fine a tali assurdità e per fare in modo che l'interazione tanto pericolosa di fattori militari, chimici ed atomici non metta più a repentaglio l'integrità fisica dei cittadini comunitari?

**Risposta data dal sig. Delors**  
**in nome della Commissione**

(21 maggio 1990)

Come ha già avuto modo di sottolineare varie volte, la Commissione non ritiene che esistano competenze comunitarie per regolamentare i voli degli aerei militari<sup>(1)</sup>.

L'azione delle Comunità nel settore della protezione civile «classica» è definita dalle risoluzioni del Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 25 giugno 1987<sup>(2)</sup> e del 13 febbraio 1989<sup>(3)</sup>.

(1) GU n. C 97 del 17. 4. 1990.

(2) GU n. C 176 del 4. 7. 1987.

(3) GU n. C 44 del 23. 2. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 263/90**

**dell'on. Yvan Blot (DR)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(19 febbraio 1990)

(90/C 266/44)

**Oggetto:** Introduzione del principio di sussidiarietà nelle istituzioni europee all'atto della realizzazione dell'Unione economica e monetaria

1. Dato che la prima lettura del bilancio ha messo ancora una volta in luce l'intreccio delle competenze tra la

Comunità e gli Stati membri, non è forse necessario chiarire, nell'ambito della realizzazione dell'Unione economica e monetaria, le varie competenze?

2. Inoltre, non è opportuno elaborare uno studio sulla ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri da sottoporre eventualmente alla prevista Conferenza intergovernativa sull'Unione economica e monetaria, al fine di preparare una revisione dei trattati che preveda esplicitamente l'introduzione del principio di sussidiarietà nelle relazioni tra la Comunità e gli Stati membri?

3. Non è infine necessario prevedere, in occasione della prossima conferenza intergovernativa, sull'unione economica e monetaria, il conferimento alla Corte di giustizia di certe competenze che le consentano di dirimere le controversie che potrebbero insorgere in seguito all'applicazione effettiva del principio di sussidiarietà nell'ambito di una nuova ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Delors**  
**in nome della Commissione**

(17 aprile 1990)

Il principio di sussidiarietà può dare degli orientamenti molto importanti per la delimitazione delle competenze della Comunità rispetto a quelle degli Stati membri, come la Commissione ha ripetutamente sottolineato. Le implicazioni concrete di questo principio sono attualmente allo studio della Commissione.

A tale stadio, la Commissione ritiene che la messa in atto degli orientamenti da dedurre dal principio di sussidiarietà per quanto riguarda le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri sia piuttosto di competenza di una seconda conferenza intergovernativa sulla revisione dell'insieme dei trattati o almeno di una riflessione parallela alla riflessione sull'UEM propriamente detta. Anche la creazione dell'unione economica e monetaria deve tener conto di questo principio per la delimitazione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri in campo economico e monetario. In tale ottica, nella riunione tenuta a Madrid nel giugno 1989, il Consiglio europeo ha ritenuto che la realizzazione dell'unione economica e monetaria dovrà tener conto del parallelismo tra gli aspetti economici e monetari, rispettare i principi di sussidiarietà e rispondere alla diversità delle situazioni specifiche<sup>(1)</sup>.

Nell'esercizio del suo compito di garante del rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del trattato CEE (articolo 164), la Corte deve vigilare perché le istituzioni della Comunità rispettino i limiti delle competenze conferite loro dal diritto comunitario. Nel contesto di una revisione dell'insieme dei trattati bisognerà studiare inol-

tre il miglioramento dei mezzi di ricorso che consentono di presentare dinanzi alla Corte una controversia relativa ad un conflitto di competenza.

(<sup>1</sup>) Boll. CE 6-1989, punto 1.1.11.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 286/90

dell'on. Gianfranco Amendola (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 266/45)

Oggetto: Corsa Parigi—Dakar

Considerato che la precedente corsa automobilistica Parigi—Dakar ha causato decine di vittime, violato luoghi sacri, abbandonato rifiuti e non rifuso i danni causati.

1. non ritiene la Commissione di doversi impegnare al fine di far garantire il rispetto dell'incolumità delle persone, dell'ambiente, dei luoghi di culto in occasione della prossima Parigi—Dakar?
2. non crede la Commissione che sia necessario vietare tale corsa automobilistica, ed impegnarsi in tal senso, se non vi siano le garanzie sopra indicate?

Risposta data dal sig. Delors  
in nome della Commissione

(2 marzo 1990)

Come è già stato messo in evidenza nel rispondere ad altre interrogazioni scritte (<sup>1</sup>), la Commissione comprende le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare, ma questi problemi non sono di competenza della Comunità.

(<sup>1</sup>) In particolare all'interrogazione scritta n. 2474/87 del sig. Álvarez de Eulate Peñaranda (GU n. C 138 del 5. 6. 1989).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 288/90

dell'on. Gijds de Vries (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(19 febbraio 1990)

(90/C 266/46)

Oggetto: Cooperazione con i paesi dell'Europa dell'Est

Può la Commissione comunicare secondo quale modalità gli istituti di standardizzazione dei paesi dell'Europa dell'Est verranno associati alle attività del CEN, del CENELEC e dell'ETSI?

Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione

(10 maggio 1990)

La Commissione è consapevole che il cambiamento della compagine economica e industriale nei paesi dell'Europa orientale richiede l'elaborazione e l'applicazione degli strumenti di base di una politica industriale quale è la normalizzazione. Nella Comunità europea (nell'EFTA), la normalizzazione europea è riconosciuta da diversi anni come uno strumento efficace nel quadro dell'armonizzazione tecnica (risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985) (<sup>1</sup>) e sotto il profilo di un incremento della competitività imprenditoriale.

Gli organismi europei di normalizzazione associano indirettamente gli organismi di normalizzazione dei paesi terzi alle attività di normazione europea in particolare attraverso:

- la ripresa sistematica delle norme internazionali come documento di base per la normazione europea;
- l'accesso aperto alle informazioni sulle attività europee di normazione nelle varie fasi di sviluppo e la possibilità per tutti i membri dell'ISO (International Standardisation Organization) e della CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), compresi gli organismi di normazione dell'Europa orientale, di presentare osservazioni tramite la segreteria di tali organismi. Tra gli esperti CEN/CENELEC e quelli dei paesi terzi possono essere organizzate riunioni ad hoc;
- gli accordi di cooperazione tra CEN e ISO e tra CENELEC e CEI: questi accordi prevedono lo scambio reciproco di tutta una serie di informazioni (tra l'altro i programmi particolareggiati di lavoro) nonché una stretta collaborazione tra questi organismi.

Nel quadro degli accordi di commercio e di cooperazione conclusi o che saranno conclusi tra la Comunità economica europea e i paesi dell'Europa orientale, la Commissione, in collaborazione con gli organismi europei di normazione, studia le possibilità di una collaborazione più stretta con questi paesi nel settore della normazione, soprattutto attraverso accordi per la trasmissione di informazioni particolareggiate sulle attività di normazione europea e attraverso azioni di assistenza tecnica.

La Commissione sta discutendo con gli organismi europei di normazione altre modalità che permettano agli organismi di normazione dei paesi dell'Europa orientale di seguire meglio i lavori di normazione europea.

(<sup>1</sup>) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 300/90**  
**dell'on. Karl von Wogau (PPE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(21 febbraio 1990)*  
*(90/C 266/47)*

**Oggetto:** Impiego del simbolo «L'Europa per una vita migliore»

L'anno scorso la Commissione ha creato un simbolo — «L'Europa per una vita migliore» — con l'intento di indurre le imprese ad utilizzarlo nella loro pubblicità.

Sinora però tale simbolo ha avuto un impiego relativamente limitato. Può la Commissione comunicare le iniziative avviate per realizzare l'obiettivo prefissato?

**Risposta data dal sig. Dondelinger**  
**in nome della Commissione**  
*(2 aprile 1990)*

Lo slogan comunitario «L'Europa per una vita migliore» è stato concepito e diffuso dalla «European Association of Advertising Agencies» (EAAA) con cui la Commissione ha concluso un contratto per gli anni 1988 e 1989. L'EAAA è un'organizzazione professionale alla quale aderisce la maggior parte delle agenzie di pubblicità in Europa.

Nell'ambito di tale contratto con la Commissione, l'EAAA ha condotto una campagna di informazione presso le industrie europee e, in tale contesto, ha utilizzato il simbolo «L'Europa per una vita migliore».

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 306/90**  
**dell'on. Gianfranco Amendola (V)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(21 febbraio 1990)*  
*(90/C 266/48)*

**Oggetto:** Embargo del commercio di avorio ricavato dagli elefanti

Considerato che l'embargo totale del commercio di avorio ricavato dagli elefanti è entrato in vigore dal 1° gennaio 1990 a seguito dell'accordo conseguito nell'ultima riunione della CITES, può la Commissione far sapere:

1. Nei 90 giorni intercorrenti fra la decisione e la data di entrata in vigore dell'accordo in questione sono aumentate, e in caso affermativo in che misura, le uccisioni di elefanti?
2. Gli Stati interessati hanno preso, e in caso affermativo quali, delle misure per evitare un incremento delle uccisioni di elefanti?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana**  
**in nome della Commissione**  
*(7 maggio 1990)*

Non vi sono indicazioni circa un aumento del numero di elefanti uccisi tra il 18 ottobre 1989 (data alla quale la conferenza delle parti della CITES ha deciso il trasferimento delle speci dall'appendice II e all'appendice I) e il 18 gennaio 1990 (data di entrata in vigore dell'elenco dell'appendice I). Il numero degli elefanti uccisi risulta piuttosto essere diminuito già prima di questa decisione, sia in conseguenza delle misure di riduzione o di divieto nelle importazioni di avorio adottate nel corso del 1989 dai principali paesi consumatori, sia perché i paesi di origine dell'elefante africano hanno intensificato gli sforzi per arrestare la caccia di frodo e il commercio illegale e molti di tali paesi hanno vietato l'esportazione dell'avorio.

Quale risultato della combinazione delle misure adottate sia dai paesi produttori che dai paesi consumatori, i prezzi dell'avorio sul mercato mondiale sono calati considerevolmente negli ultimi mesi.

Gli effetti a medio e lungo termine del divieto del commercio internazionale di avorio saranno studiati nel quadro del Piano d'azione per la protezione dell'elefante africano sviluppato dal gruppo di coordinamento per la conservazione dell'elefante africano del quale la Commissione è membro.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 309/90**  
**dell'on. Fernand Herman (PPE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**  
*(21 febbraio 1990)*  
*(90/C 266/49)*

**Oggetto:** Esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi

1. Il regolamento (CEE) n. 4249/88 (\*) del Consiglio del 21 dicembre 1988 stabilisce all'articolo 6 che il Consiglio determina in tempo utile, e comunque prima del 1° gennaio 1990, le misure da adottare per l'esportazione di determinati cascami ed avanzi di metalli non ferrosi.

Per quale motivo la Commissione non ha presentato una proposta di regolamento al Consiglio entro 1° gennaio 1990?

2. Può la Commissione precisare, per Stato membro, i quantitativi di cascami e avanzi di zinco corrispondenti alle autorizzazioni d'esportazione rilasciate nel 1989 a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 4249/88 del Consiglio del 21 dicembre 1988, indicando, come previsto all'articolo 1, paragrafo 3, le autorizzazioni riguardanti «specificamente avanzi di leghe di zinco, provenienti dalla parte metallica non ferrosa pesante ottenuta mediante la frantumazione del materiale fuori uso?»

(<sup>1</sup>) GU n. L 373 del 31. 12. 1988, pag. 53.

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

1. La decisione della Commissione di non formulare proposte di regolamento del Consiglio per una proroga delle restrizioni all'esportazione nel 1990 dei cascami e rottami di rame è il frutto di una duplice considerazione:

- a) L'andamento delle condizioni del mercato in questo settore è migliorato notevolmente nell'anno 1989, il che ha giustificato la decisione di non ricondurre nel 1990 le misure restrittive all'esportazione.
- b) Nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round, la Comunità vorrebbe riuscire a risolvere, con i partner del GATT, il problema dell'accesso alle risorse per le materie prime. Ora, sarebbe alquanto difficile criticare determinate misure applicate dai paesi terzi e volte a limitare l'accesso alle materie prime se, nel contempo, la Comunità continuasse ad applicare misure analoghe all'esportazione per i metalli non ferrosi. La non riconduzione delle restrizioni colloca la Comunità in una posizione tattica più confortevole.

2. I dati noti sulle autorizzazioni di esportazione rilasciate nel 1989 per i cascami e i rottami di zinco sono i seguenti:

Francia 6 770 t  
Regno Unito 17 562 t  
Repubblica federale di Germania 8 720 t  
Benelux 16 599 t (luglio—novembre)  
(di cui cascami di leghe di zinco) 16 555 t (luglio—novembre)  
Danimarca 1 561 t

La Commissione non ha ricevuto informazioni da altri Stati membri riguardanti le autorizzazioni di esportazioni di cascami e rottami di zinco. Soltanto il Benelux ha indicato la parte delle licenze di esportazione che rappresentano i cascami di leghe di zinco provenienti dalla frazione non ferrosa metallica pesante delle lacerazioni delle attrezzature fuori uso.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 321/90**

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(90/C 266/50)

**Oggetto:** Ispezioni comunitarie degli impianti nucleari

Può la Commissione comunicare se ha deciso di riprendere le ispezioni degli impianti nucleari effettuate a norma dell'articolo 35 del trattato Euratom da funzionari della Commissione per verificarne il funzionamento e l'efficacia e garantire che l'ambiente non venga inquinato? Può inoltre specificare quali Stati membri si sono eventualmente opposti a tale decisione?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(10 maggio 1990)

Il 20 dicembre 1989, la Commissione ha deciso di riprendere le ispezioni degli impianti di controllo della radioattività ambientale, a norma dell'articolo 35 del trattato Euratom. Le ispezioni riguardano impianti di controllo degli scarichi di impianti nucleari (centrali e impianti di ritrattamento) e gli impianti che controllano la radioattività ambientale nelle vicinanze di tali centri. Il buon funzionamento e l'efficienza di questi impianti di controllo è verificato insieme alla registrazione degli scarichi radioattivi.

Secondo tale decisione, queste ispezioni sono svolte nei luoghi e nei momenti ritenuti opportuni dalla Commissione e, in particolare se così richiesto da un altro Stato membro. La Commissione ha informato gli Stati membri e preso le misure preliminari per effettuare tali ispezioni.

Nessun Stato membro ha sollevato obiezioni in merito a questa decisione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 335/90**

dell'on. Bruno Gollnisch (DR)

alla Commissione delle Comunità europee

(21 febbraio 1990)

(90/C 266/51)

**Oggetto:** Soppressione delle tasse di frontiera per i taxi nell'ambito del mercato interno

Nel momento in cui gli Stati europei si preparano al grande mercato interno del 1993 e le frontiere si sgretolano

ogni giorno di più nei più svariati settori, si ha l'impressione che venga trascurata una categoria socioprofessionale, quella dei tassisti, che ha sempre dovuto fare i conti con una serie di imposizioni e di procedure amministrative penalizzanti, laddove sembra ormai un dato acquisito la libera circolazione degli autoveicoli privati.

Che cosa intende in concreto fare la Commissione per porre fine a questa situazione, soprattutto nelle regioni di frontiera (come le Ardenne o l'Alsazia) in cui l'attività di tassista è fortemente ostacolata dalle attuali disposizioni?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 479/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)  
(90/C 266/52)

*Oggetto:* Tassazione dei «Taxis Ardennais» alla frontiera belga

I «Taxis Ardennais» hanno fatto presente, durante l'assemblea generale da loro tenuta il 21 gennaio 1990, le difficoltà esistenti al passaggio della frontiera belga.

Taluni valichi di frontiera sono loro vietati e, dopo una deviazione imputabile a tale divieto, si vedono costretti a versare, al passaggio della frontiera belga, una tassa di 5 franchi francesi.

Quali disposizioni intende prendere la Commissione per far cessare rapidamente questo stato di cose?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 482/90

dell'on. Adrien Zeller (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)  
(90/C 266/53)

*Oggetto:* Libera circolazione dei taxi all'interno della CE

Nella prospettiva del mercato unico del 1993, intende la Commissione proporre la libera circolazione dei taxi da uno Stato membro all'altro aprendo tutti i valichi di frontiera al loro passaggio e mettendo fine alla riscossione di tasse all'attraversamento delle frontiere?

In caso affermativo, entro quali scadenze sarebbero applicabili dette misure?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 514/90

dell'on. Jean-Claude Pasty (RDE)  
alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)  
(90/C 266/54)

*Oggetto:* Ostacoli al libero esercizio della professione di tassista

La Fédération nationale des Taxis Independants, membro della Confederazione europea dei Tassisti, mi ha fatto notare che alcuni posti di frontiera tra la Francia e il Belgio sono vietati ai tassisti che devono portare dei clienti oltre il confine. Questi ultimi sono costretti a fare una fastidiosa deviazione e, come se non bastasse, devono pagare un'imposta di franchi francesi per attraversare il confine.

La Commissione è al corrente di questa prassi?

In caso di risposta positiva, non ravvisa in essa un serio ostacolo al libero esercizio della professione di tassista all'interno della Comunità?

Quali provvedimenti pensa di prendere per porre fine a questo stato di cose?

Più in generale, pensa di proporre una direttiva che agevoli la libera circolazione dei tassisti all'interno della Comunità e che preveda provvedimenti positivi di aiuto come, ad esempio, lo sgravio fiscale del carburante, la riduzione del tasso dell'IVA, la costituzione di un fondo speciale per la formazione e la riqualificazione professionale, come pure provvedimenti di armonizzazione in materia di tariffazione, di condizioni di accesso alla professione (numero chiuso) e di tutela della denominazione di tassista?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1016/90

dell'on. Mireille Elmalan (CG)  
alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)  
(90/C 266/55)

*Oggetto:* Attraversamento di frontiere intracomunitarie da parte di taxi

È al corrente la Commissione che i taxi incontrano difficoltà nell'attraversamento di certe frontiere intracomunitarie, come accade ad esempio ai tassisti delle Ardenne che, oltre a vedersi vietare il passaggio di certi valichi di frontiera tra Francia e Belgio, sono altresì penalizzati al confine belga da una tassa e dalle perdite di tempo che comportano le pratiche amministrative?

È essa disposta ad adoperarsi per ovviare su scala comunitaria a queste ingiustificate difficoltà?

**Risposta comune data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione  
alle interrogazioni scritte n. 335/90, 479/90, 482/90,  
514/90 e 1016/90  
(6 giugno 1990)**

Attualmente le difficoltà incontrate dai taxi alle frontiere dipendono dal fatto che, ai sensi della sesta direttiva IVA (<sup>1</sup>), i trasporti sono tassati in funzione delle distanze percorse in ogni Stato membro attraversato. Se alcuni Stati membri non applicano l'IVA ciò è dovuto esclusivamente ad una disposizione transitoria destinata a scomparire (articolo 28, paragrafo 5 della direttiva citata), in quanto il regime definitivo prevede l'imposizione nel paese di origine. L'applicazione di questo principio consentirà di porre fine alle difficoltà incontrate dai taxi al passaggio delle frontiere.

La Commissione è consapevole dell'importanza sociale dei trasporti pubblici per i quali propone l'applicazione di un tasso ridotto di IVA (tra il 4 e il 9%).

Per quanto riguarda in particolare il prelievo dell'imposta da parte delle autorità competenti belghe la Commissione è in grado d'informare gli onorevoli parlamentari che:

- l'IVA dovuta sul percorso belga è percepita attraverso un insediamento stabile che il trasportatore francese potrebbe avere in Belgio o da parte di un rappresentante responsabile del trasportatore francese specificamente autorizzato a tal fine;
- oppure gli autisti di taxi, in assenza di insediamento stabile o di rappresentante responsabile in Belgio, devono versare alla dogana, in sostituzione dell'IVA dovuta sul percorso belga, un importo forfettario d'imposta.

In linea più generale la Commissione sta esaminando attualmente le misure eventuali da prendere sul piano comunitario per il settore dei taxi in particolare in vista del mercato interno.

(<sup>1</sup>) GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 338/90  
dell'on. Yves Verwaerde (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(21 febbraio 1990)  
(90/C 266/56)**

**Oggetto:** Riciclaggio di denaro proveniente da traffici illeciti

Può la Commissione far sapere se vi siano stati membri della Comunità che non considerano un reato il riciclaggio del denaro sporco?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione  
(23 maggio 1990)**

In base alle informazioni a disposizione della Commissione, attualmente in nessuno degli Stati membri la legislazione prevede un reato di riciclaggio riferito ai proventi di tutte le attività illecite.

Solo quattro Stati membri prevedono uno specifico reato di riciclaggio: la Francia e il Lussemburgo (per i proventi del traffico di stupefacenti), il Regno Unito (proventi dei traffici di stupefacenti e terrorismo) e l'Italia (proventi di rapina aggravata, estorsione aggravata e rapimento a scopo di estorsione). I Parlamenti di altri Stati membri (ad esempio quelli del Belgio e della Repubblica federale di Germania) stanno esaminando disegni di legge in materia.

La Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (<sup>1</sup>), che è stata trasmessa al Consiglio. Una delle disposizioni principali figurante nella proposta prevede che il riciclaggio dei proventi di qualsivoglia reato grave deve costituire reato in tutti gli Stati membri. La Commissione spera, tenuto conto dell'esigenza di combattere con urgenza il grave fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, di raggiungere rapidamente un accordo sull'adozione e sull'applicazione di detta direttiva.

(<sup>1</sup>) GU n. C 106, del 28. 4. 1990.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 356/90  
dell'on. Raymonde Dury (S)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(26 febbraio 1990)  
(90/C 266/57)**

**Oggetto:** Partecipazione dei cittadini della CEE alla vita politica

La Commissione non ritiene sia urgente, ai fini della realizzazione della coesione comunitaria, consentire ai cittadini della CEE, residenti in uno stato membro diverso da quello di cui hanno la nazionalità, di partecipare alla vita politica del paese di residenza, in particolare disponendo del diritto di voto e di eleggibilità in occasione di elezioni nazionali, regionali e locali organizzate in tali paesi?

Se la risposta della Commissione è affermativa, vorrei sapere quale azione essa ha intrapreso per conseguire tale obiettivo.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione  
(29 marzo 1990)**

Secondo il parere della Commissione, la partecipazione dei cittadini europei alle elezioni locali del paese comunitario in cui risiedono è un aspetto essenziale dell'Europa

dei cittadini. Di conseguenza essa ha presentato, a norma dell'articolo 235 del trattato CEE, una proposta di direttiva del Consiglio riguardante il diritto di voto dei cittadini degli Stati membri alle elezioni municipali dello Stato membro di residenza <sup>(1)</sup>. Il Parlamento europeo ha espresso parere favorevole in data 14 marzo 1989.

Successivamente, la Commissione ha sottoposto all'esame del Consiglio una proposta modificata <sup>(2)</sup>. Tale proposta è tuttavia circoscritta alle elezioni municipali. Le elezioni a livello nazionale, parlamentari, presidenziali, ecc., rappresentano uno degli strumenti di definizione della sovranità nazionale.

<sup>(1)</sup> COM(88) 371 def. (GU n. C 246 del 20. 9. 1988).

<sup>(2)</sup> COM(89) 524 def. (GU n. C 290 del 18. 11. 1989).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 369/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(26 febbraio 1990)  
(90/C 266/58)

**Oggetto:** Concorrenza sleale degli USA nei confronti dei produttori di granturco

Quali passi sono stati intrapresi dalla Commissione, in risposta alla domanda dei produttori di granturco, per denunciare in sede GATT la concorrenza sleale degli Stati Uniti?

Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione  
(18 aprile 1990)

Il problema evocato dall'onorevole parlamentare è all'esame della Commissione nell'ambito degli strumenti previsti dal diritto comunitario in materia di protezione contro le pratiche commerciali sleali dei paesi terzi.

La Commissione è disposta a utilizzare questi strumenti entro i limiti delle possibilità offerte dai regolamenti che disciplinano tale impiego.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 371/90

dell'on. Jean-Pierre Raffarin (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee  
(26 febbraio 1990)  
(90/C 266/59)

**Oggetto:** Protezione dei pini marittimi nelle regioni occidentali francesi dell'Atlantico

È possibile inserire nei programmi di ricerca (COST) nel settore forestale la protezione dei pini marittimi, la cui

sopravvivenza è minacciata nelle regioni occidentali francesi dell'Atlantico?

Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione  
(8 maggio 1990)

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, il deperimento attuale di alcune popolazioni di pino marittimo (*Pinus pinaster*) sembra dovuto principalmente a due anni consecutivi di siccità che hanno portato all'apparizione di parassiti secondari, nella fattispecie della processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*).

Le condizioni climatiche estreme degli ultimi anni caratterizzati da lunghi periodi di siccità rendono gli ecosistemi forestali più sensibili agli attacchi dei parassiti. La protezione dei pini marittimi può tuttavia essere assicurata da possibilità di lotta molto efficaci contro la processionaria del pino che vanno dai semplici mezzi meccanici fino alla lotta biologica (sorveglianza della dinamica delle popolazioni e impiego del *Bacillus thuringiensis*).

Per quanto riguarda la ricerca comunitaria, la Commissione presta molta attenzione alla protezione fitosanitaria delle foreste. Il programma di ricerca «Materie prime rinnovabili (FOREST 1990—1992)» <sup>(1)</sup> propone il finanziamento di un progetto di ricerca sulla caratterizzazione ecologica delle diverse provenienze del pino marittimo e sul miglioramento genetico mediante metodi di selezione precoci. In questo studio, la selezione del materiale da produzione terrà conto delle varietà che resistono ai parassiti del pino marittimo.

I problemi di patologia forestale poco chiariti sono discussi nel quadro COST (Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica) 612 «Effetti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi terrestri e acquatici».

Infine, sempre nel quadro COST, sarà creato un comitato «Foreste e prodotti forestali» per una durata di due anni. In un primo tempo, un esame comparato del fabbisogno di R&S nel quadro della «filiera legno» permetterà a ciascuno dei paesi partecipanti di determinare i temi prioritari. Nel corso delle discussioni, la Commissione segnalerà l'importanza della protezione del pino marittimo.

<sup>(1)</sup> GU n. L 359 dell'8. 12. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 384/90****dell'on. Carlos Robles Piquer (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 febbraio 1990)**(90/C 266/60)*

**Oggetto:** Aiuti comunitari allo sviluppo delle energie alternative nel sud della Spagna

Di fronte allo sforzo scientifico, tecnico e economico necessario per mantenere e migliorare la piattaforma solare di Almeria, nel sud della Spagna, può la Commissione far sapere in che misura intende appoggiare l'iniziativa nel 1990 e negli anni successivi, nonché in quali settori, a suo giudizio; detta piattaforma potrebbe contribuire nel modo migliore allo sviluppo sperimentale e industriale dell'energia solare?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

*(23 maggio 1990)*

La piattaforma solare di Almeria è stata scelta nel quadro del programma comunitario sperimentale «Grandi impianti ed installazioni» (1988—1992) (\*) inteso a sostenere e facilitare l'accesso ai grandi impianti scientifici di interesse europeo.

Nel dicembre 1989 è stato firmato un contratto tra la Commissione e la piattaforma solare di Almeria per un importo di 2,2 milioni di ecu e per una durata di tre anni.

Diversi settori rientrano negli obiettivi scientifici che non riguardano unicamente i sistemi solari bensì concernono anche nuovi materiali metallurgici, la fabbricazione di fibre composite e l'eliminazione delle sostanze tossiche dagli inquinanti.

Nei prossimi tre anni, grazie all'aiuto comunitario, una quindicina di gruppi di ricerca dei vari paesi della Comunità potrà servirsi delle possibilità sperimentali offerte da questo impianto.

Il quadro comunitario di sostegno alle regioni spagnole dell'obiettivo n. 1 prevede infine, dal 1989 fino al 1993, aiuti del FESR nel settore (sottoasse prioritario di intervento) «Ricerca, sviluppo ed innovazione» per un importo di 123 milioni di ecu di cui 13 milioni di ecu per la regione andalusa. Spetta alle autorità spagnole presentare le richieste di aiuto. Per il momento non è stata presentata al FESR alcuna richiesta di cofinanziamento per la «Plataforma Solar de Almeria».

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 388/90****dell'on. Fernand Herman (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(26 febbraio 1990)**(90/C 266/61)*

**Oggetto:** Neutralità delle procedure di assunzione

1. La Commissione ha recentemente pubblicato sulla stampa un annuncio per l'assunzione di due agenti temporanei altamente qualificati (categoria A, grado A5-4). Per il primo dei posti da coprire (riferimento 27 T/89 nel quadro del progetto CD) sono richiesti i seguenti requisiti:

— aver acquisito un'esperienza professionale postuniversitaria di almeno 12 anni, di cui almeno 10 nel settore doganale e tributario; possedere un'esperienza professionale nel settore informatico di almeno 5 anni con conoscenza delle metodologie impiegate per la definizione dell'architettura dei sistemi ed esperienza pratica in materia di controllo di un progetto; aver svolto per almeno 2 anni funzioni di direzione tecnica nella definizione e sviluppo di un sistema informatizzato di dati nel settore doganale.

2. Con una descrizione così precisa e dettagliata, può la Commissione affermare di non aver già operato la sua scelta e che la persona che si accinge ad assumere non è un cittadino britannico già in loco alle dipendenze di una ditta privata britannica con la quale la Commissione ha concluso un contratto di prestazione di servizi nel settore dell'informatica doganale e tributaria?

Se la Commissione non è in grado di fornire assicurazioni in tal senso considera essa normale utilizzare procedure tanto onerose quanto mendaci per reclutare il proprio personale?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

*(8 maggio 1990)*

La Commissione riconosce che il profilo richiesto per il posto di agente temporaneo menzionato dall'onorevole parlamentare, nonché alcuni annunci riguardanti altri posti di temporanei recentemente pubblicati sulla stampa possono sembrare particolarmente esigenti nella definizione dei requisiti.

La Commissione cerca di assegnare i posti temporanei a persone le cui competenze, acquisite nel settore pubblico o privato, consentano loro di affrontare compiti specializzati per il cui esercizio i servizi non dispongono di risorse interne adeguate.

(\*) GU n. L 98 dell'11. 4. 1989.

La Commissione si propone di richiamare talenti di tutta la Comunità, e decide l'assegnazione del posto sulla base di un elenco dei candidati idonei, elaborato da un comitato di selezione. Il candidato assunto resterà per qualche anno al servizio della Commissione e in un secondo tempo svolgerà la propria attività presso altri interlocutori dell'impresa comunitaria.

La Commissione attribuisce molta importanza al reciproco apporto di competenze tra la funzione pubblica comunitaria e gli Stati membri.

Nel caso in oggetto, erano state presentate 26 domande di candidati di undici Stati membri. Il comitato di selezione ha concluso i lavori e ha constatato di non aver potuto trovare un solo candidato in possesso dei requisiti sia linguistici che tecnici di questo posto.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 439/90

dell'on. Sotiris Kostopoulos (S)  
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)  
(90/C 266/62)

**Oggetto:** Rimozione delle disparità nel settore radiotelevisivo

L'adozione dell'istituto della «Televisione senza frontiere» in una con programmi come MEDIA, ecc. e i tentativi di istituire un sistema europeo di televisione ad alta definizione creeranno con ogni probabilità un clima di forte concorrenza.

Quali provvedimenti intende assumere la Commissione per far sì che la competitività del settore si basi su principi di parità e non risulti a danno di quegli Stati membri, come la Grecia, che pur disponendo di beni e potenzialità culturali esuberanti difettano quanto alle tecnologie e alle risorse economiche?

Prevede essa aiuti volti a equilibrare in qualche modo la situazione si da evitare l'eventualità di una «sudditanza» radiotelevisiva sotto il profilo sia della qualità dell'informazione dei cittadini europei sia della produzione e diffusione di ogni genere di programmi?

**Risposta complementare data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(19 giugno 1990)

A complemento della propria risposta del 6 aprile 1990 <sup>(1)</sup> la Commissione segnala all'onorevole parlamentare la propria proposta adottata il 10 aprile 1990 in merito ad un «Programma d'azione per promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea — MEDIA 1991 - 1995». Il programma proposto è imperniato su cinque linee d'azione, di cui una tende specificamente a contribuire alla valo-

rizzazione del potenziale audiovisivo dei paesi o delle regioni a minore capacità audiovisiva o ad area linguistica ristretta in Europa.

<sup>(1)</sup> GU n. C 207 del 20. 8. 1990, pag. 36.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 451/90

dell'on. Kenneth Collins (S)  
alla Commissione delle Comunità europee

(5 marzo 1990)  
(90/C 266/63)

**Oggetto:** Integrazione della politica di tutela dei consumatori nelle altre politiche comunitarie

Quando intende la Commissione presentare una relazione contenente proposte relative ad una migliore integrazione della politica di tutela dei consumatori nelle altre politiche comunitarie, come chiesto dal Consiglio dei ministri in una risoluzione del 1986?

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

La Commissione procede attualmente ad un esame dei progressi realizzati in materia di integrazione della politica dei consumatori nelle altre politiche comuni e dovrebbe essere in grado di presentare una relazione nel corso di quest'anno.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 455/90

dell'on. José Álvarez de Paz (S)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)  
(90/C 266/64)

**Oggetto:** Presentazione del programma di lavoro per il 1990

Cosa preoccupa maggiormente la Commissione e la sua presidenza: evitare il cosiddetto dumping sociale e altre distorsioni della concorrenza oppure che la dinamica economica generata dal mercato interno e disciplinata dalla CEE crei una duplice Europa? Ritiene realmente che il dumping sociale avvenga soltanto a spese dei paesi più ricchi?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

Anche se non esiste una definizione precisa e universalmente accettata del dumping sociale, si può tuttavia caratterizzare tale fenomeno come il ricorso a condizioni di lavoro e a norme sociali inferiori ai livelli che la produtti-

vità dell'economia potrebbe normalmente giustificare, allo scopo di aumentare le parti di mercato e di migliorare la competitività.

Nei confronti di questa definizione, si può concludere che il dumping sociale può essere presente tanto in paesi a livello di vita e di lavoro elevato, quanto in paesi a livello meno elevato. Tuttavia, si può constatare che il timore di dumping sociale riguarda in modo diverso questi due tipi di paesi.

Nei paesi a livello di vita elevato, taluni settori della popolazione temono delle condizioni di lavoro o una «delocalizzazione» degli investimenti a causa delle differenze esistenti.

Negli altri paesi, il timore di avere condizioni di vita e di lavoro inferiori alle attuali sembra quasi inesistente, ma vi è una preoccupazione, reale e ampiamente condivisa, concernente la possibilità di raggiungere i livelli di vita conseguiti nel primo gruppo di paesi. Occorre far in modo che questi paesi possano avvalersi dei loro relativi vantaggi e non siano pertanto gravati da oneri che non potrebbero sopportare poiché non corrispondono al livello di sviluppo della loro economia.

La Commissione, nelle sue varie proposte, e in particolare in quelle presentate nel programma d'azione relativo alla Carta sociale <sup>(1)</sup>, tiene conto di questi due aspetti.

<sup>(1)</sup> COM(89) 568 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 461/90

dell'on. José Álvarez de Paz (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 266/65)

**Oggetto:** Il programma di lavoro per il 1990 e modifica del modello energetico della CEE.

Al punto n. 122 del programma di lavoro per il 1990, la Commissione propone «di modificare progressivamente il modello energetico della Comunità».

Forse ciò significa che la CEE intende scegliere alcuni tipi di energia per potenziarli più di altri? Che ruolo avranno in questo nuovo modello l'energia nucleare, le energie pulite e il carbone? Quali aiuti prevede per la riconversione delle zone produttrici di un tipo di energia non favorito nel contesto di tale modello?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

La realizzazione del mercato interno dell'energia, la diffusione delle nuove tecnologie, la necessità di garantire un

elevato livello di tutela dell'ambiente e le nuove condizioni rilevate sul mercato internazionale dell'energia porteranno a modificare progressivamente il modello energetico della Comunità.

In relazione a queste evoluzioni, la Commissione ha preparato uno studio sugli scenari energetici per il 2010. Un primo rapporto sui risultati di questi studi, intitolato «Major themes in energy» è stato diffuso nel settembre 1989 e una copia di esso è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento europeo.

A seguito di questo rapporto, è stato avviato un dibattito con tutti gli ambienti interessati che si concluderà con una conferenza organizzata a Bruxelles il 3 - 4 maggio. Tutti gli ambienti, politici, economici e sociali, rappresentativi sono stati invitati a parteciparvi e a presentare le loro vedute e opinioni.

Soltanto al termine di questo processo di attenta riflessione e in funzione delle nuove limitazioni che emergono sul mercato internazionale dell'energia, la Commissione potrà definire la sua strategia energetica per l'inizio del XXI secolo.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 481/90

dell'on. Lyndon Harrison (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 266/66)

**Oggetto:** Foreste pluviali amazzoniche

Nel suo programma per il 1990 la Commissione ha dichiarato l'intenzione di presentare misure atte a proteggere le foreste pluviali tropicali negli otto paesi dell'Amazzonia.

Alla luce di questa dichiarazione, la Commissione ha preso in esame iniziative volte ad aiutare gli indios Waorani in Ecuador, il cui territorio è attualmente minacciato dalle attività di grandi gruppi petroliferi industriali?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

La Commissione non ha ancora definito le modalità concrete di un'eventuale cooperazione tra la Comunità europea e i paesi della regione Amazzonica in materia di salvaguardia della foresta tropicale. La Commissione ritiene, comunque, che, conformemente agli obiettivi indicati dalla comunicazione della Commissione al Consiglio sulle foreste tropicali <sup>(1)</sup>, la protezione delle popolazioni indigene dovrebbe costituire uno degli obiettivi essenziali delle azioni comunitarie in questo settore.

La Commissione sarebbe pertanto disposta ad esaminare la possibilità di partecipare alla realizzazione di progetti d'assistenza alle popolazioni indigene dell'Amazzonia nella misura in cui le risorse finanziarie disponibili lo permettano.

(<sup>1</sup>) COM(89) 410 def.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 500/90

dell'on. Yves Verwaerde (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 266/67)

**Oggetto:** Lavori della Commissione in materia di immigrazione

Il Consiglio europeo ha chiesto che sia messo a punto un inventario delle posizioni nazionali in materia di immigrazione al fine di preparare una discussione su tale problema in seno al Consiglio.

Può la Commissione informare il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori in tale settore?

Prevede di adottare iniziative più specifiche in materia ed entro quale termine?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreu  
in nome della Commissione**

(3 aprile 1990)

Conformemente all'auspicio del Consiglio europeo di Strasburgo dei giorni 8 e 9 dicembre 1989, la Commissione ha intrapreso l'inventario delle condizioni nazionali in materia di immigrazione, appoggiandosi, fra l'altro, sull'apporto di un gruppo di esperti indipendenti. Si prevede di redigere una relazione entro tempi piuttosto brevi, affinché possa aver luogo una discussione in seno al Consiglio nel Corso dell'anno. Il Parlamento sarà debitamente informato dei risultati di tale iniziativa.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 501/90

degli on. Andrea Raggio (GUE) e Felice Contu (PPE)  
alla Commissione delle Comunità europee

(7 marzo 1990)

(90/C 266/68)

**Oggetto:** Coordinamento della lotta contro gli incendi

La piaga degli incendi estivi contribuisce in misura determinante alla desertificazione di grandi aree del mezzo-

giorno d'Europa e la Sardegna, la Corsica e altre regioni del Mediterraneo occidentale sono tra le più colpite.

La Commissione esecutiva ha manifestato il proposito di assumere iniziative volte a favorire la realizzazione della dimensione comunitaria della protezione civile, con particolare attenzione al coordinamento dei servizi antincendio e alla formazione professionale.

Tale coordinamento può efficacemente realizzarsi soprattutto nella utilizzazione dei mezzi aerei destinati alla lotta agli incendi in regioni geograficamente contigue e comunque non eccessivamente distanti.

Ritiene la Commissione di dover assumere, d'intesa con gli Stati e le regioni interessate, iniziative atte a promuovere il coordinamento dell'utilizzazione dei mezzi aerei antincendio e delle attività di formazione professionale tra le regioni Sardegna, Corsica e altre regioni mediterranee interessate?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(15 maggio 1990)

La Commissione ritiene che, di fronte agli incendi che ogni anno colpiscono numerose regioni boschive, soprattutto delle zone meridionali della Comunità, dovrebbero essere prese iniziative intese a promuovere un coordinamento comunitario dei mezzi aerei, in particolare ogni volta che siano insufficienti le capacità di intervento nazionali.

La Commissione richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che il problema della lotta contro gli incendi comprende vari aspetti che concernono non soltanto la protezione civile ma anche altri settori comunitari, che devono essere studiati in modo approfondito.

Nel settore della protezione civile in particolare, la questione implica un approccio ripartito in varie fasi (previsione, prevenzione, gestione della crisi e ricostituzione dell'ambiente) e da prendere in considerazione in tutti i suoi aspetti.

La Commissione presenterà quanto prima proposte per far fronte a questo problema facendo ricorso ad una metodologia globale.

Per quanto concerne la formazione professionale, la Commissione, come annunciato nella comunicazione al Consiglio del 12 dicembre 1989 (<sup>1</sup>), «adotterà le iniziative necessarie per valutare le possibilità di introdurre programmi di scambi, di formazione e di istruzione, destinati ai professionisti e responsabili della protezione civile, nell'intento di rendere più efficace la loro attività, con azioni comuni intese a garantire una migliore divulgazione delle conoscenze, delle idee, delle procedure e del materiale utilizzato. Potranno dunque essere costituiti dei moduli di

formazione corrispondenti al fabbisogno della cooperazione comunitaria e specifici di taluni rischi naturali o tecnologici».

(<sup>1</sup>) SEC(89) 2094 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 504/90**  
**dell'on. Cristiana Muscardini (NI)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(7 marzo 1990)  
 (90/C 266/69)

**Oggetto:** Corretta utilizzazione plasma-derivati

Considerato il danno biologico derivante da prodotti farmaceutici plasma-derivati registrati e distribuiti dai servizi sanitari nazionali ai consumatori emofilici e politrasfusi cui sia stata trasmessa sieropositività HIV; considerato che pazienti affetti da emofilia utilizzano tali tipi di farmaci anche più di due volte al mese; considerato che almeno per quanto riguarda l'Italia, i farmaci plasma-derivati sono per la più parte ottenuti da donatori mercenari americani, nei quali vi è un alto numero di soggetti a rischio HIV e questo per quanto riguarda almeno i plasma-derivati degli anni scorsi, senza contare le infezioni da epatite virale B che si sono verificate,

interroga, per sapere, quali provvedimenti a livello della Comunità si siano presi per garantire che l'utilizzo di plasma-derivati non comporti la contrazione di malattie pericolose o mortali, nonché se si stia predisponendo una direttiva che obblighi gli Stati membri al risarcimento di coloro che sono stati vittime di infezione HIV, epatite B o da altro, a causa dell'utilizzo di residui plasma-derivati distribuiti da servizi sanitari nazionali.

**Risposta data dal sig. Bangemann**  
**in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

Il 14 giugno 1989, il Consiglio su proposta della Commissione, ha adottato la direttiva 89/381/CEE (<sup>1</sup>) relativa ai medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani. L'articolo 7 paragrafo 1 della suddetta direttiva, dispone che gli Stati membri prendano tutte le disposizioni per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1992. La direttiva mira ad assicurare la sicurezza di tali medicinali mediante l'applicazione da parte degli Stati membri delle misure raccomandate dal Consiglio d'Europa e dalla Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di selezione e di controllo dei donatori di sangue e di plasma. Queste misure si devono inoltre applicare per le importazioni di sangue e di plasma umani provenienti dai paesi terzi.

Secondo la direttiva 89/381/CEE gli Stati membri devono inoltre adottare tutte le misure opportune per promuovere l'autosufficienza della Comunità in sangue e plasma. A tal fine devono essere incoraggiate le donazioni volontarie e non remunerate di sangue o di plasma e devono essere adottate misure per sviluppare la protezione e l'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue e dal plasma umani provenienti da tali donazioni. Nel corso del 1990 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione sull'attuazione di queste disposizioni negli Stati membri.

La direttiva 89/381/CEE prevede inoltre che i processi di fabbricazione e di purificazione adottati per la preparazione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani siano debitamente validati e garantiscano per quanto consentito dagli sviluppi della tecnica, l'assenza di contaminazione virale specifica. In tale contesto la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri nell'ambito del gruppo di lavoro Biotecnologia-Farmacia, fissa linee direttrici per i fabbricanti relative ai processi di purificazione e di validazione dell'eliminazione e della inattivazione virali.

Taluni Stati membri hanno adottato misure per risarcire le vittime di infezioni HIV contratte a seguito dell'utilizzazione di medicinali derivati dal sangue e dal plasma umani. Nella fase attuale questo tipo di misure resta di competenza degli Stati membri.

(<sup>1</sup>) GU n. L 181 del 28. 6. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 511/90**  
**dell'on. Joaquín Sisó Cruellas (PPE)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(16 marzo 1990)  
 (90/C 266/70)

**Oggetto:** Comunicazione della Commissione concernente i progettati investimenti nel settore dell'energia elettrica

Nel settore comunitario della produzione di energia elettrica suscita interesse particolare l'annuncio delle autorità della Commissione in base al quale l'esecutivo della nostra Comunità intende elaborare e presentare una proposta in base alla quale i progetti concernenti investimenti nel settore energetico vengono comunicati a Bruxelles in modo che gli altri paesi membri possano prenderne conoscenza, evitando così eventuali conflitti di interessi.

Poiché tale annuncio viene fatto nel momento in cui alcuni paesi comunitari valutano la possibilità di fusioni di enti nazionali per la produzione di energia elettrica, l'intenzione della Commissione solleva alcuni interrogativi sulla

procedura da seguire per portare a termine le suddette fusioni dovendosi fornire informazioni sugli investimenti necessari per la buona riuscita di tali operazioni.

Può la Commissione riferire quali sono le sue intenzioni per quanto concerne la proposta che intende presentare a tale riguardo? Quando ritiene possa essere applicata e quale incidenza potrà avere sul fenomeno delle fusioni tra aziende elettriche che si delinea nel contesto energetico di taluni paesi comunitari?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

La Commissione ha proposto al Consiglio di modificare la regolamentazione vigente relativa alla notifica degli investimenti energetici <sup>(1)</sup> nel senso di prevedere la trasmissione agli Stati membri, per parere, dei progetti di investimenti energetici, compresi quelli nel settore dell'energia elettrica.

La Commissione, nel proporre questa modifica, intende essere autorizzata a comunicare agli altri Stati membri le informazioni che le sono notificate in modo che questi ultimi possano formulare le loro osservazioni sulla dimensione comunitaria del progetto di investimento in causa. Se la Commissione riceverà osservazioni di questo tipo essa le trasmetterà allo Stato membro interessato e, attraverso quest'ultimo, all'impresa responsabile della realizzazione del progetto.

Questo scambio di informazioni che deve svolgersi in un momento in cui è ancora possibile modificare i progetti, è indispensabile per raggiungere una migliore distribuzione delle risorse di investimento su scala comunitaria. Il ruolo della Commissione si limita a organizzare questo scambio di informazioni che mantengono un carattere riservato tranne se sono già di dominio pubblico.

Trattandosi di un campo in cui le decisioni spettano alle imprese che assumono il rischio di investire, la Commissione non ha voluto proporre una procedura di coordinamento vincolante.

L'entrata in vigore della nuova procedura non presenta alcun problema particolare e potrebbe aver luogo il 1° gennaio dell'anno successivo all'adozione della proposta da parte del Consiglio.

Questa proposta non dovrebbe avere incidenze sul fenomeno di raggruppamento delle società elettriche osservato in alcuni paesi (ad esempio il Belgio). Se alcuni investimenti sembrano necessari a seguito della fusione di determinate società, essi dovranno essere notificati alla Commissione dal loro promotore attraverso lo Stato membro, secondo la regolamentazione vigente.

(1) COM(89) 335 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 515/90**

**dell'on. Hiltrud Breyer (V)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(16 marzo 1990)

(90/C 266/71)

*Oggetto:* Rifiuto di esercizio per la società GNS

Il 3 settembre 1988 le aziende elettriche della Repubblica federale di Germania hanno costituito la GNS, Società per il servizio nucleare Srl. È stata non da ultimo una reazione alle macchinazioni delle ditte Transnuclear GmbH e Nukem GmbH. Tuttavia, secondo una comunicazione dell'organo dell'Unione degli Ingegneri Tedeschi del 26 maggio 1989, la GNS non ha potuto iniziare i suoi lavori a causa delle obiezioni della Commissione delle CE.

1. Per quali motivi la Commissione ha rifiutato l'approvazione per l'esercizio della GNS?
2. Si sono potuti frattanto fugare i dubbi di cui sopra e, nell'affermativa, in base a quali nuovi elementi?
3. Non conviene la Commissione che, a motivo dei rapporti di proprietà della GNS, vada escluso un decentramento del nucleare nel settore del condizionamento?
4. Quale posizione sosterebbe in caso di eventuale fusione della Società tedesca per il ritrattamento dei combustibili nucleari (DWK) con la GNS, fusione annunciata dalla DWK in un comunicato stampa del 23 novembre dell'anno scorso?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(8 maggio 1990)

Nel settembre 1988 è stato notificato l'accordo concluso fra le imprese elettronucleari tedesche e la Gesellschaft für Nuklear Service GmbH (GNS), in base al quale lo smaltimento (condizionamento e stoccaggio temporaneo) delle scorie e dei residui di lavorazione a radioattività bassa e media delle centrali nucleari tedesche sarebbe affidato alla sola GNS, nei casi in cui non vi provvedano direttamente le centrali stesse.

Dato che tale accordo ha l'effetto di un impegno vincolante ed esclusivo, e potrebbe dunque recare pregiudizio alle imprese di altri Stati membri, la Commissione non ha finora concesso all'accordo in questione l'esenzione in base alle norme di concorrenza del trattato CEE. La Commissione però non ha ancora trattato il caso in forma definitiva, cosicché per ora non è possibile dare una risposta esauriente ai quesiti sollevati dall'onorevole parlamentare.

La Commissione desidera tuttavia richiamare esplicitamente l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che l'accordo oggetto della notifica non riguarda il ritrattamento di combustibili nucleari, bensì lo smaltimento delle scorie e dei residui di lavorazione a bassa e media radioattività delle centrali nucleari tedesche.

esentano dall'IVA le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, compresi i relativi servizi.

La Commissione non prevede di presentare in un prossimo futuro proposte specifiche d'armonizzazione fiscale nel campo delle assicurazioni.

(<sup>1</sup>) GU n. L 172 del 4. 7. 1988.

(<sup>2</sup>) COM(88) 791.

(<sup>3</sup>) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 536/90

dell'on. Yves Galland (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 266/72)

**Oggetto:** Tassazione particolare dei premi di assicurazione

I premi d'assicurazione Responsabilità civile obbligatoria per tutti i veicoli sono soggetti in Francia a prelievi particolarmente elevati segnatamente a motivo del regime fiscale particolare vigente in materia. Nella prospettiva dell'armonizzazione fiscale, quali disposizioni sono previste al fine di eliminare tali discriminazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Scrivener  
in nome della Commissione**

(7 maggio 1990)

Fino ad ora il Consiglio non ha adottato disposizioni dirette alla soppressione o all'armonizzazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali che gravano, negli Stati membri, sui servizi assicurativi, in particolare i premi RC auto.

Per il regime di prestazione di servizi, la direttiva del Consiglio 88/357/CEE del 22 giugno 1988 (<sup>1</sup>) stabilisce che qualsiasi contratto di assicurazione concluso in regime di prestazione di servizi è soggetto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali che gravano sui premi d'assicurazione nello Stato membro dove è localizzato il rischio, fatta salva un'armonizzazione fiscale successiva. Si tratta di una disposizione diretta a mantenere la «territorialità» dell'imposta e ad evitare casi di doppia imposizione.

Sebbene l'assicurazione RC auto sia provvisoriamente esclusa dal campo d'applicazione del titolo III di detta direttiva, attualmente è in esame al Consiglio una proposta di direttiva (<sup>2</sup>) per includerla. Si prevede l'applicazione dello stesso principio di territorialità.

Inoltre occorre osservare che, ai sensi della Sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977 (<sup>3</sup>), tutti gli Stati membri

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 555/90

dell'on. Hugh McMahon (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 266/73)

**Oggetto:** Autorizzazione per i funzionari della Commissione ad esercitare un'attività retribuita all'esterno dell'istituzione

Può far sapere la Commissione quali membri del personale — precisando la direzione di appartenenza — hanno richiesto al Segretario generale della Commissione l'autorizzazione a svolgere un'attività retribuita sotto forma di consulenze o di altre attività imprenditoriali?

Può far sapere la Commissione quante delle richieste sono state accettate e quante rifiutate a motivo di un possibile conflitto d'interessi fra tale attività in questione e quelle svolte dal funzionario nell'ambito delle direzioni della Commissione?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1990)

La Commissione ha accordato, nel 1989, 99 autorizzazioni ai suoi funzionari per l'esercizio di un'attività retribuita o meno all'esterno (articolo 12, comma 3 dello statuto).

La maggior parte di esse erano destinate ad attività d'insegnamento.

Non è stata accordata alcuna autorizzazione per funzioni retribuite o meno in seno ad imprese; l'esercizio di una libera professione (architetto, avvocato, medico, ecc.) o di un'attività commerciale non è stata neppure autorizzata, in quanto si è ritenuto che esse presentavano elementi d'incompatibilità con il servizio in seno all'istituzione.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 559/90**

dell'on. José Happart (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 266/74)

**Oggetto:** Sostanze nocive provenienti dagli imballaggi del latte UHT

L'imballaggio asettico del latte UHT in confezione «brik» suscita inquietudini da quando Greenpeace ha affermato che questo tipo d'imballaggio è generatore di diossine. Che cosa si deve pensare dell'allarme lanciato da tale organizzazione?

1. Può la Commissione confermare queste informazioni, secondo cui il latte sarebbe contaminato da un prodotto chimico cancerogeno e mutageno proveniente dall'imballaggio in cartone?
2. Questo tipo di cartone è controllato in sede di fabbricazione ed è soggetto ad una regolamentazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(8 maggio 1990)

La Commissione è stata informata che alcuni prodotti lattiero-caseari venduti in imballaggi di cartone erano stati contaminati dalla diossina presente in quantità infinitesimale nel cartone. Il problema è stato sollevato a livello comunitario e discusso recentemente in una riunione del consiglio d'Europa consacrata alla preparazione di un progetto di risoluzione sulle carte e sui cartoni destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari.

Nel corso di questa riunione, i rappresentanti dei produttori europei di pasta di carta hanno assicurato, dopo la scoperta che delle quantità infinitesimali di diossina potevano essere presenti negli imballaggi di cartone, probabilmente a causa del trattamento con cloro nell'operazione di sbiancatura della pasta. Essi avevano di conseguenza modificato il trattamento in modo da evitare la formazione di diossina. Per i rappresentanti di alcuni governi, dei controlli di imballaggi di cartone hanno permesso di constatare una diminuzione delle quantità di diossina presenti. Infatti tali quantità sono inferiori a 1 PPT (parte per trilione = parte per milionesimo di parte per milione), cosa che corrisponde all'ordine di grandezza dell'inquinamento dell'acqua dei fiumi che serve anche per la preparazione della pasta di carta, come pure dell'aria e del suolo.

Inoltre, tutti sono stati d'accordo sul fatto che eventuali tracce di diossina presenti nel latte provenienti da una migrazione dal cartone non costituiscono né un pericolo acuto che richiede misure legislative immediate, né un pericolo significativo a lungo termine per l'uomo.

La direttiva del Consiglio 89/109/CEE del 21 dicembre 1988 <sup>(1)</sup> relativa ai materiali e oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari obbliga gli Stati membri

e, di conseguenza, i produttori di imballaggi, a verificare che i materiali e gli oggetti non comportino una migrazione verso i prodotti alimentari di componenti che possono comportare un pericolo per la salute umana. Questa direttiva prevede inoltre una regolamentazione comunitaria sulle carte e sui cartoni. La Commissione ha già cominciato a studiare il problema e non mancherà, nel quadro di questa prossima direttiva, di adottare, se del caso, tutte le misure necessarie per evitare il problema sollevato dall'onorevole parlamentare.

<sup>(1)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 38.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 582/90**

dell'on. Manfred Vohrer (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(16 marzo 1990)

(90/C 266/75)

**Oggetto:** Status dei funzionari

Consta alla Commissione che il livello di inquadramento e di retribuzione dei funzionari europei si distanzia sempre di più da quelli nazionali? Rispondono a verità i confronti critici «impiegato di posta europeo con uno stipendio da professore» che sono stati formulati dal giornalista sig. Thomas Gack dello Stuttgarter Zeitung in data 11 gennaio 1990?

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(23 maggio 1990)

Secondo il metodo di adeguamento delle retribuzioni deciso dal Consiglio, le retribuzioni dei funzionari delle Comunità evolvono allo stesso ritmo che si registra, in media, per i funzionari delle amministrazioni centrali dei dodici Stati membri. Fra il 1980 e il 1989, esso ha rappresentato, in media, una perdita di potere d'acquisto del 2,5 % circa. A questa perdita è venuta ad aggiungersi l'incidenza del prelievo eccezionale che ha aumentato del 4 % circa la perdita precedente. In base a tali indici, la Commissione non è in grado di constatare un allontanamento del livello della retribuzione dei funzionari delle Comunità rispetto ad impieghi equivalenti nella media degli Stati membri.

Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo dello Stuttgarter Zeitung, la Commissione non è informata circa la prassi del Consiglio. Essa ritiene che tale quesito dovrebbe essere rivolto al Consiglio.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 606/90**

degli on. Yves Verwaerde e Jean-Pierre Raffarin (LDR)  
alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/76)

**Oggetto:** Scorie radioattive

Il 18 ottobre 1989 il Comitato economico e sociale ha emesso un parere nel quale afferma che occorre fare tutto il possibile per giungere al consenso politico indispensabile in materia di gestione e di immagazzinamento delle scorie radioattive.

Attorno a quali grandi assi auspica la Commissione che tale consenso si realizzi?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

(4 maggio 1990)

La Commissione condivide l'opinione del Comitato economico e sociale espresso nel suo parere del 18 ottobre 1989 quando dice che i risultati della ricerca potranno concretizzarsi a lungo termine sotto forma di impianti sicuri di immagazzinamento soltanto se, una volta soddisfatte le condizioni tecniche, anche l'opinione pubblica ne sia informata e prenda coscienza della necessità e della correttezza delle scelte operate in proposito. In questa ottica occorre pertanto avviare e promuovere a tutti i livelli un effettivo dialogo politico.

La Commissione ritiene anche, insieme al Comitato, che ogni ritardo nella ricerca di soluzioni al problema di un immagazzinaggio sicuro e a lungo termine divenga ingiustificabile e che siano indispensabili sia all'interno della Comunità che con i paesi terzi, una stretta collaborazione e uno scambio permanente di esperienze.

La Commissione segue le raccomandazioni espresse dal Parlamento europeo nel suo parere sulla proposta di programma di R&S nel campo della gestione e dell'immagazzinamento dei residui radioattivi (1990 - 1994) <sup>(1)</sup> e quelle contenute nel parere del Comitato economico e sociale, intese ad intensificare le azioni di R&S atte a permettere uno sfruttamento rapido dei siti di deposito definitivo.

La Commissione si sforza anche di promuovere un'armonizzazione delle strategie, prassi e regolamenti in materia di deposito definitivo dei residui radioattivi.

Su tutti questi punti, la Commissione ricorda agli onorevoli parlamentari la sua posizione, presentata al Consiglio già nel 1987 nella sua comunicazione del 29 luglio 1987 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

<sup>(2)</sup> COM(87) 312 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 609/90**

dell'on. Bryan Cassidy (ED)  
alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/77)

**Oggetto:** Esperimenti su animali per produzione di cosmetici

Abbiamo preso nota con soddisfazione delle recenti iniziative prese dalla Commissione ed altri al fine di eliminare l'impiego del test DL 50.

Sa tuttavia la Commissione che la sua nuova proposta di modifica della direttiva CEE sui cosmetici (76/768/CEE) <sup>(1)</sup>, così com'è attualmente formulata, suscita opposizione da parte dell'industria dei cosmetici, poiché prevede parecchi test specifici su animali e comporterebbe quindi un notevole aumento del numero di animali occorrenti?

Come è possibile conciliare l'intenzione della Commissione di ridurre gli esperimenti su animali, come è dimostrato dall'iniziativa di sopprimere il test DL 50 e dalla proposta di decisione del Consiglio per la protezione degli animali vertebrati impiegati per scopi sperimentali e scientifici <sup>(2)</sup>, con le esigenze di questa nuova proposta?

<sup>(1)</sup> GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

<sup>(2)</sup> GU n. C 200 del 5. 8. 1989, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(15 maggio 1990)

La Commissione sta elaborando una modifica della direttiva 76/768 sui cosmetici dato che esistono ancora notevoli ostacoli agli scambi di tali prodotti. Infatti, numerose disposizioni della suddetta direttiva come il confine tra cosmetici e medicinali, la sicurezza del prodotto finito e i requisiti di etichettatura per i cosmetici devono essere formulate in maniera più specifica e completa per meglio riflettere il modo in cui viene garantita la sicurezza dei cosmetici.

La nuova modifica non significherà dunque l'aggiunta di ulteriori requisiti di sperimentazione alla prassi corrente, ma rifletterà meglio la legislazione comunitaria esistente garantendo un'interpretazione omogenea in tutta la Comunità delle disposizioni in materia di sicurezza.

Per quanto concerne la riduzione degli esperimenti sugli animali in campo cosmetico, la Commissione prenderà certamente in considerazione, attraverso un nuovo articolo, le disposizioni di strumenti comunitari già esistenti e

obbligatori, quali la direttiva 86/609 sulla protezione degli animali impiegati per scopi sperimentali o scientifici <sup>(1)</sup> e la direttiva 67/548 sulle sostanze chimiche <sup>(2)</sup>, campo in cui si sono intraprese iniziative per sopprimere il test DL 50. Inoltre, si sta valutando la possibilità di disciplinare le rivendicazioni per nuovi cosmetici «non sperimentati su animali». Anche questa iniziativa potrebbe avere un effetto positivo.

Infine, in molti programmi di ricerca la Commissione incoraggia lo sviluppo di nuovi sistemi di sperimentazione in vitro. In particolare, progetti quali la «Ricostruzione in vitro della cute umana per studi farmaco-tossicologici» contribuiranno a ridurre il numero di animali necessari per sperimentare la sicurezza dei cosmetici.

<sup>(1)</sup> GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 620/90

dell'on. Ben Visser (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/78)

*Oggetto:* Catalizzatori nelle automobili

In un articolo di giornale <sup>(1)</sup> sull'uso del catalizzatore vengono segnalati i relativi svantaggi. L'oncologo tedesco Nieper ha scoperto che il catalizzatore emana per ogni 1 000 km 0,8 - 1,6 mg di atomi di platino che finiscono per via aerea nel corpo umano e possono provocare il cancro ai polmoni. Il dottor Nieper basa le sue dichiarazioni su una ricerca da lui condotta a Taiwan, in Giappone e negli Stati Uniti. Istituti di ricerca olandesi come il TNO ritengono che il dottor Nieper esageri nelle sue affermazioni.

1. Di quali risultati relativi a ricerche compiute sugli effetti nocivi del catalizzatore è a conoscenza la Commissione?
2. Ritieni essa che siano necessarie maggiori ricerche?
3. In caso affermativo, quali iniziative intende prendere la Commissione al riguardo?

<sup>(1)</sup> *De Telegraaf* del 3. 2. 1990.

#### Risposta data dal sig. Ripa di Meana in nome della Commissione

(31 maggio 1990)

Il valore di 0,8 - 1,6 mg di atomi di platino per 1 000 km, menzionato dall'onorevole, non trova conferma nei dati analitici più recenti. Prove per campionamento hanno dato valori molto inferiori, al di sotto dell'attuale limite analitico di rilevamento.

Non si hanno elementi per giustificare il sospetto che le emissioni dei catalizzatori contenenti metalli nobili quali il platino possano costituire un rischio per l'ambiente e la salute umana. Gli autoveicoli con catalizzatori sono stati introdotti su larga scala negli Stati Uniti e in Giappone una decina d'anni prima che in Europa e in questi paesi non sono stati per ora scoperti elementi che destino preoccupazione circa gli effetti delle emissioni di platino.

Per precauzione comunque, il ministro tedesco per la ricerca e la tecnologia della Repubblica federale di Germania ha ordinato un progetto di ricerca per migliorare i metodi analitici di rilevamento delle tracce di platino, analizzarne le emissioni dai catalizzatori e precisare i possibili effetti di particelle di platino per gli ecosistemi, la catena alimentare e la salute umana. Tale progetto non è ancora terminato.

I risultati della ricerca nella Repubblica federale di Germania saranno pubblicati e la Commissione non ritiene pertanto necessario per il momento svolgere delle ricerche in questo campo per il quale non sono stati previsti dei fondi nel programma di ricerca sull'ambiente.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 624/90

dell'on. Juan Garaikoetxea Urriza (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/79)

*Oggetto:* Aiuti al paese basco nel corso del 1989

La Commissione potrebbe indicare a quanto ammonta il contributo del FESR a favore del paese basco nel corso del 1989, a parte i programmi di iniziativa comunitaria?

Come sono stati gestiti i fondi del FESR destinati allo Stato spagnolo nel corso del periodo transitorio prima dell'entrata in vigore della riforma dei fondi strutturali?

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(14 maggio 1990)

Nel 1989, primo anno di attuazione della riforma dei Fondi strutturali, i lavori della Commissione si sono concentrati sulla preparazione e sull'istituzione dei quadri comunitari di sostegno per le regioni il cui sviluppo è in ritardo (obiettivo n. 1) e per le zone colpite dal declino industriale (obiettivo n. 2).

In tale contesto la Commissione, d'accordo con le autorità spagnole e sulla base delle disposizioni transitorie previste dall'articolo 15 del regolamento quadro (<sup>1</sup>), ha approvato essenzialmente progetti che erano in attesa prima della fine del 1988.

Per quanto riguarda il Paese basco, nel 1989 è stato approvato un unico progetto che prevede un contributo del FESR di 250 000 ecu, e questo perché le autorità spagnole hanno preferito adattare come programma operativo l'ex PNIC presentato alla fine del 1988. Tale programma, che copre il periodo 1989-1991 e prevede un contributo complessivo del FESR di 140 milioni di ecu, è attualmente in corso di istruzione e potrebbe essere approvato molto presto.

I progetti presentati prima del 31 dicembre 1988 e approvati nel 1989 a favore delle varie regioni spagnole figurano nella tabella dettagliata che la Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento europeo.

(<sup>1</sup>) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 638/90**

dell'on. Marie Jepsen (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/80)

**Oggetto:** Sfruttamento di lavoro minorile in Portogallo

Quali misure intende porre in atto la Commissione per far cessare quanto prima l'esecrabile sfruttamento del lavoro di circa 200 000 minori (di cui circa il 75 % sono al di sotto dei 14 anni) che in contrasto con le convenzioni dell'OIL, della Carta sociale della Comunità e con gli obiettivi del programma d'azione sociale della Commissione sono attivi nell'industria portoghese delle calzature, tessile e dell'abbigliamento nonché nel settore metallurgico e della costruzione?

**Risposta data alla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(1° giugno 1990)

Il Portogallo non ha ratificato la Convenzione dell'OIL n. 59 e n. 60 (1937) sull'età minima.

Ai sensi dell'articolo 123/1 della legge dei contratti di lavoro, le persone di età inferiore a 14 anni o al di sotto dell'età dell'obbligo scolastico non possono lavorare. Pertanto, spetta alle autorità nazionali far osservare tali disposizioni.

D'altro canto, il programma d'azione della Commissione per l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori prevede, al capitolo 11 «Protezione dell'infanzia e degli adolescenti», una direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla protezione dei giovani.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 642/90**

dell'on. Florus Wijsenbeek (LDR)

alla Commissione delle Comunità europee

(20 marzo 1990)

(90/C 266/81)

**Oggetto:** Istituzione dell'organismo di cooperazione (BTT)

È noto alla Commissione che dal 1° gennaio 1990 ha preso il via un organismo di cooperazione, la Bahntank Transport GmbH (BTT), nell'ambito del quale quattro aziende di trasporti cooperano con le ferrovie tedesche?

È altresì noto alla Commissione che non sussistono garanzie che la BTT non sarà avvantaggiata rispetto a imprese private, anzi che le stesse ferrovie olandesi avrebbero comunicato a imprese private che i prezzi per chilometro di rotaia possono essere fissati solo dopo accordo con la BTT?

Può la Commissione comunicare se compirà quanto prima un'indagine per stabilire se qui si possa parlare di distorsione concorrenziale e che cosa pensa di fare qualora risulti che le cose stanno effettivamente così?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(10 maggio 1990)

La Commissione è a conoscenza di questo gruppo fin dalla sua creazione ma non dispone attualmente di sufficienti elementi d'informazione per valutarne la compatibilità con il diritto comunitario.

La Commissione ha quindi deciso di chiedere più ampie informazioni alle imprese coinvolte, e non mancherà di informare debitamente l'onorevole parlamentare del seguito di questo caso.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 665/90

dell'on. Hiltrud Breyer (V)  
alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/82)

**Oggetto:** Danneggiamento dello strato di ozono

Come nel frattempo dimostrato, il danneggiamento dello strato di ozono nella stratosfera è di gran lunga più avanzato di quanto si fosse finora ritenuto. È evidente che una nutrita serie di altre sostanze chimiche sono responsabili, insieme ai fluorocarburi, della distruzione dello strato di ozono. Ciò premesso:

1. È esatto imputare sostanzialmente ai cloroderivati il danneggiamento dello strato di ozono?
2. Qual è, a giudizio della Commissione, il potenziale di dannosità per l'ozono delle sostanze clorurate che non contengono fluoro come per esempio il tetracloruro di carbonio, il tricloroetilene, il percloroetilene, ecc.?
3. Quali sono i quantitativi di detti clorocarburi prodotti nei paesi della CE?
4. Quali percentuali vengono emesse? Quali quantitativi vengono esportati e importati?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(13 giugno 1990)

1. Gli scienziati hanno sostanzialmente imputato ai cloroderivati la diminuzione dello strato di ozono sull'Antartide.

2. Oltre ai clorofluorocarburi e halon, secondo recenti dati scientifici risulta che anche il tetracloruro di carbonio ed il metilcloroformio (1, 1, 1 tricloroetano) possono avere un effetto negativo sullo strato di ozono. Per questo motivo tali sostanze saranno incluse nella revisione al protocollo di Montreal prevista per il giugno 1990.

Non si ritiene che sostanze quali il tricloroetilene o il percloroetilene danneggino lo strato di ozono in quanto hanno una breve vita nell'atmosfera.

3. All'interno dei paesi della Comunità, sono state prodotte 460 974 t di tetracloruro di carbonio nel 1987 e 145 000 t di metilcloroformio nel 1984.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 670/90

dell'on. Giuseppe Rauti (NI)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/83)

**Oggetto:** Distruzione delle foreste tropicali umide

Si chiede alla Commissione se esiste, specie nella prospettiva del futuro lancio di ERS-1, primo satellite ambientale dell'ESA, uno studio che valuti lo stato delle foreste tropicali nel mondo intero.

All'ERS-1 interverranno esperti della CEE, e per il programma in materia è stato precisato che sarà posta particolare attenzione al «processo di desertificazione» in atto in molti Paesi dell'area mediterranea nonché al fenomeno «dell'aumento del livello dei mari». L'interrogante fa notare che il «Centro Esrin» di Frascati — che è una sede dell'ESA — ha sviluppato in questi anni una positiva capacità di analisi nel campo dell'osservazione ambientale, poiché gestisce la raccolta e la distribuzione dei dati ottenuti con i satelliti da tale rilevamento, del tipo degli americani Landsat. Il centro dispone altresì della relativa documentazione, che si vorrebbe vedere acquisita alla nostra Commissione e ad ogni suo componente, per arricchire il dibattito sulla distruzione delle foreste tropicali umide, che — a quanto risulta secondo i dati più recenti — prosegue implacabilmente con la media di oltre 11 milioni e 300 mila ettari ogni anno (21 ettari al minuto!), con la conseguenza — tra tante altre — di immettere annualmente nell'atmosfera circa mezzo miliardo di tonnellate di anidride carbonica, che vanno ad aggiungersi ai 5 miliardi di tonnellate provocati dal consumo di combustibili, con l'ovvia conseguenza del cosiddetto «effetto serra». Oltre ad acquisire la suddetta documentazione dell'Esrin, l'interrogante chiede che, in tempi brevi, la Commissione inviti a relazione sull'argomento un qualificato esponente dell'ESA.

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

(23 maggio 1990)

La Commissione e l'Agenzia spaziale europea (ESA) hanno elaborato un progetto in comune per valutare il disboscamento delle foreste tropicali. Il progetto «Tropical Ecosystem Environment observations by Satellites» (TREES) ha i seguenti obiettivi:

1. fornire serie precise di dati spaziali e informazioni sui parametri ambientali dell'ecosistema tropicale (ad esempio: ritmo di cambiamento del mantello forestale, combustione da biomassa) ai fini di una migliore valutazione scientifica del loro impatto su cambiamenti globali quali l'effetto serra;
2. introdurre un programma integrato di osservazioni ai fini di una continua sorveglianza a lungo termine del mantello forestale e del ritmo di disboscamento.

Il progetto prende come punto di partenza l'ampia esperienza dell'ESA nella raccolta di dati spaziali e le attività di ricerca in corso del Centro comune di ricerca (Istituto di applicazioni del telerilevamento — Ispra) per applicarle alla sorveglianza della vegetazione tropicale usando tecniche di telerilevamento.

Il progetto TREES comprenderà grandi lavori di osservazione e simulazione effettuati dai gruppi misti di ricerca CCR/ESA e dalla comunità scientifica interessata. Il Centro comune di ricerca (CCR) cercherà in particolare di dimostrare la possibilità di servirsi dei dati globali ERS-1 del sensore indipendente dalle condizioni meteorologiche «Synthetic Aperture Radar» — SAR (radar ad apertura sintetica) ai fini di una continua sorveglianza delle foreste tropicali.

Attualmente l'Istituto di applicazioni del telerilevamento del CCR a Ispra sta analizzando tutti i dati globali sul disboscamento forestale ottenuti dai satelliti della «National Oceanic Atmospheric Administration — NOAA» (USA).

Le azioni di ricerca e sviluppo di questo progetto dovrebbero portare alla creazione di un sistema operativo per la sorveglianza su scala globale del disboscamento tropicale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 672/90

dell'on. Virginio Bettini (V)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/84)

**Oggetto:** Teledistribuzione via cavo in Belgio

1. Non crede la Commissione che la teledistribuzione, quale quella esistente in Belgio, sia una forma di monopolio dell'immagine e che non lasci alcuna libertà al consumatore in merito alla ricezione delle onde che autonomamente potrebbe captare?
2. Non crede la Commissione che a livello comunale, non esistendo possibilità di scelta della società di teledistribuzione per il consumatore, si verifichi un abuso di posizione dominante, anche in materia di costo del sedicente servizio offerto?
3. Non crede la Commissione che la società di teledistribuzione agisca in posizione di monopolio considerando che impone, essendo l'unica abilitata a farlo, la ricezione dei canali di sua maggiore convenienza, senza permettere al consumatore una libera scelta?
4. Non crede la Commissione che l'oscuramento di Stato sia contrario al libero mercato dell'informazione televisiva?

#### Risposta data da Sir Leon Brittan in nome della Commissione

(30 maggio 1990)

La distribuzione via cavo rappresenta per il telespettatore una possibilità supplementare, oltre alle antenne individuali o collettive, di ricevere programmi televisivi.

Essa consente di aumentare la scelta dei programmi a disposizione dei telespettatori e rappresenta inoltre il solo mezzo di diffusione per taluni programmi particolari che vengono trasmessi unicamente via cavo.

In Belgio la teledistribuzione è disciplinata da una legge del 6 febbraio 1987 che attribuisce al governo belga il potere discrezionale di autorizzare lo sfruttamento di reti di teledistribuzione via cavo. Conferendo diritti speciali o esclusivi ad imprese di distribuzione via cavo il governo belga conferisce loro una posizione dominante a livello locale o regionale. Questa circostanza non è tuttavia sufficiente a presupporre l'esistenza di un abuso.

È vero che queste imprese potrebbero, in ragione della suddetta posizione, fissare prezzi o condizioni di abbonamento inique, ma la legge ha previsto il problema ed assoggettato le imprese di distribuzione via cavo alla disciplina economica in materia di prezzi.

Inoltre queste imprese possono, grazie alla tutela giuridica di cui godono, determinare discrezionalmente i programmi da ritrasmettere via cavo. La Commissione non dispone tuttavia di indicazioni che le imprese in questione rifiuterebbero senza ragioni obiettive, quali l'importanza della domanda rispetto ai costi, la ritrasmissione di programmi di altri Stati membri.

In queste condizioni l'organizzazione della distribuzione via cavo sotto forma di monopolio locale o regionale non è contraria alle disposizioni del trattato.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 675/90

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/85)

**Oggetto:** Proposta della Commissione relativa a una decisione del Consiglio concernente l'adesione della Comunità alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici

Il fatto che la Comunità europea in quanto tale intenda aderire alla «Convenzione europea sulla protezione degli

animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali e ad altri fini scientifici» costituisce indubbiamente motivo di soddisfazione.

1. Quali ripercussioni avrà tale adesione per quanto concerne l'applicazione della Convenzione negli Stati membri?
2. Quanti e quali Stati membri hanno già sottoscritto la suddetta Convenzione europea?
3. Quali Stati membri l'hanno già ratificata?

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

(1° giugno 1990)

1. La direttiva 86/609/CEE, adottata dal Consiglio il 24 novembre 1986 <sup>(1)</sup> ha già introdotto nel diritto comunitario, in base all'articolo 100 del trattato CEE, i principi, gli obiettivi e le disposizioni essenziali della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. I termini fissati per la trasposizione di questa direttiva nella legislazione degli Stati membri sono scaduti il 24 novembre 1989.

La Commissione nella sua proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome della Comunità, di tale convenzione <sup>(2)</sup> ha inoltre previsto la fissazione di una data per il deposito simultaneo degli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione da parte della Comunità e degli Stati membri.

2. Per il momento, otto Stati membri (Belgio, Danimarca, Repubblica federale di Germania, Francia, Grecia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito) hanno sottoscritto la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

3. Secondo le informazioni disponibili, soltanto uno Stato membro, la Spagna, ha ratificato questa Convenzione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> COM(89) 302 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 676/90**

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/86)

**Oggetto:** Progetti di normativa per il «tabacco da mastico umido»

Nell'ambito del programma «L'Europa contro il cancro» la Commissione delle Comunità europee ha previsto an-

che iniziative contro il fumo. L'azione comunitaria, oltre a prevedere limitazioni in campo pubblicitario, riguarda il tenore massimo di catrame di sigarette, sigari, tabacco e tabacco da fiuto. Accanto a questi prodotti esistono tuttavia anche i cosiddetti «tabacchi da mastico umidi e secchi».

Può la Commissione far sapere se intende estendere ai tabacchi da mastico umidi e secchi le stesse disposizioni già in vigore o in fase di definizione per i tabacchi da fumo?

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou  
in nome della Commissione**

(22 maggio 1990)

La Commissione prevede effettivamente un insieme di misure su scala europea nell'ambito del programma «L'Europa contro il cancro» per contenere il consumo di tabacco. Tali misure sono concepite in particolare a tutela della gioventù.

Le varie possibilità di azione europea nel settore del tabacco da fiuto umido rivolta ai giovani sono attualmente esaminate nel quadro dei poteri specifici della Comunità europea.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 683/90**

dell'on. Stephen Hughes (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/87)

**Oggetto:** Manifestazioni per i disabili

Può la Commissione fornire informazioni sulle competizioni per i disabili (per esempio olimpiadi speciali, ecc.) che sta attualmente finanziando o intende finanziare?

**Risposta data dal sig. Dondelinger  
in nome della Commissione**

(11 maggio 1990)

Da un certo numero di anni, la Commissione si è impegnata a finanziare attività sportive volte a promuovere un'azione di sostegno per l'integrazione sociale delle persone con esigenze particolari. Recentemente, la Commissione è stata in grado di concedere un aiuto finanziario limitato per alcune manifestazioni.

Nel corso del 1990, la Commissione si occuperà di 19 iniziative sportive per i disabili, tra cui alcune competizioni quali gli Speciali giochi olimpici estivi europei (Gla-

sgow), la Gara di resistenza su sedie a rotelle europea (NL), le Olimpiadi speciali (B) e i Giochi mondiali (NL).

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 691/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/88)

**Oggetto:** Emissioni del gas radon — Progetti pilota

La Commissione intende presentare progetti pilota nei vari Stati membri volti a migliorare la nostra conoscenza delle emissioni del gas radon?

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 692/90

dell'on. Mary Banotti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(23 marzo 1990)

(90/C 266/89)

**Oggetto:** Emissioni di radon nelle case in Irlanda

In seguito alla recente diffusione di notizie concernenti alti livelli di emissioni di radon nelle case in Irlanda, può la Commissione comunicare se intende presentare proposte per risolvere tale problema?

**Risposta comune data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

**alle interrogazioni scritte n. 691/90 e 692/90**

(23 maggio 1990)

Negli ultimi anni, tutti gli Stati membri hanno avviato progetti pilota per studiare il problema dell'esposizione della popolazione alle concentrazioni di gas radon all'interno degli edifici. Nella maggior parte degli Stati membri, questi progetti pilota sono stati completati con estese rilevazioni nazionali i cui risultati sono già disponibili o lo saranno tra breve.

Alcuni dei primi progetti pilota sono stati eseguiti con il supporto della Commissione nel quadro del programma di ricerca sulla radioprotezione. Tali progetti sono stati avviati dalla Commissione nel 1980 ed hanno usufruito del supporto nel corso della durata del programma 1980 - 1984. Tali progetti hanno fornito un quadro affidabile dell'esposizione media della popolazione europea nonché un'indicazione sulle regioni dove le esposizioni risultano superiori alla media. Nel programma 1985 - 1989 l'accento è stato messo su studi più fondamentali concernenti gli aerosol e derivati dal radon, simulazioni dell'ingresso del radon e possibili contromisure. Nel 1987, un

gruppo di lavoro del gruppo di esperti articolo 31 Euratom ha pubblicato un rapporto <sup>(1)</sup> in cui è descritta la situazione attuale nella Comunità.

Sulla scia delle iniziative della Commissione, tutti gli Stati membri hanno elaborato campagne nazionali o regionali di misurazione delle concentrazioni di radon in ambienti chiusi e queste azioni pertanto non ricevono più il supporto del programma di ricerca. Per assicurare l'affidabilità e la qualità delle misurazioni ancora in corso, il programma radioprotezione organizza però ogni tre anni un raffronto internazionale su vasta scala e un esercizio di intercalibratura e, ogni anno, un esercizio di comparazione a livello europeo (ampliato).

Nell'attuale programma 1990 - 1991 sono stati avviati tre grandi contratti multinazionali concernenti le sorgenti di radon, le simulazioni su modello e le azioni correttive, studi fisico-chimici sugli aerosol radioattivi in ambienti chiusi e la valutazione retrospettiva dell'esposizione, in ambienti chiusi, al radon. A questi contratti sono associati centri di ricerca dei dodici Stati membri.

I risultati di una indagine nazionale effettuata nella Repubblica irlandese sono stati pubblicati all'ultimo simposio internazionale sulle radiazioni naturali nell'ambiente svoltosi a Lisbona nel dicembre 1987 <sup>(2)</sup>. La concentrazione media di radon corrisponde a 58 Becquerels m<sup>-3</sup> e pur essendo piuttosto elevata resta sempre nella gamma di valori riscontrati di norma negli altri Stati membri. Come in altri paesi, anche in Irlanda si constatano differenze regionali dovute ai parametri geologici. Ad esempio nella contea di Clare sono stati riscontrati valori più elevati. Il valore massimo rilevato tra 29 edifici scelti a caso nella contea era di 1 700 Becquerels m<sup>-3</sup>. La Commissione ha ricevuto altre informazioni sulle inchieste regionali in corso nell'Irlanda occidentale da cui risulta che circa il 3% degli edifici supera 400 Becquerels m<sup>-3</sup>.

In una recente raccomandazione della Commissione sulla tutela della popolazione contro l'esposizione al radon in ambienti chiusi <sup>(3)</sup>, il livello di 400 Becquerels m<sup>-3</sup> è definito come un livello di riferimento per interventi correttivi. Si raccomanda di prendere in considerazione interventi semplici ma efficaci per ridurre la concentrazione di radon al di sotto di questo livello.

Si dovrebbero mettere a punto dei criteri per individuare le regioni, i siti e le caratteristiche degli edifici dove è più probabile rilevare elevati livelli di radon, in ambienti chiusi. L'individuazione delle aree critiche richiederà forse ulteriori sforzi a livello di indagini regionali tenendo presenti le caratteristiche geologiche.

<sup>(1)</sup> *Radiation Protection Exposure to natural radiation in dwellings of the European Communities*, Luxembourg, May 1987.

<sup>(2)</sup> *Radiation Protection Dosimetry*, Vol. 24, N. 1/4, pag. 379 - 382 (1988).

<sup>(3)</sup> GU n. L 80 del 27. 3. 1990, pag. 26.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 711/90****dell'on. Ian White (S)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 marzo 1990)**(90/C 266/90)***Oggetto:** Trasporti transfrontalieri di rifiuti tossici

Il commissario può confermare la fondatezza del motivo addotto dal governo del Regno Unito per giustificare il rinvio della ratifica della convenzione di Basilea sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989, e cioè che, ai sensi della direttiva 84/631/CEE (<sup>1</sup>), ... il Regno Unito non può procedere alla ratifica autonomamente, ma deve agire in armonia con i partner della Comunità europea?

Il commissario può fornire uno scadenario per quanto concerne le proposte di direttive che modificano la direttiva 84/631/CEE, le quali dovrebbero consentire agli Stati membri di sottoscrivere la convenzione di Basilea?

Alla luce della IV convenzione di Lomé firmata il 15 dicembre 1989 e della risoluzione votata dal Parlamento europeo il 25 maggio 1989, in cui si invoca un blocco totale delle esportazioni di rifiuti pericolosi verso tutti i paesi in via di sviluppo e dato il riconoscimento figurante nella summenzionata convenzione di Basilea per quanto concerne un crescente orientamento verso il divieto dei trasporti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento in altri Stati con particolare riguardo agli Stati in via di sviluppo, la Commissione è disposta a presentare una proposta di direttiva che modifichi la direttiva 84/631/CEE, in cui siano vietate le esportazioni di rifiuti pericolosi in tutti i paesi in via di sviluppo e sia raccomandato agli Stati membri di procedere all'eliminazione definitiva del commercio di rifiuti pericolosi?

(<sup>1</sup>) GU n. L 326 del 13. 12. 1984, pag. 31.

**Risposta data dal sig. Ripa di Meana  
in nome della Commissione**

*(8 maggio 1990)*

Il motivo addotto dal governo britannico a giustificazione del rinvio della ratifica della convenzione di Basilea — e cioè che il Regno Unito deve agire in armonia con gli altri partner della Comunità europea — è del tutto fondato. Effettivamente la Comunità è stata una delle prime firmatarie della convenzione come pure otto dei suoi Stati membri; il governo del Regno Unito ha sottoscritto la convenzione il 6 ottobre 1989.

Attualmente la Commissione sta elaborando una proposta di regolamento che sostituirà la direttiva n. 84/631/CEE.

Nella risoluzione adottata nella riunione del 22 marzo 1990, il Consiglio ha invitato la Commissione a trasmettere tale proposta entro il giugno 1990, proposta alla quale la Commissione sta attribuendo la massima priorità.

La Commissione intende tuttavia sottolineare che la ratifica da parte degli Stati membri e l'approvazione da parte della Comunità non dipendono dall'adozione delle disposizioni di attuazione. La Commissione intende proporre un mandato di approvazione della convenzione da parte della Comunità entro il mese di aprile che autorizzi la ratifica/approvazione comuni da parte della Comunità e degli Stati membri molto prima della fine dell'anno in corso.

Conformemente al disposto dell'articolo 39 della IV convenzione di Lomé, la Commissione introdurrà il divieto di esportare rifiuti pericolosi verso i paesi ACP. Le esportazioni verso altri paesi in via di sviluppo non sono effettuate in virtù delle disposizioni della convenzione di Basilea; qualora avessero luogo dovrebbero essere considerate come un traffico illegale. La Commissione veglierà affinché queste disposizioni vengano scrupolosamente applicate e affinché l'approccio adottato non sia di tipo minimalistico.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 716/90****dell'on. Francisco Lucas Pires (PPE)****alla Commissione delle Comunità europee***(27 marzo 1990)**(90/C 266/91)***Oggetto:** Programmi per i borsisti

Come pensa la Commissione di risolvere il problema dei borsisti in biotecnologia del programma BAP, il quale termina in dicembre mentre il programma BRIDGE inizia soltanto nel marzo dell'anno prossimo, problema che colpisce certamente molti ricercatori?

**Risposta data dal sig. Pandolfi  
in nome della Commissione**

*(11 maggio 1990)*

Il programma BAP (<sup>1</sup>) è stato adottato con decisione del Consiglio il 12 marzo 1985 per una durata di cinque anni (1° gennaio 1985 - 31 dicembre 1989).

Il programma BRIDGE (<sup>2</sup>) è stato adottato con decisione del Consiglio il 27 novembre 1989 per una durata di quattro anni (1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1993).

La concessione di borse di formazione è proseguita senza interruzioni tra il programma BAP e il programma BRIDGE.

Per il programma BRIDGE, la prima selezione del 1990 ha avuto luogo il 29 marzo 1990.

(<sup>1</sup>) GU n. L 83 del 25. 3. 1985.

(<sup>2</sup>) GU n. L 360 del 9. 12. 1989.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 761/90

dell'on. James Elles (ED)  
alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 266/92)

**Oggetto:** Comunità europea e organizzazioni internazionali

Può la Commissione fornire un elenco delle organizzazioni internazionali di cui la Comunità europea è legalmente membro a tutti gli effetti? Quali sono i contributi finanziari erogati a ognuna di queste organizzazioni dalla Commissione in quanto suo membro?

Può la Commissione elencare altresì le organizzazioni internazionali di cui la Comunità europea fa parte insieme agli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Andriessen  
in nome della Commissione**

(28 giugno 1990)

Avendo partecipato alla conclusione di accordi internazionali sulla pesca, la Comunità è attualmente membro di alcune organizzazioni internazionali.

Come parte di questi accordi, la Comunità contribuisce al bilancio:

- della NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale) in ragione di 63 800 ecu;
- della CCAMLR (Commissione per la conservazione della fauna e della flora marine nell'Antartico) in ragione di 38 500 ecu;
- della NASCO (Organizzazione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale) in ragione di 101 600 ecu e
- della Commissione per la pesca nel Mar Baltico in ragione di 14 500 ecu.

La Commissione invia direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento europeo la pubblicazione intitolata *Relazioni delle Comunità europee con le organizzazioni internazionali*.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 785/90

dell'on. James Elles (ED)

alla Commissione delle Comunità europee

(29 marzo 1990)

(90/C 266/93)

**Oggetto:** Procedura di approvazione delle norme

Visto che il programma 1992 fa sempre maggior riferimento agli organismi di normalizzazione (CEN e CENELEC) per l'attuazione di decisioni adottate dalla Comunità europea, ritiene la Commissione che tali organismi siano abbastanza aperti agli interessi che saranno soggetti alle decisioni da essi adottate? In caso negativo, quali sono le proposte per migliorare tali procedure?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(8 maggio 1990)

Una delle azioni pianificate nel programma «Mercato interno 1992» consiste nell'eliminazione degli ostacoli tecnici. In quest'azione la normalizzazione europea gioca un ruolo molto importante nel quadro delle direttive basate sulla risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (<sup>1</sup>) e sulle conclusioni del Consiglio del 16 luglio 1984 (chiamate le direttive di nuovo approccio).

Il 13 novembre 1984, la Commissione ha concluso con gli organismi europei di normalizzazione CEN e CENELEC un accordo globale di cooperazione nel quale questi organismi si impegnano a vegliare che tutti gli ambienti interessati — quando essi lo desiderano — vengano effettivamente associati all'elaborazione delle norme europee. In base a tale impegno i membri del CEN/CENELEC provvedono in modo aperto e trasparente ad organizzare questa partecipazione ai lavori di normalizzazione e a stabilire la posizione nazionale. Inoltre, le regole interne del CEN/CENELEC garantiscono una consultazione su basi molto ampie tramite un'inchiesta pubblica e l'applicazione di un processo di decisione democratico.

La Commissione ha inoltre firmato nel 1989 un accordo di cooperazione con la Confederazione europea dei sindacati per permettere la consultazione e facilitare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori nelle attività di normalizzazione europea per i problemi legati alla salute e alla sicurezza sul posto di lavoro.

Data l'importanza capitale delle attività di normalizzazione europea per lo sviluppo dell'integrazione economica in Europa, la Commissione esamina attualmente le possibilità di migliorare le modalità di consultazione e di partecipazione diretta a livello europeo per tutti gli interessi in questione. Essa sta attualmente preparando un libro verde

sulla normalizzazione allo scopo di aprire un dibattito generale sullo sviluppo futuro della normalizzazione europea.

(<sup>1</sup>) GU n. C 136 del 4. 6. 1985, pag. 1.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 799/90**  
**dell'on. Victor Manuel Arbeloa Muru (S)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(29 marzo 1990)

(90/C 266/94)

*Oggetto:* Recepimento di direttive comunitarie

Quante direttive della Comunità non sono state recepite negli ordinamenti interni di uno o più Stati membri entro i termini previsti? Quanti sono gli Stati che non hanno recepito nel proprio ordinamento giuridico queste direttive?

**Risposta data dal sig. Delors**  
**in nome della Commissione**

(27 aprile 1990)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a riferirsi alle relazioni annuali al Parlamento europeo sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (<sup>1</sup>).

La settima relazione (1989) è in preparazione.

- (<sup>1</sup>) 1<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (COM(84) 181 def.).  
 2<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (COM(85) 149 def.).  
 3<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (GU n. C 220 dell'1. 9. 1986).  
 4<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (GU n. C 338 del 16. 12. 1987).  
 5<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (GU n. C 310 del 5. 12. 1988).  
 6<sup>a</sup> Relazione annuale al PE (GU n. C 330 del 30. 12. 1989).

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 814/90**  
**dell'on. Cristiana Muscardini (NI)**  
**alla Commissione delle Comunità europee**

(4 aprile 1990)

(90/C 266/95)

*Oggetto:* Normativa sulla diagnostica in vitro delle patologie umane e animali

Considerato che risulta un'assenza di normativa specifica in merito alla diagnostica in vitro atta a individuare e

prevenire le patologie umane ed animali, considerato che il mancato ed erroneo accertamento di alcune patologie può portare anche alla irreversibilità della malattia o all'assunzione della stessa dall'animale all'uomo quando l'animale sia stato curato in modo non idoneo, considerato che come esiste per la farmaceutica un protocollo internazionale non può più essere ulteriormente rinviata la definizione di norme specifiche per la diagnostica strumentale, interrogo la Commissione per sapere quale procedura si debba seguire in assenza di detta normativa per l'etichettatura, la propaganda e la commercializzazione di tali prodotti a livello europeo, nonché per sapere se è allo studio della Commissione una direttiva in materia e comunque quali provvedimenti si intendano prendere.

**Risposta data dal sig. Bangemann**  
**in nome della Commissione**

(23 maggio 1990)

La Commissione intende proporre una direttiva per disciplinare l'immissione sul mercato di dispositivi medici destinati alla diagnostica in vitro. Lo studio in proposito non è però ancora ultimato e una proposta dovrebbe poter essere finalizzata nel 1991.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 820/90**  
**dell'on. Ben Fayot (S)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(4 aprile 1990)

(90/C 266/96)

*Oggetto:* Revisione del trattato Euratom

Premesso

che appare sempre più manifesta l'incapacità dell'uomo di dominare l'energia nucleare;

che, con riferimento al funzionamento quotidiano dei reattori, un recente rapporto dell'EdF sulla sicurezza nucleare del 1989 ha rivelato che tale anno «è stato contrassegnato da alcuni incidenti di rilievo»;

che l'aspetto del confinamento delle scorie radioattive non è mai stato preso in seria considerazione al momento di decidere la costruzione degli impianti nucleari;

che lo smantellamento degli impianti nucleari antiquati pone enormi problemi, il cui costo non è mai stato preso in considerazione nel calcolo del rendimento economico dell'energia fornita;

che oltretutto la sicurezza delle popolazioni circostanti è messa gravemente a repentaglio dalla localizzazione di tali centrali (nel caso della centrale di Cattenom, i due terzi della popolazione lussemburghese rischierebbe di scomparire in caso di incidente grave);

che infine tutte le questioni attinenti alla non proliferazione rimangono prerogativa delle autorità nazionali e obbediscono a considerazioni mercantiliste,

l'interrogante chiede di conoscere dalla Commissione se non sia necessario e urgente rivedere da cima a fondo il Trattato Euratom per venire incontro alle profonde preoccupazioni della grande maggioranza dei nostri cittadini.

**Risposta data dal sig. Cardoso e Cunha  
in nome della Commissione**

(8 giugno 1990)

La sicurezza della popolazione e dell'ambiente contro danni eventuali che possono risultare dall'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare è sempre stata una delle preoccupazioni essenziali della Commissione.

La Commissione è infatti convinta che l'energia nucleare potrà fornire un contributo durevole alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità solo se, ad ogni momento, è assicurata la protezione della popolazione e dell'ambiente.

La Commissione è del parere che tale protezione possa essere realizzata in primo luogo mediante un esercizio rigoroso delle competenze affidate dal trattato Euratom alla Comunità.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 845/90**

dell'on. Andrea Bonetti (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(4 aprile 1990)

(90/C 266/97)

**Oggetto:** Trasporti merci dirette e in transito in territorio austriaco — Introduzione del cabotaggio stradale

L'intervento della Commissione delle Comunità europee, d'intesa con la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di Germania, ha di fatto congelato la situazione fra questi due paesi e l'Austria in ordine alla questione dei trasporti merci diretti e in transito sul territorio di tale paese terzo.

In considerazione della situazione di disagio lamentata dagli autotrasportatori italiani, sia per il divieto di circolazione nelle ore notturne in territorio austriaco dei veicoli pesanti, sia per l'insufficienza delle autorizzazioni di destinazione e transito nello stesso territorio, può precisare la Commissione quali iniziative abbia adottato al riguardo?

Può dire altresì la Commissione se, in relazione alle proposte avanzate dagli autotrasportatori italiani, ritenga sussistano i presupposti per un rinvio dell'attuazione nel

territorio della Repubblica italiana del regolamento (CEE) n. 4059/89 <sup>(1)</sup> che prevede l'istituzione di un contingente sperimentale di autorizzazioni per l'effettuazione del cabotaggio stradale?

<sup>(1)</sup> GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

**Risposta data dal sig. Van Miert  
in nome della Commissione**

(3 luglio 1990)

I negoziati attualmente in corso tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e i paesi terzi di transito, tra i quali l'Austria, sono stati intavolati nell'intento di risolvere le difficoltà che ostacolano il transito intracomunitario in questi paesi terzi. Nell'ambito di questi negoziati, e grazie anche all'insistenza della Commissione, il ministro austriaco dei trasporti ha concesso un certo numero di esoneri dal divieto di circolazione nelle ore notturne, in particolare a favore di taluni trasporti specifici (latte, merci deperibili e giornali). La Commissione continuerà ad adoperarsi in proposito.

Non esiste alcun nesso tra le difficoltà di transito nei paesi terzi e il regolamento (CEE) n. 4059/89 <sup>(1)</sup>. Quest'ultimo, infatti, riguarda unicamente i trasporti nazionali effettuati in uno Stato membro da trasportatori comunitari che hanno sede in un altro Stato membro (cabotaggio). Non è previsto rinvio dell'entrata in vigore di questo regolamento; esso contiene unicamente una clausola di salvaguardia che consente di adottare misure in caso di crisi, originata dall'attività di cabotaggio. Dato che questa sarà autorizzata soltanto a decorrere dal 1° luglio 1990, è prematuro prendere in considerazione l'applicazione di questa clausola.

<sup>(1)</sup> GU n. L 390 del 30. 12. 1989, pag. 3.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 878/90**

dell'on. Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(9 aprile 1990)

(90/C 266/98)

**Oggetto:** Ripercussione del mercato interno sulle farmacie nella Germania federale

La realizzazione del mercato interno esige anche nel settore farmaceutico norme di legge di portata europea, di cui solo una parte è già stata oggetto di proposte da parte della Commissione, mentre per altre i lavori preparatori sono ancora in corso. Fra le disposizioni nazionali continuano così a sussistere forti divergenze soprattutto per quanto riguarda:

- il diritto di stabilimento per i farmacisti (titolari, non titolari, consociati);
- formazione dei prezzi medi dei medicinali (specie nei vari stadi della catena di distribuzione: prezzi di vendita della casa farmaceutica, maggiorazione dei prezzi alla vendita all'ingrosso, margine di utile delle farmacie);

- dis inzione dei vari tipi di medicinali (da vendersi solo in farmacia e in libera vendita);
  - rimborso delle spese farmaceutiche secondo i vari regimi di previdenza sociale.
1. Ha provveduto la Commissione ad effettuare indagini più approfondite su queste problematiche soprattutto per quanto riguarda le ripercussioni economiche che avrà il mercato interno?
  2. La direttiva sulla «trasparenza delle misure che disciplinano il prezzo dei prodotti farmaceutici destinati all'uomo e la loro inclusione in un regime nazionale di previdenza sociale» è a suo parere sufficiente ad assicurare che la formazione dei prezzi medi dei medicinali in un mercato interno comunitario avvenga secondo criteri comparabili?

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(29 maggio 1990)

1. Il diritto di stabilimento dei farmacisti in seno alla Comunità europea è disciplinato dalle direttive del Consiglio 85/432/CEE e 85/433/CEE del 16 settembre 1985<sup>(1)</sup>. La questione della proprietà delle farmacie non è invece disciplinata dalla suddetta normativa: essa continua ad essere soggetta al diritto nazionale di ciascuno Stato membro. La Commissione ritiene che nessuna iniziativa riguardante in maniera specifica la farmacia sia necessaria nella prospettiva del mercato interno.

Per quanto riguarda le modalità di consegna dei medicinali ai pazienti, la Commissione ha recentemente sottoposto al Consiglio una proposta di direttiva relativa alle implicazioni giuridiche della consegna dei medicinali per uso umano<sup>(2)</sup>. La proposta mira ad armonizzare i criteri utilizzati per distinguere i medicinali la cui consegna è soggetta alla presentazione di una ricetta medica da quelli la cui consegna non è soggetta a ricetta medica. La Commissione ha ritenuto non necessario, per il completamento del mercato interno, armonizzare le disposizioni nazionali relative al monopolio farmaceutico per la vendita al dettaglio dei farmaci: le divergenze esistenti in materia non provocano infatti nessun tipo di ostacolo significativo nel commercio intracomunitario.

2. La direttiva 89/105/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa alla trasparenza delle misure che disciplinano la determinazione dei prezzi dei farmaci per uso umano e la loro inclusione nel campo d'applicazione nei sistemi nazionali di assicurazione contro le malattie<sup>(3)</sup> costituisce solo un primo passo nella prospettiva di un ravvicinamento delle politiche nazionali in materia di determinazione dei prezzi e di rimborso dei medicinali. Essa prevede espressamente che la Commissione presenti al Consiglio, entro il 31 dicembre 1991, alla luce dell'esperienza acquisita, una proposta contenente misure appropriate volte ad eliminare le distorsioni o gli ostacoli che

sussistono in relazione alla libera circolazione dei farmaci in modo da armonizzare ulteriormente questo settore con le condizioni normali del mercato interno.

<sup>(1)</sup> GU n. L 253 del 24. 9. 1985.

<sup>(2)</sup> COM(89) 607 def.

<sup>(3)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 916/90**

**dell'on. George Patterson (ED)**

**alla Commissione delle Comunità europee**

(17 aprile 1990)

(90/C 266/99)

**Oggetto:** Prezzi delle specialità medicinali

Quali passi sono stati compiuti per compilare la banca di dati prevista dagli accordi sui prezzi dei prodotti farmaceutici specificati nella direttiva 89/105/CEE<sup>(\*)</sup>? In che modo tale banca di dati sarà resa di pubblico accesso?

<sup>(\*)</sup> GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 8.

**Risposta data dal sig. Bangemann  
in nome della Commissione**

(31 maggio 1990)

La Commissione è attualmente impegnata nella compilazione di una banca di dati comunitaria sui prodotti farmaceutici contenente dati scientifici ed economici (inclusi i prezzi) relativi a prodotti farmaceutici brevettati distribuiti nella maggior parte degli Stati membri. Sono già stati compiuti i seguenti passi:

- a) lo studio di preanalisi è stato effettuato durante il primo semestre del 1989, e la relazione di preanalisi ha stabilito le principali scelte strategiche in relazione all'architettura informatica della banca di dati;
- b) un prototipo della banca di dati comunitaria è stato compilato con un campione limitato di prodotti farmaceutici brevettati;
- c) la Commissione ha avviato uno studio approfondito sulle banche di dati nazionali relative ai prodotti farmaceutici, per valutare in dettaglio la struttura informatica e il tipo di informazioni che ciascuna di esse contiene. A questo fine è stata stabilita una rete di contatti in tutta la Comunità.

Un rapporto di fattibilità sarà quindi preparato sulla base dei dati raccolti. La compilazione effettiva della banca di dati comunitaria sui prodotti farmaceutici sarà completata nell'arco dei prossimi tre anni.

La Commissione intende rendere accessibile a tutti questa banca di dati, come già sta facendo con altre banche di dati nel quadro di EUROBASES.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 940/90**

dell'on. Proinsias De Rossa (CG)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 266/100)

*Oggetto:* Salvaguardia del patrimonio artistico

In vista dell'attuazione del mercato interno, può la Commissione comunicare se intende elaborare norme a salvaguardia delle opere d'arte negli Stati membri e nel paese d'origine, mediante controlli sulle vendite in sostituzione dei controlli doganali, e inoltre se intende prendere iniziative miranti a garantire il pubblico accesso a tutte le collezioni d'arte importanti?

**Risposta data dal sig. Bangemann**

in nome della Commissione

(28 giugno 1990)

Nella sua comunicazione del 22 novembre 1989, relativa alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale nella prospettiva della soppressione delle frontiere interne nel 1992<sup>(1)</sup>, la Commissione propone degli orientamenti al fine di conciliare, per la realizzazione del mercato interno, il principio fondamentale della libera circolazione dei beni culturali con quello della protezione del «patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale» (articolo 36 CEE).

Con tale comunicazione, la Commissione ha avviato un dialogo con gli Stati membri per valutare la necessità o l'auspicabilità di nuove misure a livello comunitario onde evitare che l'abolizione dei controlli alle frontiere interne provochi conseguenze negative per la protezione dei patrimoni nazionali in questione.

<sup>(1)</sup> COM(89) 594 def.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 949/90**

dell'on. Juan Ramírez Heredia (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1990)

(90/C 266/101)

*Oggetto:* Alloggi per i senzatetto

Vista la risoluzione adottata il 16 luglio 1987 dal Parlamento europeo<sup>(1)</sup> sui problemi che affliggono gli strati

più poveri della popolazione della Comunità, e soprattutto le persone che non dispongono di un alloggio decoroso, può la Commissione render noti i risultati da essa conseguiti in ottemperanza agli impegni da essa assunti di presentare proposte dettagliate intese in primo luogo ad alleviare le difficoltà in cui si dibattono i senzatetto e quindi risolvere in ampia misura i loro problemi?

<sup>(1)</sup> GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 33.

**Risposta data dalla sig.ra Papandreou**

in nome della Commissione

(1° giugno 1990)

La Commissione prega l'onorevole parlamentare di voler far riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta n. 1163/89 dell'on. De Rossa<sup>(1)</sup>.

D'altro canto, la Commissione ha recentemente ricevuto la relazione dell'istituto incaricato di effettuare uno studio di fattibilità per un sistema d'informazione permanente sui senzatetto nella Comunità. Essa sta attualmente esaminandola per stabilire quale seguito riservare alle proposte contenute nella relazione.

Il sostegno finanziario alla FEANTSA (Federazione europea delle associazioni nazionali che lavorano con i senzatetto) è stato rinnovato fino al 31 dicembre 1990 con un programma di lavoro adeguato all'evoluzione dei fabbisogni in tale settore.

Dal 1° marzo è inoltre prevista un'assistenza tecnica comunitaria per le reti conseguenti al secondo programma «povertà», comprese quelle che lavorano per i senzatetto, allo scopo fra l'altro di migliorare l'accesso alle informazioni sulle varie azioni comunitarie che possono interessarli e sui mezzi finanziari cui possono accedere i progetti che si dedicano ai più indigenti e in particolare quelli dei fondi strutturali.

<sup>(1)</sup> GU n. C 125 del 21. 5. 1990, pag. 40.

**INTERROGAZIONE SCRITTA N. 980/90**

dell'on. Pol Marck (PPE)

alla Commissione delle Comunità europee

(25 aprile 1990)

(90/C 266/102)

*Oggetto:* Progetto di diga della Borie (dipartimento del Gard)

L'11 maggio 1989 alcuni sindaci della regione, tra cui quello di Saint-Jean du Gard, hanno richiamato l'attenzione del presidente della Commissione sul mancato rispetto delle norme europee da parte dei responsabili del progetto per la costruzione della diga.

In particolare non sarebbe stato effettuato alcuno studio di impatto ambientale.

Finora non c'è stato alcun accordo. Può la Commissione precisare se queste affermazioni rispondono a verità e quali iniziative essa ha preso nei confronti del governo francese?

**Risposta data dal sig. Millan  
in nome della Commissione**

(12 giugno 1990)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 1328/89 dell'on. Monnier-Besombes (1).

(1) Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1003/90

dell'on. William Newton Dunn (ED)  
alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)

(90/C 266/103)

**Oggetto:** Definizione di una «non banca»

A quanto pare è stata pubblicata una bozza di documento (riferimento XC-251/89/EN) in cui vengono delineati possibili regolamenti per banche e «non banche».

La Commissione è in grado di fornire la definizione di una «non banca»?

**Risposta data da Sir Leon Brittan  
in nome della Commissione**

(18 giugno 1990)

Il documento citato dall'onorevole parlamentare è ad uso interno della Commissione: la terminologia in esso utilizzata è perfettamente informale (colloquiale) e non deve dunque essere considerata come avente una portata giuridica.

Per contro esiste una definizione dei servizi d'investimento fornita dalla Commissione nella proposta modificata di direttiva del Consiglio riguardante i servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari (2).

Una «non banca» nel documento cui si riferisce l'onorevole parlamentare è un'impresa che fornisce servizi d'investimento, ma non è un ente creditizio ai sensi della direttiva 77/780/CEE (2), la quale definisce questo tipo di ente che nel documento in questione è designato come «banca».

(1) COM(89) 629 def.

(2) GU n. 322 del 17. 12. 1977.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1082/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(11 maggio 1990)

(90/C 266/104)

**Oggetto:** Programma comune di aiuti in Etiopia

Considerata l'esigenza vitale di far giungere forniture alimentari alle regioni del Tigre colpite dalla carestia e considerate le recenti notizie secondo cui il governo etiopico ha dato il consenso a un programma comune di soccorsi che realizzato a pieno potrà fornire 10 000 t di derrate alimentari al mese, quale assistenza concreta sta fornendo la Commissione per far sì che siano messe a disposizione le forniture alimentari e i mezzi di trasporto per poter tenere aperto il corridoio per il passaggio degli aiuti?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(29 giugno 1990)

La Commissione sostiene pienamente sotto tutti gli aspetti la «Southern line» da Dessiè al Tigre, che procede in modo soddisfacente e costituisce un accesso di vitale importanza verso le popolazioni delle regioni settentrionali.

Il contributo umanitario dato attualmente dalla Commissione alla «Southern line» consiste in aiuti alimentari assegnati alle organizzazioni che partecipano a questa operazione e in particolare alla Joint Relief Partnership (JRP), alla quale sono già state concesse oltre 40 000 t di prodotti alimentari.

La Commissione sta inoltre finanziando varie spese connesse con l'operazione, quali quelle relative al trasporto interno, ai pezzi di ricambio degli autocarri e al materiale di magazzino, per un importo di 5 milioni di ecu circa.

Infine, la Commissione segue la situazione molto da vicino ed è disposta a fornire eventuali aiuti complementari ritenuti necessari, in particolare nel quadro del programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'Etiopia settentrionale.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1104/90

dell'on. Ernest Glinne (S)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 266/105)

**Oggetto:** Situazione in Liberia e atteggiamento della Comunità

Dopo le «elezioni» di ottobre 1985, caratterizzate da una generale intimidazione, da molti invii in esilio e arresti di

personalità politiche, dalla chiusura di giornali e da irregolarità flagranti in materia di spoglio delle schede elettorali, il regime del presidente Samuel K. Doe sta ora soffocando un'insurrezione nella regione di Nimba. La repressione è di un'estrema brutalità (strategia della «terra bruciata» e massacri quanto mai crudeli), il che ha provocato la fuga di 120 000 profughi al di là delle frontiere. La situazione è ulteriormente aggravata dalle concomitanti lotte fra le tribù (i Krahn sostengono il potere attuale e praticano ritorsioni «preventive» contro le popolazioni Gios e Manos), mentre la pratica delle «sparizioni» si diffonde nella capitale.

La Camera dei rappresentanti e il Senato degli Stati Uniti, considerata tale situazione, hanno soppresso il programma d'aiuto USA (ma dei consiglieri militari rimangono in terra Nimba per migliorare lo «stile» del combattimento delle unità governative...), nonostante gli enormi vantaggi tradizionalmente concessi da Monrovia a Washington: emissioni della Voce dell'America su tutta l'Africa occidentale, compiacenti diritti di atterraggio e di rifornimento degli aerei militari del Nord America, informazioni, atteggiamento benevolo verso Firestone, gigante della gomma naturale, ecc. Da parte loro, il 14 aprile i Dodici hanno espresso la loro «profonda preoccupazione».

Stando così le cose, può la Commissione dire:

1. qual è stata l'ampiezza annua, a partire dal 1° gennaio 1986, degli aiuti accordati alla Liberia nell'ambito di Lomé III e tramite il Fondo europeo di sviluppo;
2. qual è stata l'ampiezza, nello stesso periodo, dei principali aiuti bilaterali provenienti dai paesi della Comunità europea;
3. se non è il caso di «congelare» gli aiuti di Lomé III e IV, in attesa delle conclusioni di una commissione internazionale d'inchiesta, convocata e organizzata obiettivamente e pariteticamente con gli ACP, e delle relazioni del Comitato internazionale della Croce Rossa;
4. se non è necessario prevedere fin d'ora un'osservazione attenta, sul posto, delle elezioni presidenziali che si terranno nel 1991, se il mandato del presidente Doe verrà portato a termine, e di tentare di ridurre senza indugio, se possibile, gli scontri — tribali e altri — che sono quanto mai violenti?

**Risposta data dal sig. Marin  
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

1. Il programma indicativo per la Liberia, da eseguire sulle risorse del sesto FES (Fondo europeo di sviluppo)

nell'ambito di Lomé III, ammonta a 45 milioni di ecu. Al 31 ottobre 1989, 30,8 milioni di ecu (pari al 68,4% del programma indicativo) sono stati oggetto di convenzioni o decisioni di finanziamento e circa 6,6 milioni di ecu (pari al 14,6% del programma indicativo) sono stati impegnati. Il totale degli esborsi alla stessa data ammontava a circa 2,5 milioni di ecu (pari al 5,5% del programma indicativo). Oltre agli interventi previsti dal programma indicativo, la Commissione ha varato un aiuto d'urgenza pari a 130 000 ecu per fornire assistenza medica agli sfollati, all'interno del territorio liberiano, in seguito alla guerra civile e alla situazione di pericolo esistente nel paese dal dicembre dello scorso anno.

2. Gli Stati membri non forniscono regolarmente alla Commissione le informazioni relative alla quantità e alla qualità degli aiuti bilaterali accordati ai paesi ACP. Tuttavia si può stimare che il livello degli aiuti bilaterali alla Liberia da parte degli Stati membri abbia raggiunto, per quanto riguarda gli impegni, i 26,2 milioni di ecu e i 12,3 milioni di ecu rispettivamente, nel 1986 e nel 1987.

3. La Convenzione di Lomé stabilisce che la politica di sviluppo e cooperazione è strettamente legata al rispetto dei diritti umani e la Commissione è pienamente consapevole del fatto che i diritti umani debbano assumere un ruolo sempre più rilevante nell'ambito della nuova convenzione. Per quanto concerne il problema del mantenimento dell'assistenza comunitaria, la Commissione continuerà a seguire con grande attenzione gli sviluppi della situazione e ad attuare la propria cooperazione in Liberia in piena conformità alle disposizioni e allo spirito delle convenzioni di Lomé.

4. La Comunità seguirà inoltre molto attentamente l'evoluzione politica generale in Liberia ed in particolare la campagna per le elezioni presidenziali.

#### INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1180/90

dell'on. Winifred Ewing (ARC)

alla Commissione delle Comunità europee

(14 maggio 1990)

(90/C 266/106)

**Oggetto:** Impatto della riunificazione tedesca sull'economia CE

Può la Commissione pubblicare dati estimativi provvisori circa l'impatto della riunificazione tedesca sull'economia della Comunità e il Sistema monetario europeo o comunicare se intende presentare tali stime?

**Risposta data dal sig. Christophersen  
in nome della Commissione**

(4 luglio 1990)

Nella previsione economica a medio termine della Comunità si è tenuto conto dell'impatto che l'unione economica

e monetaria tedesca avrà sull'economia della Comunità. Anche basandosi sulle ipotesi prudenziali formulate dalla Commissione la mancata unificazione tedesca, unificazione le cui ripercussioni verrebbero risentite appieno dal 1992 in poi, ridurrebbe la crescita economica prevista per il 1992 di più dello 0,25% per la Comunità nel suo insieme.

Il cambiamento principale intervenuto dopo che la Commissione ha portato a termine le sue previsioni nel mese di maggio è stata la costituzione del «Fonds Deutsche Einheit» da parte della Repubblica federale di Germania. Tale fondo assumerà a proprio carico più di due terzi del

disavanzo pubblico della Repubblica democratica tedesca portando il disavanzo pubblico della Repubblica federale di Germania all'1,5% circa del proprio prodotto nazionale lordo nel 1990 ed a quasi il 2% del proprio prodotto nazionale lordo nel 1991. Questa ripartizione del disavanzo pubblico della Repubblica democratica tedesca non produrrà tuttavia ripercussioni sensibili sulle altre variabili di cui si tiene conto nelle previsioni della Commissione poiché le ipotesi fatte in merito all'ordine di grandezza del disavanzo complessivo della Repubblica democratica tedesca rimangono immutate. Le previsioni economiche della Commissione per il mese di maggio 1990 sono pubblicate nel supplemento A ad *Economia europea* n. 4/5 di aprile - maggio 1990.